

La responsabilità del produttore di sigarette

di Antonello Iovane

indice

Prefazione (di G. Mangiaracina)	2
Introduzione	3
Capitolo 1	
Evoluzione della responsabilità civile	
1.1 la responsabilità civile	5
1.2 il danno alla persona	11
1.3 la responsabilità del produttore	16
Capitolo 2	
Danni da fumo. Giurisprudenza e dottrina a confronto	
2.1 introduzione	27
2.2 la pericolosità della sigaretta	28
2.3 il comportamento doloso dei produttori	31
2.4 il nesso causale	33
2.5 analisi del contesto americano	35
Capitolo 3	
La sigaretta come prodotto difettoso	
3.1 introduzione	37
3.2 l'ambito di applicazione del d.p.r. 224/88	37
3.3 la difettosità della sigaretta	38
3.3.1 i comportamenti e gli usi ragionevolmente previsti.	38
3.3.2 il difetto di informazione	39
3.3.3 le smoking machine e l'inganno verso i consumatori	40
3.4 danno risarcibile ed irrinunciabilità del diritto alla salute	42
3.5 le possibili difese dei produttori di sigarette	44
3.6 la responsabilità contrattuale dei Monopoli	44
3.7 i futuri cambiamenti disposti dalla direttiva 37/2001/ce	47
Capitolo 4	
La prima sentenza italiana contro il Fumo	49
Conclusioni	51
Bibliografia	53
Articoli tratti da Internet	54
Indice della Giurisprudenza	55

Prefazione

di Giacomo Mangiaracina*

Lo scenario sociale degli ultimi dieci anni ha letteralmente sconvolto l'universo di conoscenze, di atteggiamenti e comportamenti sociali che gravitano intorno al Tabacco. Le ricerche che precedono il 1995 avevano già identificato vari aspetti sulla patologia da Fumo, sia quelle indotte (fumo come rischio o induttore di patologia organica), sia quelle da *behaviour disorder*, ovvero come danno dell'equilibrio psichico e del comportamento (fumo come patologia da dipendenza). I dati epidemiologici hanno fatto il resto, indicando le correlazioni specifiche di rischio patogeno tra comportamento tabagico e mortalità, anche se non esistono ancora dati precisi sulla quantificazione dell'invalidità causata dal Fumo.

Questo filone di ricerca aprirebbe certamente nuove prospettive al risarcimento del danno provocato. Tuttavia, i dati di letteratura scientifica a nostra disposizione sono tali e tanti, in qualità e quantità, da farci pervenire a conclusioni drammatiche basate su indici elementari. In altre parole, affermare che "il tabacco rappresenta l'unico prodotto in commercio che uccide la metà dei suoi consumatori" basterebbe per una mobilitazione globale che deve investire politica, uomini di governo, istituzioni, ricercatori, scuola e movimenti per la difesa dei diritti dei consumatori. Intanto è bastato ad avere convinto i governi di tutto il mondo ad aderire alla Convenzione internazionale sul Controllo del Tabacco (FCTC - Framework Convention on Tobacco Control), entrata in vigore nel febbraio 2005, che detta norme condivise sulla pubblicità e promozione, a tutela dei giovani. Si sono convinti anche i giudici che hanno emanato sentenze che da un lato tendono alla difesa dei diritti dei non fumatori, e dall'altro a difendere, tutelare e promuovere la salute pubblica. Anche se si concorda sempre che non siano le leggi a fare prevenzione, le leggi si rivelano indispensabili a mobilitare la coscienza di una intera popolazione.

L'Art. 51 della legge 3/2003 sulla Pubblica Amministrazione, entrata in vigore il 10 gennaio 2005 in Italia, ha prodotto uno sconvolgimento sul piano culturale che ha suscitato l'attenzione di altre nazioni, compreso il Giappone, a tali provvedimenti normativi che producono effetti immediati di benessere per la popolazione. La riduzione del 19% delle vendite di tabacco già nel primo mese dall'entrata in vigore della legge, ne dimostra la potenza di efficacia.

C'è anche una terza via. Quella della rivendicazione dei consumatori. Non sono stati correttamente informati per decenni né dallo stato, né dai produttori. Lo Stato ha dovuto subire l'onda lunga dell'informazione e della documentazione scientifica, prima di farli propri e di conseguenza legiferare. Rimane il produttore al centro del mirino. Nessuna meraviglia se ora in questi anni se ne sta studiando sul piano giuridico la responsabilità.

Per questo motivo il lavoro di Antonello Iovane colma una lacuna informativa in ambito di ricerca giuridica e giurisprudenziale, definendo nei dettagli questa responsabilità, in un momento in cui la coscienza degli stessi consumatori si risveglia come da un profondo letargo, per citare in giudizio chi ha omesso di informare sul pericolo gravissimo nel quale si incorre fumando sigarette, in grado di stroncare, solamente in Italia, 90.000 vite all'anno.

* Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica, 2° Facoltà di Medicina Università di Roma "La Sapienza"; presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione; presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia.

Introduzione

Ogni individuo è responsabile delle proprie azioni e, pertanto, le conseguenze del suo comportamento si riflettono *in primis* su di lui. In particolare, la responsabilità civile di un soggetto subentra quando il suo comportamento non è conforme ai doveri che la società impone al singolo al fine di garantire il “quieto vivere” della collettività.

Con il progresso tecnologico e lo sviluppo industriale della società moderna è aumentata la possibilità che si verifichino conseguenze dannose dovute all'utilizzo dei beni di consumo. Pertanto, una maggiore attenzione viene rivolta alla responsabilità del produttore soprattutto quando vengono lesi i diritti fondamentali della persona del consumatore, in particolare il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo.

Fra i beni di consumo la sigaretta è il tipico esempio di prodotto il cui utilizzo provoca danni alla salute dei consumatori.

Lo scopo di questo lavoro di tesi è proprio quello di valutare la possibilità di configurare una responsabilità civile del produttore di sigarette. Si è cercato di raggiungere questo obiettivo mediante uno studio che partisse dalla situazione attuale, fino a prevedere i possibili futuri sviluppi in materia. Inizialmente, dunque, è trattata l'evoluzione della responsabilità civile a partire dalle prime interpretazioni dell'articolo 2043 c.c. Sono in seguito analizzati, nell'ambito dell'articolo 2043, gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, nonché gli oneri probatori gravanti sia sul danneggiato, per ottenere una qualche forma di risarcimento, sia sul presunto danneggiante, per esentarsi dal pagamento di un indennizzo. Delle diverse tappe, attraverso le quali la responsabilità civile ha visto modificati i suoi confini, ne sono analizzate due in particolare: il danno alla persona e la responsabilità del produttore.

Lo studio sul danno alla persona evidenzia come, nel corso degli anni, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni alla salute si tramuti da un'analisi dell'eventuale diminuzione della capacità lavorativa, nell'individuazione del danno a prescindere da qualsiasi conseguenza patrimoniale sfavorevole.

L'orientamento interpretativo della responsabilità del produttore si è modificata in tre momenti principali: da una fase di sostanziale negazione del diritto del consumatore ad ottenere un risarcimento per le lesioni subite, si è passati a riconoscere la responsabilità extracontrattuale del produttore, fino a giungere all'adozione a livello comunitario di una disciplina specifica (la direttiva 85/374/CEE, recante norme sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi).

Nell'ambito dello studio delle tre fasi è evidenziato come i giudici italiani, reputando inadatti gli strumenti normativi di natura contrattuale e fino all'adozione della direttiva 85/374/CEE, abbiano fatto ricorso a delle forzature normative per poter assicurare un'adeguata tutela al consumatore.

La suindicata direttiva comunitaria, recepita in Italia dal d.P.R. 224/88, è stata esaminata sia attraverso il processo storico che ha condotto alla sua emanazione, sia nei suoi aspetti principali, basandosi sulle linee guida tracciate dalla Corte di Giustizia europea. Per una completa descrizione della politica comunitaria diretta alla tutela dei consumatori, si è inoltre illustrata la direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

L'analisi delle difficoltà di applicazione pratica della suddetta normativa europea, assume un particolare rilievo nell'ambito del settore produttivo delle sigarette. In quest'ultimo settore, infatti, i consumatori hanno le maggiori difficoltà di ottenere il risarcimento dei propri diritti danneggiati.

In particolare, l'attenzione è posta sui danni subiti da coloro i quali sono diretti consumatori di tabacco, cioè sui danni da fumo attivo. Nei riguardi, infatti, dei danni da fumo passivo, vale a dire dei danni patiti dai soggetti non fumatori esposti al fumo di altre persone, l'ordinamento italiano è dotato di apposite norme (l. n.3 del 2003, art. 51; art. 2087 c.c; d.lgs. n. 626 del 1994) che consentono ai soggetti lesi di avviare con successo un'azione giudiziaria.

Il nostro ordinamento, invece, non contiene alcuna normativa specifica a tutela dei fumatori danneggiati. Nonostante questa carenza normativa si è cercato di inquadrare una possibile responsabilità del produttore nell'ambito dapprima della disciplina codicistica sull'illecito civile e, successivamente, in quella del d.P.R. 224/88, in materia di prodotti difettosi.

Gli articoli del codice civile che vengono presi in riferimento sono l'art. 2043 c.c., responsabilità extracontrattuale, e l'art. 2050 c.c., responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose. Lo studio è affrontato confrontando l'opinione giurisprudenziale e dottrinale in materia, non trascurando dati statistici, studi scientifici, esperimenti di laboratorio e le esperienze provenienti dagli Stati Uniti, utili al fine di appurare l'esistenza dei requisiti necessari per l'applicabilità delle norme del codice civile su menzionate. Il riferimento, inoltre, alla responsabilità per i c.d. rischi da sviluppo crea una specie di collegamento con la successiva valutazione della possibilità di applicare la disciplina del d.P.R. 224/88 al settore produttivo delle sigarette. In particolar modo, dopo aver accertato l'ambito di applicazione della legge, si è cercato di

comprendere se il prodotto “sigaretta” possa essere giudicato difettoso, esaminando la possibilità di imputare la corrispondente responsabilità al produttore di sigarette. Tale valutazione è stata effettuata elaborando un’accurata analisi dell’art. 5 del d.P.R. 224/88, ovvero dei requisiti necessari affinché un prodotto possa definirsi difettoso, soffermandosi maggiormente sui cosiddetti difetti d’informazione. L’analisi, dunque, si è incentrata sulle uniche due informazioni elargite, attraverso la confezione del prodotto, dai produttori di sigarette nei confronti dei consumatori: gli avvertimenti circa la pericolosità del fumo e la quantità di nicotina e condensato presenti in ogni singola sigaretta. Al fine di poter valutare la completezza e la qualità di tali informazioni si è verificato: l’intelligibilità delle stesse informazioni tenendo presente il bacino di utenza del prodotto sigaretta; la composizione delle sigarette e l’efficacia delle *smoking machine*, ossia delle macchine impiegate per la misurazione del tenore di catrame e nicotina presenti in ogni singola sigaretta. L’applicazione teorica del d.P.R. 224/88 nei riguardi del prodotto sigaretta si conclude con una verifica delle possibili difese dei produttori di sigarette, nonché dei danni ritenuti risarcibili, valutando la possibilità dell’individuo di disporre della salute del proprio corpo e, dunque, di arrecare consapevolmente lesioni alla propria persona. Successivamente lo studio si incentra sulla possibile configurazione della responsabilità, sia contrattuale sia extracontrattuale, dell’A.A.M.S. (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani s.p.a.) alla luce delle recenti decisioni della Commissione Europea e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’attenzione, infine, è rivolta ai futuri cambiamenti, imposti dalla direttiva comunitaria 37/2001, in merito alla lavorazione, pubblicizzazione e vendita dei prodotti di tabacco.

Capitolo 1

Evoluzione della Responsabilità Civile

1.1 *La responsabilità civile*

Ogni atto umano ha come conseguenza la nascita di una responsabilità, l'uomo libero risponde del suo comportamento.

La responsabilità individuale è strettamente connessa al regime di libertà: maggiore è la libertà di cui si gode e più si dovrà rendere conto delle conseguenze del proprio agire, altrimenti non si parlerebbe più di libertà ma di arbitrio. Questo legame tra libertà e responsabilità costituisce le fondamenta su cui si edifica l'obbligo di rendere conto dei propri atti.

Altro fattore che influenza positivamente la domanda di assunzione di responsabilità è il tasso di sviluppo raggiunto dalla società civile. L'interesse verso le responsabilità di ciascun individuo sale con l'aumentare della percezione di diritti e doveri da parte della comunità.

In termini generali l'espressione responsabilità racchiude in sé il concetto di soggezione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta. Il responsabile è identificato in colui il quale subisce *in primis* le conseguenze di una sua azione o di una sua omissione. Al fine di configurare una responsabilità, però, quest'azione, od omissione, deve essere confliggente con la norma. Cosicché si parlerà di responsabilità morale, politica o giuridica in base alla natura, morale, politica o giuridica, della norma violata dal trasgressore. La differenza tra queste tre diverse figure di responsabilità risiede nel fatto che solo la responsabilità giuridica è una "responsabilità propria", rispetto alle altre, dette "responsabilità improprie", giacché solo in seguito alla violazione dell'obbligo giuridico scatta una sanzione correlativa a tale obbligo.

Un atto umano è illecito, e dunque idoneo a far sorgere una responsabilità civile del suo autore, nel momento in cui va a contrastare con quelli che sono i doveri imposti al singolo dalla convivenza sociale, sia nell'interesse superiore della collettività, sia al fine di tutelare i consociati stessi. Doveri che derivano dai cosiddetti "diritti primari" e che, anche se non appositamente previsti dalla legge, non possono essere disconosciuti perché volti a garantire il corretto comportamento degli uomini nei rapporti intersoggettivi e, di conseguenza, ad assicurare una loro armonica e ordinata convivenza. L'alta numerosità di tali doveri impedisce una loro elencazione¹.

La figura di responsabilità, disciplinata dall'art. 2043 c.c., secondo cui "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" trova in dottrina definizioni a volta a volta differenti a seconda del punto di vista adottato dall'interprete.

La responsabilità sarà, così, denominata **civile** se si vuol mettere in luce la reazione dell'ordinamento, conseguenza della violazione di norme poste a diretta tutela di interessi privati; **extracontrattuale**, per distinguerla da quella contrattuale dato che riguarda conflitti sorti tra persone non vincolate tra di loro da una precedente obbligazione o che comunque, qualora vi sia un contratto, non sono risolvibili all'interno della disciplina specifica; **aquiliana** per evidenziare l'origine storica dell'istituto; per **fatto (atto) illecito**, diversa cioè dalle ipotesi in cui l'imputazione oggettiva della responsabilità deriva dalla creazione di un rischio lecito nei confronti del quale il potenziale danneggiato non può adottare una reazione preventiva. L'attuale formulazione della norma è il frutto di un lungo processo di evoluzione avviato dalla *lex Aquilia de damno* proseguita lungo tappe fondamentali quali gli artt. 1382-1383, *Code Napoléon* e 1151-1152, c.c. del 1865².

Il vecchio codice, sulla scorta del *code civil* disponeva unicamente che "qualunque fatto dell'uomo che arreca danno all'altro, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno" (art. 1151), mentre il nuovo codice del 1942 introduce il requisito dell'ingiustizia del danno. La dottrina aveva sempre posto l'attenzione sulla condotta, e non sul danno per configurare l'antigiuridicità del fatto illecito; in altre parole per qualificare ingiusto il danno si riteneva necessario andare a verificare l'ingiustizia del comportamento che aveva prodotto il danno. Una valutazione che era effettuata tenendo presente il principio generale affermato nel nostro ordinamento, ovverosia l'obbligo generico del *neminem laedere*, espressione con la quale si indica l'insieme di doveri gravanti su ciascuno nel rispetto delle altrui situazioni giuridicamente tutelate. Questa convinzione dottrinale si era diffusa nonostante nei lavori preparatori si facesse menzione dell'introduzione, nell'art. 2043 c.c., del requisito dell'ingiustizia riferito al danno. Nella Relazione al Re, n. 267 si afferma che "perché il fatto doloso o colposo sia fonte di responsabilità occorre che esso produca un

¹ A.P. LETO, *Variazioni sulla responsabilità*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1994, pp.273 e ss.

² L. GAUDINO, *Gli interessi protetti nell'art. 2043 c.c.*, in P. CENDON (a cura di), *La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza*, Milano, 1994, pp.209 e ss.

danno ingiusto”. Questa precisazione è utile al fine di conferire chiarezza al contenuto della norma dell’art. 1151 c.c. del 1865 evidenziando la differenza intercorrente tra i concetti di colpa ed ingiustizia, poiché è necessario che il fatto o l’omissione, per costituire fonte di responsabilità, deve essere doloso o colposo, ossia imputabile, e allo stesso tempo deve comportare la lesione della sfera giuridica altrui. La sottolineatura della lesione dell’altrui sfera giuridica quale requisito essenziale del fatto illecito, però, passò inosservata e fu del tutto ignorata dalla dottrina la cui attenzione era probabilmente attratta da altre problematiche.

Discutendo invece, del carattere sanzionatorio dell’art. 2043 c.c., e cioè della natura del rimedio del risarcimento del danno, previsto come conseguenza dell’illecito, si affermò l’idea che il termine “danno”, in questo contesto legislativo, era da intendere come pregiudizio economico, misurabile in danaro.

In definitiva si era costruita una divisione normativa tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, gli uni rientranti nell’ambito della disciplina dell’art. 2043 c.c., gli altri in quello dell’art. 2059 c.c. Ciò spiega il trasferimento del carattere di ingiustizia dal danno al fatto, trasposizione operata in contrasto con quanto disposto dal codice civile. La dottrina riteneva, infatti, che il legislatore fosse incorso in un errore giuridico poiché un pregiudizio economico non può essere né giusto né ingiusto.

Oltre al mantenimento, per lungo tempo, di questa posizione dottrinale, cioè del mancato interessamento della modifica legislativa introdotta e valutata come erronea, la dottrina dominante mantiene salda la tradizione che si era dimostrata sempre non curante di identificare quali diritti dell’altrui sfera soggettiva godono di una tutela aquiliana, dando per scontato che solo i diritti soggettivi assoluti, qualora lesi, potessero dare luogo alla responsabilità civile.

L’idea si sviluppò già ai tempi del vecchio codice civile, quando si riteneva che il principio del *neminem laedere*, la cui violazione faceva scattare la responsabilità, racchiudesse tutta una serie di doveri previsti legislativamente a tutela dei diritti dei singoli. Poiché si sosteneva che i diritti relativi, in quanto tali, possono essere violati solamente dall’obbligato, la responsabilità civile non poteva che sorgere solo in seguito alla lesione dei diritti soggettivi assoluti³.

Le cose cambiano a partire dagli anni sessanta per il verificarsi di alcuni avvenimenti. Innanzitutto lo sviluppo economico ed industriale che ebbe come effetto collaterale l’incremento delle occasioni di danno. In seguito crebbe anche l’attenzione verso le ragioni del danneggiato e ciò anche per la maggiore valorizzazione dei principi costituzionali. Tutto ciò fece traballare le certezze della dottrina dominante sia in merito all’equazione tra danno ingiusto e diritto soggettivo assoluto, sia al riguardo della qualifica dell’art. 2043 c.c. come norma meramente sanzionatoria⁴.

In particolare sono due gli studi tendenti a chiarificare il significato del requisito d’ingiustizia applicato all’azione lesiva.

Il primo contributo restituì il carattere di norma primaria all’art. 2043 c.c. Non più quindi norma a carattere semplicemente sanzionatorio che necessita dell’intervento di un’altra norma dell’ordinamento per essere applicata. Questo risultato è ottenuto attraverso l’interpretazione del termine “ingiusto” non come “antigiuridico” (*contra ius*), ma nel senso di “non giustificato” (*non iure*)⁵. In tal caso il danno risarcibile è quel danno subito in virtù di un atto lesivo non autorizzato da una norma, vale a dire il danno arrecato senza una causa di giustificazione. Permane, in ogni modo, la costruzione tradizionale del dovere generale del *neminem laedere* attraverso il quale si garantisce una difesa a tutti gli interessi meritevoli di tutela, anche nel caso in cui il fatto lesivo non è previsto da una specifica norma proibitiva⁶.

Il secondo studio ha un duplice obiettivo, da un lato, superare l’idea che l’illecito racchiude in sé solo la tutela dei diritti soggettivi e, dall’altro, limitare la discrezionalità dell’interprete mediante valutazioni dell’ingiustizia desunte da fattispecie normative preventive o repressive di determinati comportamenti umani⁷. Si avvia, così, un processo di tipizzazione delle figure dell’illecito, ciascuna caratterizzata da una specifica ingiustizia.

A questi contributi, che mantenevano ferma l’idea di un’ingiustizia riferita al fatto piuttosto che al danno, si contrappone quella parte della dottrina convinta della necessità del carattere di clausola generale della responsabilità come strumento più idoneo a regolare una realtà sempre più dinamica. Si sostiene, dunque, l’idea dell’atipicità dei fatti illeciti, il carattere aperto della norma, lasciando alla discrezione del giudice la decisione di applicare o meno la norma alla fattispecie concreta⁸.

I punti saldi su cui insiste tale dottrina sono il riferimento del requisito dell’ingiustizia al danno anziché alla condotta e la pluralità di disposizioni generali in materia di responsabilità civile, non potendo esistere

³ G. VISINTINI, *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da F. GALGANO, Padova, 1987, pp. I e ss.

⁴ L. GAUDINO, *Gli interessi protetti nell’art. 2043 c.c.*, cit., pp. 209 e ss.

⁵ P. SCHLESINGER, *L’ingiustizia del danno nell’illecito civile*, in *Jus*, 1960, pp. 336 e ss.

⁶ G. VISINTINI, *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità*, cit., pp. I e ss.

⁷ R. SACCO, *L’ingiustizia di cui all’art. 2043*, in *Foro padano*, 1960, I, pp. 1420 e ss.

⁸ G. VISINTINI, *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità*, cit., pp. I e ss.

solamente l'art. 2043 c.c. che regola la materia, prevalendo, nella gerarchia delle fonti, le regole della Costituzione. In particolare viene in risalto, rispetto agli altri, l'art. 2 Cost., il quale attraverso l'imposizione a ciascuno di doveri di solidarietà economica, politica e sociale, consentirebbe la realizzazione di un sistema di solidarietà tale da garantire il risarcimento nel modo più ampio possibile, senza necessità, quindi di una previsione legislativa di ogni comportamento dannoso⁹.

In altre parole si ha l'affermazione del principio di atipicità dei fatti illeciti come più volte ha affermato la giurisprudenza, che in questo campo ha svolto un ruolo attivo di creazione del diritto¹⁰. Ciò è accaduto perché i giudici erano consapevoli che la disposizione dell'art. 2043 c.c. presenta la struttura della clausola generale, vale a dire di una tecnica legislativa incompleta che non prevede compiutamente una fattispecie astratta, ma detta soltanto una direttiva destinata a trovare applicazione nei vari casi concreti grazie ad una regola formulata dalla giurisprudenza. La conseguenza fu quella di una regola generale, qual è l'ingiustizia del danno, flessibile, adattabile ai vari mutamenti della realtà sociale ponendo grande attenzione ai valori costituzionali al fine di trovare i punti di riferimento in base ai quali prendere la decisione¹¹.

Nell'ambito di questa corrente rientrano coloro i quali sostengono l'estensione della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. a tutti i casi di lesioni di situazioni ed interessi giuridicamente rilevanti o, in ogni caso, meritevoli di tutela, nel rispetto dei caratteri principali dell'ordinamento giuridico. Si consolida sempre più il principio che non vi sono categorie precostituite di atti illeciti, dunque la responsabilità civile si configura come un sistema aperto o atipico opposto a quello chiuso o tipico in cui non sono previsti figure di illecito differenti da quelle espressamente contemplate in astratto dall'ordinamento¹².

In questo contesto l'espressione "danno ingiusto" assume il significato di lesione d'interesse, di violazione dell'obbligo generale di astenersi da ogni comportamento che possa recare danno ad altri individui, salvo che un tale comportamento sia manifestamente consentito dall'ordinamento. In altre parole il danno ingiusto è sia quello prodotto *contra ius* che quello prodotto *non iure*, in mancanza, cioè, di un precetto normativo che giustifichi un simile atteggiamento ed imponga al danneggiante di farsi carico del conseguente sacrificio¹³.

"Ingiustizia del danno", dunque, come criterio di selezione degli interessi meritevoli di tutela aquiliana.

Di conseguenza, secondo questa dottrina, l'attenzione dell'interprete deve essere diretta sul requisito dell'ingiustizia del danno più che sull'elemento soggettivo della colpa; si sposta così l'indagine dal comportamento illecito al fatto dannoso, che assume così la figura fondamentale della fattispecie.

In tale prospettiva dottrina e giurisprudenza hanno affermato che affinché nasca la responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. sono necessari:

- un atto illecito colposo o doloso;
- un danno;
- il nesso causale tra la colpa e il danno

in modo che non si può dare corso ad una condanna di risarcimento se manca uno di tali elementi¹⁴.

L'articolo 2043 c.c. configura, infatti, una fattispecie complessa che non si realizza fintanto che non si verificano tutti e tre gli elementi prescritti, che sono dunque requisiti cumulativi e non alternativi. Ciò che causa l'insorgere dell'obbligo di risarcire il danno, quindi, è il compimento di un fatto illecito cui si collega, tramite nesso causale, la produzione di un ingiusto danno.

Dell'elemento oggettivo del fatto illecito, danno ingiusto, già si è trattato in precedenza. Ora si passa ad analizzare l'elemento soggettivo della fattispecie in esame, ovvero la imputabilità del danno attraverso il criterio della colpevolezza.

In materia di responsabilità civile la condotta umana è rilevante nel momento in cui risulta essere antiggiuridica, vale a dire caratterizzata dalla colpevolezza del suo autore, non potendo prescindere, se non in casi specificatamente determinati, dal dolo o dalla colpa. Il codice civile, a differenza del codice penale, non contiene una definizione né della colpa né del dolo; la giurisprudenza, perciò, prende come riferimento normativo, particolarmente per quanto si riferisce alla colpa, l'art. 43 c.p. affermando che essa consiste in

⁹ A.P. LETO, *Variazioni sulla responsabilità*, cit., pp.273 e ss.

¹⁰ Cass., 15 settembre 1964, n.2384, in *Repertorio Foro italiano*, 1965, voce Responsabilità civile, c.2553, n.62; Cass., 30 dicembre 1969, n.4058, in *Repertorio Foro italiano*, 1970, voce Responsabilità civile, c.2080, n.187.

¹¹ C. MAGLIONE, *Dei fatti illeciti*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e giurisprudenza*, Libro IV, Napoli, 1991, pp.1731 e ss.

¹² F. GALGANO, *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, in *Contratto e impresa*, 1985, pp.7 e ss.; G. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967, pp.3 e ss.; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, pp.139 e ss.

¹³ L. GAUDINO, *Gli interessi protetti nell'art. 2043 c.c.*, cit., pp.209 e ss.

¹⁴ Cass., 3 febbraio 1995, n.302, in *Repertorio Foro italiano*, 1995, voce Responsabilità civile, c.19655, nn. 67, 71, 79.

una negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di specifiche regole di condotta. La giurisprudenza, dunque, nonostante le critiche, tende ad affermare l'unitarietà della nozione di colpa civile e penale¹⁵.

Analizzando l'indirizzo nella giurisprudenza si rileva che la colpa è valutata in conformità a criteri tipici, in altre parole per accertare se vi è o meno una colpa del soggetto agente si rapporta la sua condotta a quella che avrebbe mantenuto, nelle medesime condizioni, un soggetto astratto, il cosiddetto "buon padre di famiglia", art. 1176 c.c. Cosicché non si ha colpa qualora la condotta del soggetto agente è la condotta da lui esigibile, vale a dire quella del buon padre di famiglia. Assumono in tal modo rilevanza le qualità individuali possedute dal soggetto agente come, ad esempio, l'età, il grado di scolarizzazione, la salute, poiché queste qualità definiscono la categoria di appartenenza del soggetto e ciascuna categoria ha un modello tipico cui il giudice deve far riferimento per accertare l'esistenza o meno della colpa nel caso concreto. L'identificazione dell'uomo tipico non si può realizzare *ex ante*, giacché su questo concetto possono influire diversi fattori quali il disposto normativo, l'esperienza e le consuetudini del giudice, i dati statistici, per questo alle volte l'uomo tipo è rappresentato dall'uomo medio altre volte dall'uomo normale.

Da una responsabilità per colpa si differenzia la responsabilità per dolo, poiché diverso è il ruolo svolto dalla volontà del soggetto agente. La responsabilità per colpa, infatti, si caratterizza per una mancanza della volontà del soggetto agente di procurare danni ad altri, allorché mantiene coscientemente un comportamento che sia causa di un evento lesivo per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di regole o norme di condotta¹⁶. Il danneggiante, cioè, deve rispondere della mancata adozione di tutte quelle cure e cautele che devono caratterizzare i comportamenti che ciascuno mantiene nell'ambito dei rapporti sociali, tenuto sempre conto delle concrete circostanze in cui il soggetto viene a trovarsi¹⁷. Nella responsabilità per dolo, invece, la volontà è l'elemento principale poiché è proprio l'intenzione di porre in essere un atteggiamento lesivo che fa sorgere questo tipo di responsabilità; il soggetto agente è consapevole che la sua condotta produrrà un danno all'altrui diritto¹⁸.

La differenza tra dolo e colpa è rilevante sotto un duplice profilo. Il primo aspetto concerne la configurabilità della responsabilità, poiché vi sono situazioni in cui il dolo è requisito essenziale per far sorgere l'obbligo risarcitorio; il secondo riguarda, invece, l'entità del risarcimento, dato che in caso di dolo, talvolta, si può delineare un carico risarcitorio più gravoso rispetto a quello che si avrebbe in presenza di mera negligenza.

Nell'ambito dell'elemento della colpa ulteriore distinzione è elaborata dalla giurisprudenza in relazione ad una differente graduazione della colpa medesima. Si distingue, infatti, tra *culpa lata* e *culpa levissima*. La prima è imputabile a colui il quale mantiene un comportamento così imprudente da essere in contrasto non solo con la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche con un livello di diligenza minimo osservato da tutti¹⁹. La seconda, la *culpa levissima*, interviene solamente nelle ipotesi eccezionali della responsabilità per esercizio di attività pericolose e da circolazione di veicoli e non ha, dunque, il carattere di regola generale. Questa distinzione, però, non ha alcuna rilevanza ai fini del risarcimento del danno²⁰.

Di recente ampie critiche sono state rivolte al principio della colpa come criterio generale d'imputazione della responsabilità.

Parte della dottrina ritiene, infatti, che l'elemento soggettivo della colpa non deve essere l'unico criterio utile per imputare un determinato comportamento dannoso ad un soggetto²¹. Al contrario, la colpa deve essere affiancata da altri criteri in maniera tale da formare un sistema articolato. La formazione di questo sistema è perseguita dalla dottrina più recente attraverso un'interpretazione al passo con i tempi dell'art. 2043 c.c. che individua, nell'ambito della stessa norma, oltre la previsione della colpa, quale criterio d'imputazione, anche la previsione di una clausola generale di responsabilità consistente nel reputare risarcibile ogni danno ingiusto. Si pone in primo piano la posizione del danneggiato e non più quella del danneggiante. È l'ingiustizia, riferita al danno e non più alla condotta, il criterio cui riferirsi per riconoscere fra le diverse situazioni dannose quelle risarcibili²². Si cerca in tal modo di tralasciare la funzione sanzionatoria, tipica del sistema della colpa, per portare in primo piano la funzione riparatoria, reintegratrice dalla situazione lesa²³.

¹⁵ Cass., 23 gennaio 1954, n.161, in *Repertorio Foro italiano*, 1954, n.161, voce Responsabilità civile, c.2227, n.59; Cass., 20 settembre 1961, n.2017, in *Repertorio Foro italiano*, 1961, voce Giudizio, c.1052, n.50.

¹⁶ Cass., 17 dicembre 1973, n.3420, in *Repertorio Foro italiano*, 1973, voce Responsabilità civile, c.2226, n.75.

¹⁷ Corte d'Appello di Milano, 9 luglio 1974, in *Repertorio Foro italiano*, 1975, voce Responsabilità civile, c.2416, n.42.

¹⁸ Cass., 30 giugno 1954, n.2244, in *Repertorio Foro italiano*, 1954, voce Acque pubbliche e private, c.20, n.68; Cass., sez. un., 24 giugno 1961, n.1520, in *Repertorio Foro italiano*, 1961, voce Responsabilità civile, c.2208, n.55.

¹⁹ Corte d'Appello di Roma, 22 ottobre 1979, in *Repertorio Foro italiano*, 1980, voce Responsabilità civile, c.2339, n.56; Cass., 29 ottobre 1970, n.2260, in *Repertorio Foro italiano*, 1971, voce Responsabilità civile, c.2537, nn. 89-91.

²⁰ Cass., 9 ottobre 1971, n.2821, in *Repertorio Foro italiano*, 1971, voce Responsabilità civile, c.2536, n.85; Pret. Taranto, 22 maggio 1986, in *Repertorio Foro italiano*, 1987, voce Responsabilità civile, c.2913, n.66.

²¹ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, cit., pp. 139 e ss.

²² G. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, cit., pp. 3 e ss.

²³ C. MAGLIONE, *Dei fatti illeciti*, cit., pp.1731 e ss.

Affinché nasca la responsabilità prevista dalla fattispecie in esame è necessario che sussista un nesso causale, ossia un nesso di causa effetto, intercorrente tra azione od omissione e danno. Solo così si potrà condannare il danneggiante all'obbligo di risarcimento dei danni causati con il suo atteggiamento. Il nesso di causalità, in linea generale, è accertato in base al principio dell'adeguatezza causale secondo il quale si possono ricondurre al comportamento di una persona tutti quegli eventi che, in un dato momento storico, secondo lo stato della scienza e della tecnica, sono ritenuti normali conseguenze di quel comportamento²⁴.

L'indirizzo seguito dalla Corte Suprema nel valutare il nesso causale tra un comportamento umano ed un determinato evento è quello di confrontare le conseguenze che, in base ad un giudizio di probabilità elaborato *ex ante*, quell'atteggiamento era idoneo a produrre e le conseguenze che effettivamente si sono realizzate²⁵. Più specificatamente, il nesso causale interviene nel momento in cui vi è non solo un rapporto di sequenza tra l'antecedente, comportamento colposo, e dato consequenziale, evento dannoso, ma tale sequenza deve essere costante secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento lesivo è da considerarsi una normale conseguenza di quel dato comportamento²⁶. La domanda di condanna generica al risarcimento, dunque, avrà un esito positivo allorché si sarà dimostrata la potenzialità lesiva del fatto posto in essere dal soggetto agente. Questa dimostrazione potrà essere realizzata, anche in via preventiva, attraverso l'utilizzo della probabilità statistica senza pregiudizio su di un successivo accertamento dell'entità reale di tali conseguenze nel momento in cui si dovrà procedere a liquidare il danno.

Qualora vi siano più cause in astratto idonee alla produzione dell'evento sarà compito del giudice accertare quale sia stata in concreto a determinare la situazione lesiva ed escludere così la rilevanza giuridica delle altre.

Il danneggiante, per essere esentato da una sua responsabilità civile e di conseguenza essere esente dall'obbligo di risarcire i danni, dovrà dimostrare, a sua volta, che la situazione dannosa, nel caso di specie, si sarebbe verificata ugualmente anche in assenza del suo comportamento, antecedente alla situazione medesima, o che in ogni caso le conseguenze negative del suo agire non erano né prevedibili né evitabili. In quest'ultimo caso il rapporto di causalità viene meno perché interrotto dal sopraggiungere di un caso fortuito. Per causa sopravvenuta, sufficiente a causare l'evento, deve intendersi quell'indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di lui²⁷. L'assenza del nesso causale, quindi, si può rilevare anche nel caso in cui il comportamento del danneggiato, inserendosi nella successione dei fatti, abbia spezzato il collegamento tra danno e comportamento dell'autore dell'illecito, che perde così efficacia causale e diventa giuridicamente irrilevante. Questo accade, però, solo quando il comportamento del soggetto leso possa essere ritenuto causa unica, sufficiente ed esclusiva dell'evento dannoso, nonostante la colpevolezza del soggetto agente. Quando, invece, il danneggiante pone in essere colpevolmente una situazione di pericolo, senza la quale l'evento lesivo non si sarebbe prodotto, allora non sussiste interruzione del nesso causale, ma concorso di colpa, poiché l'azione imprudente del danneggiato si inserisce in una situazione di potenzialità dannosa creata dal comportamento colposo del terzo²⁸.

L'evento dannoso non può essere causato solamente da un fatto ma anche da un'omissione allorché l'omittente viola un obbligo giuridico di impedire l'evento²⁹. Il concetto di omissione molte volte è chiamato in causa in maniera erronea ed equivoca. Ad esempio sono qualificati come inerzia comportamenti positivi intaccati da imprudenza, negligenza o imperizia, cioè circostanze nelle quali l'agente nello svolgere un'attività manca di quegli accorgimenti indispensabili al fine di eludere la possibilità che l'evento si verifichi³⁰.

L'azione prevista dall'art. 2043 c.c. va promossa dal soggetto passivo, vale a dire da colui che subisce il danno, la lesione di un suo diritto giuridicamente tutelato. Problemi sorgono nell'ipotesi di morte del soggetto in seguito all'evento dannoso. L'azione, in tal caso, sarà promossa dai parenti della persona deceduta, contro il terzo responsabile, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del loro familiare.

²⁴ P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2000, II ed, pp. 607 e ss.

²⁵ Cass., 27 novembre 1973, n.3243, in *Repertorio Foro italiano*, 1973, voce Responsabilità civile, c.2224, n.56; Cass., 3 giugno 1980, n.3622, in *Repertorio Foro italiano*, 1980, voce Responsabilità civile, c.2339, n.53; Cass., 20 dicembre 1986, n.7801, in *Repertorio Foro italiano*, 1986, voce Responsabilità civile, c.2789, n.68.

²⁶ Cass., 15 ottobre 1971, n.2918, in *Repertorio Foro italiano*, 1971, voce Responsabilità civile, c.2534, n.66.

²⁷ Cass., 29 ottobre 1971, n.3070, in *Repertorio Foro italiano*, 1971, voce Responsabilità civile, c.2534, nn.64-65.

²⁸ Cass., 15 ottobre 1960, n.2764, in *Repertorio Foro italiano*, 1960, voce Responsabilità civile, c.2254, nn.113-114; Cass., 29 luglio 1967, n.2027, in *Repertorio Foro italiano*, 1967, voce Responsabilità civile, c.2173, nn.94-95; Cass., 6 maggio 1978, n.2189, in *Repertorio Foro italiano*, 1978, voce Responsabilità civile, c.2258, n.92.

²⁹ C. MAGLIONE, *Dei fatti illeciti*, cit., pp.1731 e ss.

³⁰ L. GAUDINO, *Gli interessi protetti nell'art. 2043 c.c.*, cit., pp.209 e ss.

La finalità di una simile azione, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, è quella di tutelare un diritto proprio dei parenti e non di un diritto del congiunto trasmesso a titolo ereditario³¹. In alcune decisioni al fine di stabilire se sussiste legittimazione *iure proprio* oppure *iure successionis*, si distingue tra i casi di morte istantanea e quelli in cui la morte avviene in un tempo successivo all'accadimento del danno³². Tale distinzione è tuttavia criticata perché ritenuta infondata³³. La Cassazione³⁴, invece, ha stabilito che nell'ipotesi di persona deceduta a causa di un preteso fatto illecito altrui, i parenti possono chiedere il risarcimento dei danni agendo *iure proprio* o *iure ereditario*, ed il giudice di merito dovrà stabilire se, nel caso posto al suo esame, interviene l'una o l'altra ipotesi, o il cumulo di entrambe.

Affinché l'azione abbia buon esito, il danneggiato dovrà provare l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile. In particolare, per quanto riguarda la prova della colpa, se da una parte il compito di colui che promuove l'azione è reso più difficile dall'impossibilità di desumere la colpa dalla semplice materialità del fatto produttivo del danno, dall'altra è semplificata dal fatto che il giudice può accertare tale prova anche in via presuntiva, basandosi su risultanze acquisite al processo³⁵. Il giudice, infatti, non è obbligato ad appurare l'esistenza della colpa dal materiale probatorio presentato dall'attore. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito si risolve in un giudizio di fatto che, se immune da errori di diritto e da vizi di logica, si sottrae al sindacato di legittimità³⁶.

A questo regime probatorio il legislatore ha posto delle eccezioni. Il codice civile, difatti, prevede fattispecie in cui è presunto il nesso di causalità tra danno e comportamento di determinate persone individuate in base alla posizione da loro occupata. Sono articoli (2047-2054) che disciplinano figure speciali di responsabilità dove vi è un'imputazione oggettiva dell'evento alla persona.

Le ragioni di una tale presunzione di colpa risiedono nell'alta probabilità che il comportamento delle persone, indicate come responsabili, non sia stato idoneo ad evitare la situazione dannosa.

Esiste, in ogni modo, una prova che, se fornita, libera i presunti responsabili. Essa consiste nel dimostrare di aver tenuto un comportamento idoneo ad evitare l'evento, cioè in linea con le norme in materia ed improntato ai caratteri di diligenza e prudenza. Se questa prova però non è raggiunta la persona ritenuta responsabile risponde dell'evento dannoso. Il regime probatorio cambia secondo le varie situazioni previste dalla legge. Così, ad esempio, l'articolo 2050 c.c., che titola "responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa", imputa a carico del danneggiato l'onere di provare la mera connessione del fatto dannoso con l'attività svolta, mentre nulla egli deve dimostrare circa il comportamento del responsabile. La prova liberatoria dell' esercente l'attività pericolosa (danneggiante), invece, diventa più complessa, poichè egli deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per impedire il danno.

Quest'esempio mette in luce la volontà del legislatore di disciplinare la prova liberatoria del responsabile e di creare di conseguenza modelli di comportamento in termini di diligenza cui gli individui si devono conformare per evitare di essere ritenuti responsabili di determinati eventi dannosi³⁷.

Il giudizio di responsabilità è spesso rappresentato, dal punto di vista formale, come il risultato della sommatoria di singole valutazioni sull'esistenza di ciascun elemento dell'illecito. In altre parole la condanna risarcitoria è sovente concepita come l'esito finale del confronto tra fattispecie prevista in astratto e fattispecie verificatasi in concreto. Una soluzione, dunque, favorevole al danneggiato si avrebbe solo quando nel caso concreto intervengono tutti gli elementi, fatto, nesso causale, danno ingiusto, colpevolezza, previsti dalla norma³⁸.

La realtà è ben diversa. La decisione finale è il frutto non di un processo lineare, ma di una valutazione complessiva degli elementi che si verificano in concreto, ponendo attenzione anche a quelle che sono le loro reciproche influenze ed interconnessioni³⁹.

In conclusione si può pensare alla responsabilità civile come una realtà in continua espansione. Aumenta, negli ultimi tempi, il numero degli interessi che rientrano nell'area protettiva dello strumento aquiliano, infatti, oltre agli interessi tradizionalmente protetti assumono rilevanza anche interessi che in precedenza non

³¹ Cass., 21 luglio 1969, n.2715, in *Repertorio Foro italiano*, 1969, voce Responsabilità civile, c.2388, n.166; Cass., 4 gennaio 1977, n.22, in *Repertorio Foro italiano*, 1977, voce Responsabilità civile, c.2352, nn.45-46.

³² Cass., 15 settembre 1970, n.1433, in *Repertorio Foro italiano*, 1970, voce Responsabilità civile, c.2081, n.198.

³³ G. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, cit., pp. 201 e ss.

³⁴ Cass., 6 gennaio 1983, n.75, in *Repertorio Foro italiano*, 1983, voce Responsabilità civile, c. 2783, n. 80.

³⁵ Cass., 17 aprile 1972, n.1227, in *Repertorio Foro italiano*, 1972, voce Responsabilità civile, c. 2424, n. 78; Cass., 3 febbraio 1975, n.399, in *Repertorio Foro italiano*, 1975, voce Responsabilità civile, c. 2416, n. 39; Cass., 17 luglio 1979, n.4192, in *Repertorio Foro italiano*, 1979, voce Responsabilità civile, c. 2271, n. 77; Cass., 28 ottobre 1980, n.5795, in *Repertorio Foro italiano*, 1980, voce Responsabilità civile, c. 2340, n. 67.

³⁶ C. MAGLIONE, *Dei fatti illeciti*, cit., pp.1731 e ss.

³⁷ P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 607 e ss.

³⁸ Per tutti v., ad esempio, G. ALPA e M. BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1980, II ed., I, pp. 101 e ss.

³⁹ L. GAUDINO, *Gli interessi protetti nell'art. 2043 c.c.*, cit., pp.209 e ss.

erano presi in considerazione. Di conseguenza aumenta anche il numero di danni ritenuti risarcibili. Il limite della risarcibilità dei soli diritti soggettivi assoluti è difatti superato al fine di poter reintegrare anche i diritti soggettivi relativi nonché il danno biologico.

Il processo evolutivo del sistema di responsabilità civile trae la sua linfa non solo nel superamento della colpa quale criterio tradizionale d'imputazione della responsabilità e conseguente avanzamento della cosiddetta responsabilità oggettiva, ma anche nell'individuazione di nuove figure dell'illecito. Si cerca in tal modo di porre le basi affinché possa sorgere un sistema che garantisca il risarcimento dei danni nel maggior numero possibile di casi, grazie anche all'intervento del legislatore. Si moltiplicano, invero, le leggi speciali volte ad estendere il precetto ad altre ipotesi o comunque dirette a disciplinare settori abbastanza conflittuali, come ad esempio il danno ambientale o la responsabilità del produttore.

Nell'ambito di questo sviluppo legislativo, dunque, l'individuo è chiamato sempre più spesso a rendere conto del suo comportamento, indipendentemente da una sua colpa. Responsabilità oggettiva che è ritenuta lo strumento più idoneo per garantire più efficacemente i diritti fondamentali di ciascun individuo sanciti dalla Costituzione, come ad esempio il diritto alla salute disposto dall'art. 32 della Carta fondamentale.

Un'efficiente operosità dell'istituto della responsabilità civile è garantita oltre che da un sistema di controlli idonei ed efficaci, in maniera tale che la responsabilità possa dirsi effettiva, anche dalla presa di coscienza di ciascuna persona del carattere basilare che assume la regola all'interno di una comunità, e quindi dalla loro consapevolezza che ciascuno gode sì dei diritti ai quali, però, corrispondono altrettanti doveri.

La parola civiltà, con la quale si qualifica una società, infatti, non ha altro significato se non quello di indicare il comportamento corretto dei membri del corpo sociale, i quali agiscono tenendo ben presente i limiti dei propri diritti o comunque operano responsabilmente⁴⁰.

1.2 Il danno alla persona

I diritti fondamentali della persona trovano tutela nel nostro ordinamento; tutela che si esprime con particolare forza nei confronti di chi pone in essere atti lesivi dell'integrità fisica o psichica di un individuo. Questi atti lesivi rientrano nell'ampia categoria di "danno alla persona" nella quale sono ricompresi sia i danni riflessi, cioè i danni sofferti dai parenti della vittima principale delle lesioni, sia i danni che, pur non derivando da una lesione all'integrità psichica o fisica, hanno ripercussioni sfavorevoli sulla salute dell'individuo, come ad esempio il danno da immissioni rumorose, il danno da vacanza rovinata, il danno da lesione del diritto alla salubrità ambientale. Il danno causato alla salute di una persona può produrre conseguenze sia pecuniarie, sia riguardanti la sfera non patrimoniale dell'individuo. Nel primo caso si parlerà di danni patrimoniali, come ad esempio pagamenti in denaro volti a reintegrare le spese mediche sostenute, i mancati guadagni, le perdite di opportunità lavorative con i connessi effetti negativi sul reddito futuro della persona lesa. Nella seconda ipotesi, invece, si tratterà di danni non patrimoniali, che racchiudono in sé tre importanti figure di danno: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. La distinzione tra i due tipi di danno è fondamentale, poiché mentre le domande di risarcimento dei danni patrimoniali hanno sempre avuto esito positivo, lo stesso non può dirsi per i danni non patrimoniali. Fino agli albori del XIX secolo nessuna attenzione era prestata ai danni alla persona, poiché i danni considerati risarcibili erano solo quelli stimabili economicamente, quelli cioè che causavano pregiudizi economici. Solamente nel corso del 1800 in alcuni Paesi, tra i quali l'Italia e l'Inghilterra, le corti iniziarono a risarcire il danno morale, anche se la liquidazione del danno era effettuata utilizzando parametri prettamente patrimoniali. Nei primi anni del secolo appena trascorso si poteva ancora riscontrare un atteggiamento, sia della giurisprudenza che della dottrina, piuttosto rigido nei confronti dei danni non patrimoniali. La decisione di negare la risarcibilità di quest'ultimi era adottata per ragioni di immoralità del fatto di lenire un dolore attraverso un compenso in denaro, nonché per motivi di difficoltà notevoli riscontrabili sia nel dimostrare il danno subito, sia nel quantificare in termini monetari il risarcimento dovuto. Queste posizioni restrittive nei confronti del danno non patrimoniale finirono con l'influenzare il legislatore del 1942, che, nell'ambito dell'art. 2059 c.c., confina il risarcimento dei danni non patrimoniali nei soli casi previsti dalla legge, ossia nelle ipotesi di reato. La preoccupazione principale del legislatore non era certamente la tutela della persona, infatti, la funzione svolta dal danno non patrimoniale era di natura sanzionatoria. La disposizione legislativa contenuta nell'art. 2059 c.c. pose un freno al processo evolutivo del danno alla persona per un periodo di tempo abbastanza lungo da provocare l'arretratezza dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei per quel che concerne il sistema risarcitorio⁴¹.

⁴⁰ A.P. LETO, *Variazioni sulla responsabilità*, cit., pp.273 e ss.

⁴¹ M. BONA, *Il danno alla persona: ambito, riferimenti normativi e documenti europei*, in P.G. MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, 2001, pp.3 e ss.

L'anomalia di questo sistema derivava, per prima cosa, dal fatto che il diritto al risarcimento era negato sia quando l'illecito non integrava gli estremi del reato, sia quando, pur astrattamente ricorrendo gli estremi del reato, la responsabilità del danneggiante era rilevata non in concreto, ma in base alla presunzione di legge. Inoltre, all'interno delle ipotesi di reato, la liquidazione del danno era legata ad elementi economici, poiché il danno era risarcibile solo se causava una riduzione della capacità lavorativa del soggetto. In molti casi, perciò, non era possibile configurare un risarcimento al soggetto danneggiato. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il leso non percepiva reddito, perché minore o pensionato, od ancora all'ipotesi in cui il danneggiato continuava a svolgere la propria attività lavorativa utilizzando, però, maggiori energie rispetto a prima e, dunque, provando una minor sensazione di benessere. In altre parole non si considerava il danno alla persona come una categoria autonoma e distinta sia dal danno patrimoniale sia da quello morale. Il diritto al risarcimento era fortemente legato ad una riduzione dei redditi percepiti dal danneggiato, riduzione che molte volte non si realizzava, poiché non tutte le lesioni alla persona hanno conseguenze sulla capacità di produrre reddito. Al fine di garantire una maggior tutela della persona umana giurisprudenza e dottrina, a partire dagli anni '50, concepirono una serie di tentativi per aggirare il sistema risarcitorio tradizionale che si concretizzarono nell'adozione di nuove e diverse figure di danno, quali il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla capacità lavorativa generica e il danno alla vita sessuale. Queste furono delle vere e proprie finzioni giuridiche che agevolarono la posizione del danneggiato, dato che egli doveva solo dimostrare l'esistenza delle lesioni affinché il giudice potesse ritenere in *re ipsa* la diminuzione del reddito futuro ed accordare il risarcimento. Nonostante questi espedienti adoperati dai giudici, le tecniche di liquidazione del risarcimento del danno alla salute erano inadeguate e compromesse da numerosi inconvenienti, tra cui il più importante era costituito dal fatto che lesioni della medesima entità erano liquidate in diverso modo. Questo accadeva sia perché la liquidazione era sempre ancorata al reddito del danneggiato, e sia perché nel momento in cui il soggetto leso non percepiva alcun reddito, la liquidazione avveniva in base al reddito che avrebbe verosimilmente prodotto in futuro, tenuto conto di una serie di elementi quali gli studi compiuti e l'ambiente sociale di provenienza. Un esempio dell'impiego di quest'ultima tecnica liquidatoria è il "caso Gennarino"⁴² che subì molteplici critiche da parte dell'opinione pubblica. In quella sentenza il Tribunale di Milano ritenne il figlio di un manovale avrebbe svolto in futuro la stessa attività lavorativa del padre⁴³.

Nell'ambito di questo contesto volto a superare il sistema tradizionale di risarcimento, la Cassazione affermò che "l'insussistenza di un effettivo pregiudizio alla capacità di guadagno non poteva comunque pregiudicare il diritto all'integrità psicofisica, essendo l'eventuale mancato guadagno un fattore del tutto contingente ed estraneo"⁴⁴. Tempo prima la Corte d'Appello di Torino⁴⁵ riconobbe l'autonomia del danno all'integrità psicofisica rispetto alle conseguenze patrimoniali, decidendo che il reddito lavorativo altro non è che un parametro. Questo cambiamento di direzione, auspicato anche dalla medicina legale che già da tempo aveva elaborato la categoria del danno biologico, trovò il suo momento culminante nel 1974 quando il Tribunale di Genova⁴⁶ ammise la risarcibilità del danno biologico. Lo scopo del Tribunale era quello di evidenziare l'autonomia del danno biologico rispetto alle conseguenze patrimoniali della lesione, e di conseguenza quello di superare il sistema tradizionale di liquidazione fondato su parametri reddituali⁴⁷.

Il Tribunale di Genova, prima di tutto, contestò la costruzione del sistema risarcitorio che vedeva da una parte i danni patrimoniali, risarciti in base all'art. 2043 c.c., e dall'altra i danni non patrimoniali, risarciti in base all'art. 2059 c.c. I giudici, infatti, evidenziarono come l'efficacia normativa dell'art. 2043 c.c. non si riduceva ai soli danni patrimoniali, dato che nella disposizione si fa riferimento ai danni ingiusti, e che l'art. 2059 c.c. doveva essere interpretato restrittivamente. Il Tribunale genovese dapprima affermò il principio in base al quale la categoria dei danni non patrimoniali non è costituita solamente dai danni morali, e poi illustrò come l'espressione "danno non patrimoniale" era stata adoperata dal legislatore in altre tre norme codicistiche (art. 89 c.p.c., 185 c.p. e 598 c.p.), oltre all'art. 2059 c.c., ed in tutte e tre queste norme questa espressione faceva riferimento ai soli danni morali, ragion per cui il termine "danno non patrimoniale" doveva essere delimitato al solo danno morale in senso stretto, ai soli patemi d'animo. Ricadrebbero, perciò, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. i danni non patrimoniali diversi da quelli morali. In seguito a queste considerazioni e facendo riferimento all'art. 32 della Costituzione, il Tribunale di Genova qualificò il danno biologico come danno ingiusto e, dunque, risarcibile *ex art.* 2043 c.c. Questo tipo di danno era espressamente definito "extrapatrimoniale" per differenziarlo sia dal danno morale sia dal danno

⁴² Trib. Milano, 18 gennaio 1971, in *Giurisprudenza di merito*, 1971, pp.210 e ss.

⁴³ M. ROSSETTI, *Il danno da lesione della salute*, Padova, 2001.

⁴⁴ Cass., 16 dicembre 1968, n.4004, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1969, pp.446 e ss.

⁴⁵ App. Torino, 8 maggio 1968, in *Archivio della responsabilità civile*, 1969, pp.110 e ss.

⁴⁶ Trib. Genova, 25 maggio 1974, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1975, pp.416 e ss.

⁴⁷ M. BONA, *Il danno alla persona: ambito, riferimenti normativi e documenti europei*, cit., pp.3 e ss.

patrimoniale. Successivamente, infatti, i giudici distinsero le conseguenze patrimoniali dell'evento lesivo e la lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, da "liquidarsi in termini esattamente uguali per tutte le persone, salvo a tener conto delle rispettive età". Il danno biologico fu, dunque, liquidato utilizzando il parametro del reddito medio pro capite. La decisione adottata dal Tribunale genovese non trovò, nell'immediato, l'unanimità dei consensi né nella giurisprudenza né nella dottrina. La principale critica fu il rifiuto dell'autonoma risarcibilità del danno biologico, critica fondata essenzialmente sull'inammissibilità della creazione di un terzo genere di danno e sull'impossibilità di liquidare il danno biologico, non potendo valutare economicamente il valore "uomo" in quanto tale⁴⁸.

Solo nel 1979 le corti intrapresero un percorso diretto all'affermazione definitiva del danno biologico. Così ha fatto il Tribunale di Pisa⁴⁹ che affermò la risarcibilità del danno alla salute. I giudici sottolinearono la necessità di distinguere, nell'ambito dei danni alla persona, i danni che influiscono sul reddito di lavoro del danneggiato da quelli che nessuna incidenza hanno sul guadagno lavorativo del soggetto leso. In particolare, il riconoscimento del risarcimento dei danni alla salute in via autonoma era conseguenza naturale di una corretta interpretazione dell'art. 32, 1° comma, della Costituzione, in relazione agli art. 2, 3 e 41, 2° comma. Il Tribunale di Pisa, a differenza di quello di Genova, procedette alla liquidazione del danno attraverso il criterio equitativo. Anche la Corte Costituzionale⁵⁰ diede il suo contributo mediante la configurazione del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, "come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti privati" e, dunque, la conseguente ammissione di risarcibilità di tutti "gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza o conseguenza". Gli anni ottanta si contraddistinsero per le numerose decisioni della Cassazione in materia di danni alla salute. Nel 1981 è emessa una prima sentenza in cui la Suprema Corte⁵¹ considera risarcibile il danno biologico, indipendentemente dalla produzione o meno di conseguenze negative sulla capacità di produrre reddito, e ciò in quanto il bene salute, tutelato in via diretta dall'art. 32 Cost., deve trovare tutela anche risarcitoria⁵².

La Suprema Corte con tale pronuncia seguì l'orientamento adottato otto anni prima dal Tribunale di Genova che si può sintetizzare nei seguenti tre punti:

- 1) il diritto alla salute è diritto soggettivo perfetto;
- 2) la lesione di un tale diritto riceve tutela dall'art. 32 Cost., che è norma precettiva;
- 3) il risarcimento del danno alla salute è dovuto a prescindere da ciò che accade alla capacità di produrre reddito.

Un consolidamento del nuovo modello risarcitorio si ebbe due anni più tardi quando la Cassazione⁵³ ebbe modo di affermare che il bene alla salute è oggetto di un autonomo diritto primario e assoluto. Qualora si verifici una lesione alla persona il risarcimento deve tener conto anche del danno biologico, ovverosia della perdita dell'integrità psicofisica della persona in sé considerata, incidente direttamente sul "valore uomo" nella sua concreta dimensione, "valore che non è riconducibile alla sola attitudine a produrre ricchezza, ma è collegato alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto". Dopo tale pronuncia non fu più possibile mettere in discussione l'autonomia del risarcimento al danno alla salute. Una volta che si era riconosciuto il danno biologico, la discussione si spostò sulla natura di una tale figura di danno. Le posizioni in merito erano diverse e riconducibili a tre teorie. La prima considerava il danno biologico come danno patrimoniale, poiché errata è la corrispondenza biunivoca tra lesione di un diritto patrimoniale, e danno di natura patrimoniale, ben potendo qualificarsi patrimoniale il danno causato dalla lesione di un diritto non patrimoniale e viceversa. La seconda teoria affermava, invece, la natura non patrimoniale del danno biologico, giacché non patrimoniale è il bene "salute", che, essendo costituzionalmente garantito, è sottratto all'art. 2059 c.c., e quindi risarcibile anche in ipotesi diverse dal reato. La terza teoria, infine, considera il danno biologico come un *tertium genus* di danno distinto sia da quello patrimoniale che da quello morale in senso stretto⁵⁴.

È bene precisare che oggi una simile questione ha perso di interesse, in quanto l'orientamento prevalente ritiene che il danno biologico rientra nella sfera dell'art. 2043 c.c. come *species* del *genus* del danno ingiusto.

⁴⁸ M. ROSSETTI, *Il danno da lesione della salute*, cit.

⁴⁹ Trib. Pisa, 10 marzo 1979, in *Giurisprudenza italiana*, 1980, I, 2, pp.20 e ss.

⁵⁰ Corte Cost., 26 luglio 1979, n.88, in *Foro italiano*, 1979, pp. 2543 e ss.

⁵¹ Cass., 6 giugno 1981, n.3675, in *Giustizia civile*, 1981, pp. 190 e ss.

⁵² M. BONA, *Il danno alla persona: ambito, riferimenti normativi e documenti europei*, cit., pp.3 e ss.

⁵³ Cass., 6 aprile 1983, n.2396, in *Giurisprudenza italiana*, 1984, I, 1, pp.537 e ss.

⁵⁴ M. ROSSETTI, *Il danno da lesione della salute*, cit.

Il danno biologico attualmente, quindi, è considerato una terza categoria che va ad affiancarsi a quella del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale. Questa tripartizione dei danni era stata già sancita dalla Corte Costituzionale nel 1986⁵⁵ nell'ambito di una vertenza in cui la Consulta stabilì il risarcimento dei danni alla persona in base ad uno schema risarcitorio suddiviso in tre distinte categorie: il danno biologico, il danno patrimoniale e il danno morale subiettivo. Nel caso di specie la Corte era stata interpellata per interpretare l'art. 2059 c.c. e per risolvere la questione relativa alla risarcibilità del danno alla salute. In relazione alla prima questione fu precisato che il legislatore civile del 1942, così come il legislatore penale del 1930 per quel che riguarda l'art. 185 c.p., aveva adoperato il termine non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., per riferirsi ai soli danni morali soggettivi, ovverosia le mere sofferenze dell'affetto. Sul secondo problema i giudici, per prima cosa, distinsero il danno biologico dal danno morale, escludendo, di conseguenza, l'operatività dell'art. 2059 c.c. e sancendo, invece, l'applicazione dell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 della Costituzione, ricomprende inevitabilmente il risarcimento, non solo dei danni patrimoniali, ma tutti quei danni che, almeno potenzialmente, impediscono ad un soggetto di svolgere le attività realizzatrici della propria persona. Nella medesima sentenza la Consulta provvede ad effettuare una precisazione terminologica, distingue il danno biologico dalla lesione della salute. Secondo la Corte la salute, ai sensi dell'art. 32 Cost., è una situazione giuridica costituzionalmente tutelata, e dunque la "lesione della salute" è espressione che va riferita alla violazione di questa situazione giuridica soggettiva. Il danno biologico, invece, è l'evento naturalistico, la conseguenza sfavorevole che deriva dalla lesione della salute e che va comunque dimostrata. Questo modello risarcitorio, così come delineato dalla Corte Costituzionale, fece sì che il danno biologico fu ritenuto figura comprensiva di qualsiasi tipo di violazione ingiusta dell'integrità psicofisica della persona, punto di riferimento per tutte quelle lesioni che non sono né patrimoniali né morali. All'interno della nuova figura di danno furono riversate le varie categorie di danno non reddituale elaborate in precedenza, tra le quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno alla vita sessuale e il danno della capacità lavorativa generica. Successivamente alla suddetta sentenza della Consulta iniziò un processo di estensione della nozione del danno biologico e del danno alla salute per sottrarre ai limiti posti dall'art. 2059 c.c. situazioni in cui il bene salute era leso, ma non al punto tale da creare un danno psicofisico al soggetto così come inteso a livello medico legale. Nel corso degli anni '90, infatti, si verifica un continuo riferimento al danno biologico anche in assenza di una patologia psicofisica portando, di fatto, ad annullare le differenze tra danno biologico e danno alla salute. Questo fenomeno ha condotto a risarcire come danno biologico la lesione del diritto ai rapporti coniugali, la lesione del diritto alla serenità familiare, nonché a riconoscere un risarcimento alle cosiddette vittime di rimbalzo, in seguito alla morte di un parente. L'utilizzazione estensiva del danno biologico non si è realizzata solo in fattispecie inerenti al danno alla persona, ma anche in ipotesi in cui non si verificava alcuna lesione psicofisica dell'individuo. Esempi ne sono il ricorso al danno biologico per assicurare il risarcimento del danno arrecato all'onore ed alla reputazione, oppure per risarcire il danno da immissioni rumorose. Quest'espansione dell'ambito applicativo del danno biologico non fu esente di critiche. Parte della dottrina e delle Corti di merito⁵⁶ hanno, infatti, rilevato come un tale allargamento della nozione del danno biologico, in particolare del danno psichico, rende meno chiare le differenze tra danno psichico e danno morale con conseguente duplicazione delle voci risarcitorie. Il danno biologico, però, non costituì il solo strumento per superare il sistema risarcitorio tripartito, in quanto negli stessi anni fu riscoperto il danno alla vita di relazione, mentre in altri casi si ammise il risarcimento dei danni non patrimoniali in base al disposto dell'art. 2043 c.c., indipendentemente da una loro qualificazione o dall'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2059 c.c. Contestualmente a quest'apertura del sistema si realizzò l'evoluzione dei diritti della personalità in virtù di una progressiva riscoperta dell'art. 2 della Cost. e dei diritti inviolabili in esso previsti. Questo processo evolutivo si sviluppa sì nel corso degli anni '90 ma ebbe inizio nel 1985 quando la Cassazione⁵⁷ individuò nell'art. 2 della Costituzione il fondamento giuridico del diritto all'identità personale. Così nel '91 fu riconosciuto a due coniugi il risarcimento dei danni alla pianificazione familiare dopo che erano stati costretti a diventare genitori in seguito a un fallito intervento abortivo⁵⁸, o altro esempio è il risarcimento riconosciuto a favore di una ragazza, sedotta e poi abbandonata, per i danni da perdita della stima sociale e di possibili occasioni di matrimonio⁵⁹. Il processo di sgretolamento dell'art. 2059 c.c. si stava, dunque, sviluppando attraverso differenti strade, e il concetto di danno biologico era quasi distorto. Tutto questo fino a quando non

⁵⁵ Corte Cost., 14 luglio 1986, n.184, in *Foro italiano*, 1986, I, pp.2053 e ss.

⁵⁶ Ad es. App. Milano, 11 ottobre 1994, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, I, pp.490 e ss.; App. Roma, 17 marzo 1994, in *Assicurazioni*, 1994, II, 2, pp.16 e ss.

⁵⁷ Cass., 22 giugno 1985, n.3769, in *Giustizia civile*, I, pp.3049 e ss.

⁵⁸ App. Bologna, 19 dicembre 1991, in *Archivio civile*, 1992, pp.295 e ss.

⁵⁹ Cass., 8 luglio 1993, n.7493, in *Foro italiano*, 1994, I, pp.1878 e ss.

intervenne la Corte Costituzionale nel 1994 con la sentenza n. 372⁶⁰. Sono due gli aspetti rilevanti di questa decisione della Consulta. Innanzi tutto nella sentenza si afferma che il danno biologico, come tutti gli altri danni ingiusti, è risarcibile solo qualora la lesione provochi effettivamente un pregiudizio che, pertanto, deve essere sempre dimostrato. In seguito la Consulta distingue il danno morale dal danno psichico, essendo il primo costituito dal patema d'animo o ad uno stato d'angoscia provvisorio, mentre il secondo è "il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, che degenera in un trauma fisico o psichico". Era così posto un freno al processo espansivo del danno biologico, mentre il danno morale era ristretto nei suoi contenuti, oltre che condizionato dall'art. 2059 c.c. Il danno morale, infatti, stabilì la Corte Costituzionale, non racchiude in sé tutti i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico, ma solo le sofferenze psichiche temporanee. Se da una parte era fallito il tentativo di superare gli angusti limiti posti dall'art. 2059 c.c. mediante l'utilizzo del danno biologico, la decisione della Consulta, d'altra parte, diede, in modo involontario, nuovi stimoli a coloro che erano decisi ad abbandonare l'art. 2059 c.c. Il nuovo strumento per continuare il processo di superamento dell'art. 2059 c.c. è rappresentato dal danno esistenziale, affiancato dall'idea affermata dalla giurisprudenza di un'impossibilità di porre dei limiti al risarcimento dei danni derivanti da violazioni di posizioni costituzionalmente garantite. Esempio ne è la sentenza n.7713/2000 con cui la Cassazione⁶¹ ha riconosciuto ad un bambino il danno esistenziale, poiché il genitore non aveva ottemperato all'obbligo di garantire i sostentamenti necessari. La Suprema Corte, in particolare, ha ammesso la risarcibilità del danno patito dal bambino in virtù della lesione di diritti irrinunciabili della persona⁶².

Attualmente il danno alla salute può essere definito come la riduzione della qualità della vita del danneggiato, riduzione generata dalla compromissione dell'integrità psicofisica dell'individuo, e suscettibile di valutazione medico - legale indipendentemente da qualsiasi conseguenza patrimoniale sfavorevole. In altre parole il danno alla salute costituisce una perdita di utilità consistente nel godimento della vita nella sua interezza. Le caratteristiche che contraddistinguono il danno alla salute possono essere riassunte nei seguenti punti.

- a) Disfunzionalità. Un danno è disfunzionale quando si esplica in ripercussioni negative per l'esistenza del soggetto leso, casualmente collegate ad una lesione dell'integrità psicofisica.
- b) Omnicomprensività. Il termine omnicomprensivo vuol significare che nella liquidazione del risarcimento, è necessario tenere conto di tutte le conseguenze negative che l'atto illecito altrui ha avuto su ogni aspetto della vita del soggetto danneggiato.
- c) Aredditualità. Il danno alla salute è un danno areddituale, ovverosia un danno che deve essere accertato, valutato, e liquidato a prescindere da qualsiasi riferimento al reddito od al patrimonio del danneggiato. In tal modo si garantirà un'adeguata tutela anche a tutti coloro i quali non percepiscono reddito.
- d) Primarietà. Il fatto che il diritto alla salute è un diritto primario ed assoluto fa sì che la liquidazione del danno arrecato ad un tale diritto deve precedere la liquidazione di tutte le altre eventuali voci di danno con esso concorrenti.

Gli ultimi anni si sono caratterizzati per un crescente interessamento a livello europeo verso il danno alla persona. Numerosi sono gli atti sopranazionali che prendono in considerazione la tutela del diritto alla salute, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al Trattato istitutivo dell'Unione europea fino ai molteplici interventi del legislatore europeo in materia di responsabilità civile, quali ad esempio la Direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per i danni derivanti dai prodotti difettosi, od il regolamento comunitario n. 2027/97 disciplinante la responsabilità del vettore aereo in casi di incidenti. Un'attività normativa così copiosa mette in luce la volontà del legislatore di armonizzare la responsabilità civile nei vari settori presi in considerazione. In questo processo di omogeneizzazione del danno alla salute, processo tutt'altro che terminato, un ruolo centrale potrebbe assumere il modello italiano, fondato sulla concezione costituzionale del danno alla salute e sulla sua autonomia rispetto al danno morale⁶³.

⁶⁰ Corte cost., 27 ottobre 1994, n.372, in *Corriere giuridico*, 1994, pp.1455 e ss.

⁶¹ Cass., 7 giugno 2000, n.7713, in *Famiglia e diritto*, n.2, 2001, pp.164 e ss.

⁶² M. BONA, *Il danno alla persona: ambito, riferimenti normativi e documenti europei*, cit., pp.3 e ss.

⁶³ M. ROSSETTI, *Il danno da lesione della salute*, cit.

1.3 La responsabilità del produttore

I consumatori quando si accingono ad acquistare un qualsiasi prodotto industriale, esigono la qualità in modo da potersene servire senza subire alcun danno alla propria persona o ai propri beni, cioè il bene di consumo deve essere sicuro nel momento del suo utilizzo⁶⁴.

Se da una parte il progresso tecnologico e lo sviluppo industriale verificatosi nel secolo appena trascorso hanno agevolato una diffusione dei processi di produzione e distribuzione di massa, dall'altro il controllo di qualità e idoneità dei prodotti immessi sul mercato è diventato un compito più arduo da svolgere. Il soggetto che più di altri subisce questi aspetti negativi del progresso è il consumatore, in quanto aumentano le occasioni in cui egli può subire una situazione lesiva⁶⁵.

Forse è proprio questa graduale crescita del rischio in cui poteva incorrere il consumatore che spinse i costituenti ad inserire nella Carta Costituzionale, in particolare all'art. 41, la sicurezza, la libertà, la dignità umana quali limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica⁶⁶.

La sicurezza oggi è una qualità dei prodotti che assume un ruolo centrale nel rapporto tra consumatore e produttore, soprattutto se si tiene conto delle moderne richieste della società, sempre più desiderosa di una migliore qualità della vita avendo sempre più interesse per le questioni ecologiche ed ambientali. Il produttore, dunque, deve costantemente prendere in considerazione l'evoluzione seguita dalle esigenze dei consumatori ed alzare di conseguenza il livello di sicurezza dei beni da lui prodotti. Un comportamento differente da parte del produttore provocherebbe, altresì, una dispersione dei suoi clienti con successive ripercussioni negative sotto l'aspetto economico⁶⁷.

Alla luce dei fatti, il diritto della responsabilità extracontrattuale, così come previsto dal nostro codice civile, non consente di realizzare un'adeguata tutela del consumatore. La revisione della disciplina, dunque, è stata attuata, principalmente, dietro la spinta di due fattori.

In primo luogo la nuova situazione che caratterizza il mondo economico ha fatto sì che mutassero le caratteristiche del danno. La produzione ed il consumo di massa, il progresso scientifico e tecnologico hanno ingrandito le dimensioni dei danni derivanti dall'uso o consumo di beni e servizi. I danni sono più frequenti, più gravi e spesso inevitabili e, allo stesso tempo, rimangono nell'anonimato i soggetti coinvolti nella situazione lesiva, ovverosia colui che ha causato il danno e colui che lo ha subito.

Il secondo fattore è rappresentato dall'inefficienza del diritto classico della responsabilità extracontrattuale nell'affrontare questa nuova situazione economica. La disciplina codicistica della responsabilità aquiliana, infatti, sorge solo allorché è accertata una colpa del soggetto agente offrendo, dunque, un'adeguata tutela al consumatore solo nelle ipotesi in cui il danneggiante è facilmente identificabile. In questi casi, inoltre, la vittima trova difficoltà così insuperabili nel dimostrare la colpa di colui che ha causato il danno che una sua richiesta di risarcimento è respinta. I limiti di questo strumento di tutela, quindi, sono evidenti soprattutto se si tiene conto della cadenza con cui si verificano i danni nonché della loro gravità, sicché molto spesso è pregiudicata la situazione economica dei singoli individui⁶⁸.

Ecco che la responsabilità da prodotto costituisce l'occasione per abbandonare la colpa, quale criterio unico di imputazione del fatto illecito, e contemporaneamente affermare una funzione non più solo sanzionatoria, ma anche riparatoria della responsabilità civile⁶⁹.

Da queste prime considerazioni si può ben cogliere il carattere peculiare della responsabilità del produttore nell'ambito del settore della responsabilità civile, perché esso "è un insieme di fenomeni, livelli di analisi, centri di interessi abbastanza diversi tra loro: circolazione dei prodotti fabbricati in larga scala, istanze sociali provenienti dal popolo dei consumatori, esigenze della produzione ed esternalità che sono destinate a divenire un costo sociale, organizzazione istituzionale degli interessi delle forme di controllo, delle tecniche di prevenzione e riparazione"⁷⁰.

La responsabilità del produttore ha seguito un processo evolutivo che si è sviluppato attraverso tre fasi fondamentali:

⁶⁴ F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 1986, pp.995 e ss.

⁶⁵ A. SOLINAS, *La responsabilità del produttore nel settore dei giocattoli*, in *Contratto e impresa*, 1-2, 2001, pp.476 e ss.

⁶⁶ U. SALVESTRONI, *Codice civile e responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1993, 1, pp.19 e ss.

⁶⁷ A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp.799 e ss.

⁶⁸ R.J. DE PARGA CABRERA, *Analisi della legge spagnola del 6 luglio 1994 sulla responsabilità civile da prodotti difettosi*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1996, pp.605 e ss.

⁶⁹ R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, *Premessa generale*, in *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, T1, pp.497 e ss.

⁷⁰ G. ALPA, *La dottrina sulla responsabilità del produttore. Il rischio d'impresa alle soglie del 1992*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1988, pp.645 e ss.

La *prima fase* si contraddistingue per l'assenza di collegamento tra la posizione del produttore e quella dell'utente, al quale non si riconosce la possibilità di chiamare in giudizio direttamente il fabbricante per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal prodotto.

Nella *seconda fase*, invece, avviene un primo segno di cambiamento, vale a dire si ammette l'azione risarcitoria esperita dal consumatore nei confronti del produttore.

La *terza fase* vede l'adozione di una disciplina *ad hoc*, la direttiva 85/374/CEE⁷¹, riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La *prima fase* dal punto di vista temporale si colloca nel periodo a cavallo della rivoluzione industriale. Nell'epoca pre-industriale il problema di una responsabilità del produttore non aveva ragione di esistere, mentre soltanto con la diffusione della produzione di massa è iniziata la ricerca degli elementi normativi che garantissero al consumatore il ristoro dei danni subiti dal prodotto difettoso. La posizione iniziale della giurisprudenza fu di negare una responsabilità del produttore sotto il profilo extracontrattuale. Così, ad esempio, fu respinta la richiesta presentata da un venditore, il quale chiedeva il risarcimento per i danni derivanti dall'immissione nel mercato di una partita di bevande prodotte con acido carbonico avariato. La Corte d'Appello aveva motivato la decisione sostenendo che la produzione di merci in maniera difettosa possa costituire fonte di responsabilità solo laddove sia violato un interesse generale, ovvero sia lesa un diritto assoluto⁷². Nel periodo in cui il fenomeno era più controllabile, perché maggiormente circoscritto, i danni da prodotto erano presi in considerazione sul piano contrattuale, in altre parole il consumatore danneggiato poteva esperire un'azione contro il venditore del prodotto qualora quest'ultimo presentasse dei vizi.

Il passaggio alla *fase successiva* è determinato da un cambiamento, verificatosi con il passare degli anni, del descritto indirizzo interpretativo che porta alla consapevolezza di utilizzare nuovi strumenti giuridici finalizzati a porre rimedi più estesi ed intensi, ma soprattutto più soddisfacenti per la tutela del consumatore⁷³.

Nel nostro paese, l'argomento della responsabilità civile del produttore è oggetto d'analisi sia delle corti di merito sia del Supremo Collegio sin dalla fine degli anni '50. La giurisprudenza italiana, però, ha riservato poca attenzione all'impiego delle soluzioni offerte dalla disciplina contrattuale contenuta nel nostro codice civile che, alla stregua di quello francese, permette di interpretare evolutivamente la garanzia nella vendita come strumento idoneo a tutelare un duplice interesse contrattuale, quello relativo all'equilibrio dello scambio, e quello inerente all'integrità della sfera giuridica dell'acquirente⁷⁴.

I nostri giudici, infatti, per le vendite di beni mobili hanno ritenuto di dover abbandonare lo schema della vendita e di procedere diversamente. In particolare, mentre nel rapporto tra produttore-venditore e diretto acquirente l'insicurezza o la pericolosità del prodotto è qualificata come vizio della cosa venduta e, dunque, la fattispecie è disciplinata dall'art. 1494, comma 2°, c.c., nei rapporti tra venditore e consumatore-subacquirente, invece, i giudici hanno, nella generalità dei casi, ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c. individuando così la responsabilità del produttore come una responsabilità per fatto illecito. Questo indirizzo giurisprudenziale provoca una disparità di trattamento data la diversa natura delle due responsabilità: responsabilità oggettiva, per comune interpretazione, quella del venditore ai sensi dell'art. 1494, comma 2°, c.c. e responsabilità basata sul criterio della colpa quella prevista dall'art. 2043 c.c. Nel primo caso, il venditore si libera da responsabilità solo nel momento in cui prova, come previsto dal primo comma dell'art. 1494 c.c., "di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa", ovverosia il produttore deve dimostrare che i vizi si sono generati al di fuori della sua sfera di controllo. Nell'ipotesi, invece, della responsabilità aquiliana, essa potrà essere imputata al produttore solo in seguito all'accertamento di una sua colpa. Questa disparità di trattamento tra primo acquirente e successivi subacquirenti è rimasta solo a livello teorico, non si è tradotta in realtà, poiché i giudici italiani hanno conformato l'efficacia dell'art. 2043 c.c. alle esigenze di protezione del consumatore presumendo la colpa del produttore. Rivolgendo lo sguardo oltre i confini nazionali, precisamente in America e Francia, dove le Corti hanno risolto la questione adottando la soluzione della responsabilità per vizi della cosa venduta, si può ben comprendere come anche i nostri giudici potevano estendere l'efficacia di questa disciplina fino a ricomprendere non solo i beni immobili ma anche i beni mobili. L'articolo 1494 del codice civile è suddiviso in due commi che prevedono due generi di responsabilità differenti. Il primo comma stabilisce una responsabilità contrattuale. Il venditore, infatti,

⁷¹ Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, in *Contratto e impresa*, 1986, pp.1015 e ss.

⁷² App. Cagliari, 27 giugno 1958, in *Rassegna giuridica sarda*, 1959, pp.79 e ss.

⁷³ M. POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pp.10 e ss.

⁷⁴ A. DI MAJO, *I problemi della recezione della direttiva comunitaria sulla responsabilità da prodotti difettosi*, in S. PATTI (a cura di), *Il danno da prodotti in Italia - Austria- Repubblica Federale di Germania - Svizzera*, Padova, 1990, pp. 3 e ss.

incorre in una responsabilità per inadempimento contrattuale dato che i vizi di cui è affetto il prodotto venduto impediscono il conseguimento, da parte del compratore, del risultato contrattuale pattuito. Il secondo comma, invece, introduce una speciale regola di responsabilità extracontrattuale oggettiva ove dispone l'obbligo del venditore a risarcire il compratore dei "danni derivati dai vizi della cosa". Questi danni, infatti, non riguardano l'osservanza del contratto, ma sono danni derivanti dal fatto d'aver consegnato beni potenzialmente dannosi per l'integrità fisica dell'acquirente o per i suoi beni, dunque danni da fatto illecito. La natura extracontrattuale della responsabilità è l'elemento che rende il venditore responsabile non solo nei confronti del suo diretto contraente, ma anche verso i successivi subacquirenti. Un'analogia si può riscontrare nel disposto dell'art. 1669 c.c. il quale sancisce la responsabilità extracontrattuale del costruttore-appaltatore e del costruttore-venditore, cosicché oltre al committente possono agire contro l'appaltatore o il venditore, ove sia il costruttore, anche i terzi per difetti presentati dalla costruzione. Come l'art. 1669 c.c. chiarisce i motivi per cui questa responsabilità possa essere fatta valere anche dai subacquirenti, così la natura extracontrattuale della responsabilità, sancita dal secondo comma dell'art. 1494 c.c., legittima l'azione di danni dei subacquirenti nei confronti dell'originario venditore⁷⁵.

Le Corti italiane, però, come già evidenziato, in materia di danni da prodotto hanno percorso un'altra strada. I giudici italiani, come del resto i giudici tedeschi, hanno reputato la disciplina contrattuale uno strumento inadeguato per garantire, in sede giudiziaria, una piena tutela degli interessi dei terzi danneggiati. La responsabilità aquiliana, invece, attraverso l'impiego delle clausole generali (art. 2043 c.c.) e la valenza del principio "della libera valutazione delle prove" per opera del giudice, avrebbe lasciato maggiore libertà ai giudici per mettere in opera proprie linee di diritto giurisprudenziale. I diversi modelli di responsabilità tracciati dal nostro codice civile (artt. 2049-2054), infatti, non sono presi in considerazione dalla giurisprudenza italiana al fine di configurare una responsabilità del produttore. Questo perché l'utilizzazione di tali modelli presuppone la dimostrazione di alcune condizioni che non sempre sussistono (ad es. fatto del dipendente, possesso della cosa, carattere pericoloso dell'attività). Le Corti preferiscono procedere in sicurezza secondo lo schema generale di responsabilità rappresentato dall'art. 2043 c.c., ovviamente modellato sulle esigenze prospettate dalla fattispecie in concreto. La conseguenza di questo orientamento giurisprudenziale è la creazione di una casistica contraddistinta più che da un modello diverso di responsabilità rispetto a quello tradizionale da uno schema distorto di quest'ultimo. In altre parole l'interprete va ad utilizzare nuovi ed insoliti spazi interpretativi⁷⁶.

In tal modo, infatti, si è proceduto con riferimento ai difetti di fabbricazione. Questi difetti riguardano solamente il singolo esemplare di una produzione che invece non presenta alcuna imperfezione o anomalia. Sono difetti che sono sfuggiti ai controlli di qualità svolti all'interno dei processi produttivi e che, quindi, per tale motivo sono risultati insufficienti. Ora, la mancanza di una colpa avrebbe dovuto escludere la responsabilità del fabbricante⁷⁷.

Si è, invece, forzatamente dato spazio a ragionamenti ed argomentazioni finzionistici di due tipi. La prima finzione, si basa sulla presunzione dell'appartenenza del prodotto difettoso all'azienda produttrice del bene di consumo. La seconda finzione, un vero e proprio *monstrum* giuridico, è costituita dalla diretta riconduzione al produttore del danno subito dal consumatore in virtù della fabbricazione difettosa del prodotto, operazione grazie al quale i giudici di merito hanno introdotto una discutibile presunzione di colpa, senza peraltro riuscire ad ottenere il risultato di un'efficiente allocazione dei costi economici legati alla produzione di eventi dannosi⁷⁸.

La mancanza di una specifica disciplina e la conseguente preoccupazione di assicurare una tutela al consumatore sono i motivi che molto probabilmente spinsero la giurisprudenza italiana ad introdurre questo tipo di finzioni ed a far sì che gli strumenti codicistici svolgessero una funzione di supplenza⁷⁹.

Si consideri, ad esempio, quello che rappresenta il caso *leader* della giurisprudenza della Cassazione, ossia il caso dei biscotti *Saiwa* avariati⁸⁰. La Corte Suprema nel caso di specie, modificando i suoi precedenti indirizzi giurisprudenziali, elimina ogni ostacolo che si frappone tra il produttore ed il terzo danneggiato e ammette la responsabilità di natura extracontrattuale del fabbricante nei confronti del consumatore leso. Nello specifico la Corte dapprima esclude la responsabilità del rivenditore per poi seguire un processo logico presuntivo, mediante il quale si qualifica l'avaria dei biscotti come un difetto di fabbricazione del prodotto

⁷⁵ F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, cit., pp.997 e ss.

⁷⁶ A. DI MAJO, *I problemi della recezione della direttiva comunitaria sulla responsabilità da prodotti difettosi*, cit., pp. 3 e ss.

⁷⁷ R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, *Premessa generale*, in *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.497 e ss.

⁷⁸ G. PONZANELLI, *Commento all'art. 1*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.506 e ss.

⁷⁹ F. D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *La responsabilità tra legge speciale e codice civile*, in S. PATTI (a cura di), *Il danno da prodotti in Italia - Austria- Repubblica Federale di Germania - Svizzera*, cit., pp. 19 e ss.

⁸⁰ Cass. civ., 25 maggio 1964. n. 1270, in *Foro italiano*, 1965, I, pp.2098 e ss.

arrivando così ad imputare alla ditta fabbricante una condotta colposa, che la rende responsabile dei danni lamentati. A nulla è valso il ricorso, presentato dalla *Saiwa*, fondato sul fatto che la parte attrice non aveva dimostrato il verificarsi del requisito necessario affinché sorga la responsabilità aquiliana, cioè nulla era stato provato circa la colpa della ditta produttrice di biscotto⁸¹.

In questa prassi seguita inizialmente dai tribunali nazionali si può ravvisare perfino una violazione del diritto alla prova del convenuto. La regola sull'onere della prova, infatti, legittima la parte attrice a fornire la prova diretta, nonché il convenuto ad esibire la prova contraria secondo un ordine logico e temporale assegnato all'attività probatoria delle parti. Poiché non è data alcuna prova diretta, tale ordine è disatteso e quindi è andata delusa l'aspettativa del convenuto di essere chiamato a fornire una prova contraria a seguito di esito positivo della prova diretta incombente sull'attore.

Un altro esempio indicativo è quello inerente al caso dello scoppio di una bottiglia contenente una bibita gassata⁸². Il giudice di merito, cui si è rivolto il consumatore danneggiato, ha ritenuto "doveroso riconoscere che l'esplosione della bottiglia è dipesa da una causa della quale è evidentemente responsabile la ditta fornitrice per aver fornito senza ombra di dubbio un recipiente non integro, ma difettoso". Il Tribunale, infatti, giunge a prendere una tale decisione in seguito al solo accertamento, mediante prova testimoniale, che la bottiglia non fosse stata sottoposta, negli attimi precedenti il sinistro, a manipolazioni tali da determinarne lo scoppio. L'accertamento, in via presuntiva, dell'imperfezione della bottiglia, circostanza riguardante l'origine dell'evento dannoso, è considerata condizione sufficiente per ritenere fornita la prova della colpa, sebbene la ditta convenuta in giudizio, attraverso apposita documentazione, avesse dimostrato di aver svolto opportuni controlli. Il giudice, infatti, evidenzia che "tali controlli devono essere avvenuti poco diligentemente dalle persone a ciò addette". Bisogna dire che questi atteggiamenti dei tribunali costituiscono l'orientamento prevalente in materia, ma che non mancano casi che si caratterizzano, viceversa, per la rigidità con cui è richiesta al danneggiato l'onere probatorio relativo alla colpa del produttore⁸³.

I casi sopra menzionati sono solamente due di un'ampia casistica inerente alla responsabilità del produttore e sono stati riportati a titolo esemplificativo al fine di chiarire gli indirizzi giurisprudenziali che hanno distinto questa seconda fase, preludente quella successiva di carattere normativo. Orientamento giurisprudenziale che si può riassumere in due punti:

- a) Il produttore è ritenuto responsabile dei danni provocati dal bene da lui prodotto in base all'art. 2043 c.c.;
- b) il consumatore danneggiato nulla deve dimostrare riguardo alla colpa del produttore, poiché essa risulta come *culpa in re ipsa*, racchiusa nel fatto stesso della accertata dannosità del prodotto.

Le corti, in verità, hanno potuto muoversi lungo questa direzione proprio in considerazione della natura dei prodotti, procedendo ad un confronto tra i diversi interessi coinvolti e finendo con l'assicurare un certo *favor* verso l'utilizzatore del bene, i cui interessi sono ritenuti meritevoli di tutela. Un trattamento di riguardo dovuto anche all'oggettiva difficoltà per l'utilizzatore, soggetto completamente estraneo al processo produttivo, di accertare quali sono i motivi per cui l'imprenditore debba ritenersi colpevole e sia quindi tenuto al risarcimento⁸⁴.

Non è corretto, però, affermare che, per favorire il danneggiato, è stato invertito l'onere della prova, gravante su quest'ultimo, introducendo una presunzione di colpa del produttore. La regola generale valevole per il regime probatorio rimane la stessa, il consumatore non è liberato dall'obbligo della prova, ma è agevolato nell'assolvere quest'incombenza poiché la prova è considerata fornita e, quindi, soddisfatto l'onere mediante un ragionamento basato su presunzioni. Non si riscontra pertanto alcuna inversione dell'onere della prova. Quest'ultima, piuttosto, si realizza quando il giudice non si giova degli elementi di fatto a sua disposizione per presumere la colpa del convenuto, ma reputa esistente un fatto fino a quando la controparte non presenta la prova contraria⁸⁵.

Aver ben chiaro cosa s'intende per inversione dell'onere della prova aiuta a cogliere più facilmente il carattere innovativo che, il procedimento logico-presuntivo adottato dalla Corte nel caso *Saiwa*, del 1964, assume nel sistema della responsabilità del produttore. Questa sentenza, d'altra parte, non va a fondare un precedente vincolante, ma più volte è stata ignorata o mal interpretata dal momento che non si realizza, presso le varie Corti di merito, un atteggiamento uniforme. Del resto non avviene un superamento del principio della colpa, ma si rimane sempre nell'ambito del sistema tradizionale di responsabilità così come

⁸¹ M. POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, cit., pp.10 e ss.

⁸² Trib. Savona, 31 dicembre 1971, in *Temi*, 1975, pp.90 e ss.

⁸³ S. PATTI, *Ripartizione dell'onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto*, in *Il danno da prodotti in Italia - Austria - Repubblica Federale di Germania - Svizzera*, cit., pp.139 e ss.

⁸⁴ M. POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, cit., pp.10 e ss.

⁸⁵ S. PATTI, *Ripartizione dell'onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto*, cit., pp.139 e ss.

delineato dall'art. 2043 c.c., sebbene con qualche modifica inerente al regime probatorio. È bene chiarire che, anche quando la colpa è presunta, il produttore ha sempre la possibilità di dimostrare una prova contraria, anche se in questi casi egli troverà non poche difficoltà giacché deve dimostrare il fatto interruttivo del rapporto causale.

Dalla metà degli anni '70 in avanti i Tribunali di merito cambiano sempre di più le loro posizioni. Alcuni giudici, infatti, nell'adottare le decisioni hanno fatto riferimento all'impostazione della Cassazione ed applicato la disciplina della responsabilità extracontrattuale a difesa del consumatore. Altri giudici, invece, hanno ritenuto più opportuno impiegare un differente strumento di tutela previsto in altri articoli del codice, in particolar modo si è dato applicazione all'art. 2050 c.c., sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa, e all'art. 2051 c.c., sulla responsabilità per custodia⁸⁶.

Le tecniche fondate sull'uso di presunzioni sono abbandonate nelle fattispecie in cui il danno è causato da difetti di progettazione del prodotto. Essi riguardano, i prodotti realizzati male fin dall'inizio, nei quali il difetto investe non un unico esemplare, come nei difetti di fabbricazione, ma l'intera categoria dei prodotti. Alla presenza di tali difetti i nostri giudici, nell'accertare la responsabilità del fabbricante, non hanno attuato né il criterio della responsabilità oggettiva né quello, artificioso, di una presunzione di colpa, che essenzialmente cela un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma hanno adottato un criterio che tiene conto del tipo di difetto e del grado di riprovevolezza che il difetto stesso provocava. L'utilizzo di questo sistema, tuttavia, non significa altro che appurare l'esistenza della responsabilità del produttore secondo un criterio fondato sulla colpa. La valutazione, infatti, della diligenza del comportamento tenuto effettivamente dal convenuto pone la colpa al centro dell'attività di prevenzione delle situazioni dannose. Lo stesso ragionamento è stato seguito dalla giurisprudenza italiana anche per i cosiddetti difetti d'informazione, ovverosia quei difetti costituiti da inadeguate notizie elargite a favore del consumatore in merito al modo d'utilizzazione del prodotto stesso. Discorso ulteriormente differente vien fatto per ciò che riguarda i rischi da sviluppo. Essi riguardano settori dove le conoscenze tecniche-scientifiche si sviluppano molto rapidamente, un esempio è rappresentato dalla produzione di farmaci. La giurisprudenza⁸⁷, chiamata a pronunciarsi sui danni prodotti da alcuni farmaci, ha concordemente ritenuto di considerare pericolosa la loro produzione ai sensi della generale previsione dell'art. 2050 c.c., ma risulta poi divisa sul modo con il quale interpretare la prova liberatoria offerta al produttore dalla stessa norma⁸⁸.

La *terza fase* è quella in cui l'attività imprenditoriale del produttore riceve una disciplina specifica costituita dalla direttiva 85/374/CEE, che comporta l'introduzione di una figura di responsabilità extracontrattuale, la quale prescinde da qualsiasi tipo di rapporto negoziale tra produttore e consumatore, determinando il superamento dei fastidiosi limiti, nonché l'abbandono degli *escamotages* cui erano ricorsi i giudici, che hanno contraddistinto la fase precedente. Un'ampia fazione della dottrina insieme ad una parte della giurisprudenza, suggestionati dall'esperienza maturata in alcuni ordinamenti stranieri, in particolar modo da quello nordamericano, erano comunque rimasti insoddisfatti del metodo con cui si era arrivati ad ammettere l'azione risarcitoria contro il fabbricante, nonostante il passo in avanti operato rispetto alla prima fase in cui la responsabilità del produttore era negata. Cosciché, da più parti si è auspicata l'adozione di un "diritto dei consumi", vale a dire di un insieme di norme specificatamente efficaci nel realizzare una tutela del consumatore, insufficientemente attuata dalla normativa italiana⁸⁹.

La ricerca d'altri criteri d'imputazione, diversi da quello della colpa, era alimentata dall'esigenza di trovare uno strumento più idoneo al raggiungimento di obiettivi di giustizia e di efficienza nell'ambito della produzione e circolazione dei beni di consumo. Uno strumento, in pratica, che offrisse una maggior protezione al consumatore, utente ultimo del prodotto, ed una maggior stabilità all'intero sistema. L'inadeguatezza della tutela rappresentava una problematica che si avvertiva sempre di più a livello sociale tanto che costituì oggetto di studio in ambito comunitario con il conseguente ottenimento di una serie di risultati. L'analisi a livello europeo ha inizio con un "Progetto di convenzione sulla responsabilità del produttore" adottato dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1977, nonché, successivamente, da una "Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi" presentata dalla Commissione al Consiglio in più stesure, a partire dal 1975, e la cui ultima stesura, quarto progetto, risale al 1979. Accanto a queste due iniziative devono anche essere nello stesso tempo ricordate la "Carta Europea dei consumatori" elaborata dal Consiglio d'Europa nel 1973, nonché la Risoluzione adottata il 25 aprile 1975 dal Consiglio della Comunità Economica Europea in ordine "ad un programma preliminare della

⁸⁶ A. DASSI, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pp.866 e ss.

⁸⁷ Trib. Milano, 19 novembre 1987, in *Foro italiano*, 1988, I, c.144 e ss.

⁸⁸ R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, *Premessa generale*, in *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.497 e ss.

⁸⁹ M. POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, cit., pp.10 e ss.

CEE per una politica di protezione e di informazione del consumatore”. Tutta quest’attività sviluppata della Comunità Europea viene ad essere certamente influenzata dall’eco raggiunto dal dibattito americano in merito al tema della produzione e distribuzione dei beni di consumo. Le iniziative comunitarie si sono, però, diversificate dal modello e dalle scelte operate al di là dell’oceano. Infatti, mentre in America il legislatore ha optato per una soluzione prevalentemente di tipo pubblicistico, in Europa, invece, si è preferito porre l’accento sulla reintegrazione della situazione lesa e dunque adottare una normativa del danno da prodotti tipicamente risarcitorio, così come ha fatto la Direttiva C.E.E. 25 luglio 1985, n. 374. Difficile stabilire chi abbia fatto la scelta migliore, quale sistema, giusprivatistico o giuspubblicistico, sia preferibile per garantire una risposta efficiente ai fatti dannosi. Entrambe le soluzioni hanno pregi e difetti, e se il fatto che il produttore debba rispettare gli *standard* di sicurezza sin dal momento in cui il bene esce dalla sua sfera di controllo fa pendere l’ago della bilancia verso la via pubblicistica, non bisogna dimenticare che quest’ultima richiede un sistema di controllo elastico, flessibile, pregi non certo appartenenti al sistema di controlli amministrativi presenti in America dove sono l’alta litigiosità e l’elevato numero di contenziosi giudiziari a farla da padrona, nonostante la fama degli Stati Uniti quale paese *leader* in materia di sicurezza dei prodotti⁹⁰.

Lo scopo primario della normativa comunitaria è enunciato al primo “considerando” della direttiva medesima che ritiene “necessario il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti, perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune, determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute ed ai suoi beni da un prodotto difettoso”⁹¹. L’obiettivo è stato realizzato in parte, poiché ciascuno Stato membro nel momento dell’adozione della direttiva è stato libero di adattare alcuni aspetti della normativa in esame alle caratteristiche specifiche del proprio ordinamento. Il mezzo imposto ai vari Stati membri per raggiungere il ravvicinamento auspicato è il principio di responsabilità senza colpa del produttore. Si abbandona, quindi, il criterio della colpa per porre in atto un sistema più adeguato di ripartizione dei danni derivanti dalla produzione e dal consumo di massa, come ben evidenzia il secondo “considerando” della direttiva⁹².

L’evoluzione che conduce ad un sistema di responsabilità oggettiva è favorita da due ordini d’idee. La prima individua l’imprenditore quale soggetto più idoneo a farsi carico delle conseguenze economiche negative nel momento in cui l’utilizzo del prodotto costituisce fonte di danno. È l’imprenditore ad avere a disposizione strumenti tecnico-giuridici, quali l’assicurazione ed i prezzi, per esternalizzare tali costi, è sempre l’imprenditore colui il quale può meglio incidere sulle tecniche di produzione per prevenire eventuali danni futuri. La seconda idea evidenzia come un sistema di responsabilità oggettiva sollecita i produttori ad ottimizzare la produzione in modo da evitare che si verifichino danni, i cui costi di risarcimento sarebbero superiori a quelli necessari per la loro prevenzione⁹³.

In considerazione dei vantaggi tradizionalmente ascritti alla regola di *strict liability*, a livello comunitario, dunque, è stata accolta una responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, come si evince dall’art. 1 della direttiva comunitaria del 25 luglio 1985 per cui: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. Come tale, quindi, la responsabilità è svincolata dall’accertamento di una colpa, in presenza di un danno, conseguente all’esistenza di un difetto del prodotto, che diventa in tal modo un pre-requisito della responsabilità⁹⁴.

Responsabilità oggettiva significa, precisamente, che si richiede il solo rapporto di causalità fra il fatto proprio e l’altrui evento dannoso, rapporto a sua volta fondato sulla regolarità statistica che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una causa⁹⁵.

La responsabilità oggettiva è ritenuta differente dalla responsabilità basata sulla colpa, perché diverso è il criterio d’imputazione, ma parlare di *no fault* non significa altro che definire in termini negativi il fenomeno. La categoria *no fault*, infatti, comprende sistemi d’imputazione della responsabilità diversi dalla colpa che, però, si differenziano concretamente al loro interno. Esempi ne sono la responsabilità oggettiva assoluta e la responsabilità per rischio d’impresa. La prima non ammette una prova liberatoria a favore del soggetto produttore, poiché, normalmente, ricomprende anche la responsabilità dello stesso produttore per i c.d. rischi da sviluppo, mentre la seconda rende responsabile il produttore dei danni causati dal proprio prodotto, senza

⁹⁰ R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, *Premessa generale*, cit., pp.497 e ss.

⁹¹ Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 n.374, cit., pp.1015 e ss.

⁹² A. DI MAJO, *I problemi della recezione della direttiva comunitaria sulla responsabilità da prodotti difettosi*, cit., pp. 3 e ss.

⁹³ R.J. DE PARGA CABRERA, *Analisi della legge spagnola del 6 luglio 1994 sulla responsabilità civile da prodotti difettosi*, cit., pp.605 e ss.

⁹⁴ G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 1995, T2, pp.215 e ss.

⁹⁵ F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, cit., pp.995 e ss.

la necessità d'ulteriori indagini circa la sussistenza nel caso concreto di un difetto. Normalmente, però, non di tutti i danni il produttore è tenuto a rispondere⁹⁶.

Una breve, ma efficace, spiegazione del genere di responsabilità adottata dalla direttiva comunitaria n.374 del 1985 è offerta dal Parere del Comitato economico sociale in merito al Libro Verde sulla responsabilità civile per danno da prodotti difettosi presentato dalla Commissione Europea, ove si riconosce espressamente che la disciplina europea della responsabilità del produttore si ispira ai seguenti principi: "Responsabilità oggettiva, che non richiede la prova di una colpa specifica; responsabilità legata ad una causa, che richiede la dimostrazione del difetto e del danno; responsabilità giuridica che esclude la possibilità di deroga per volontà delle parti; responsabilità relativa con possibilità di esonero per il produttore in un certo numero di casi espressamente previsti in un elenco limitativo; responsabilità che interessa in primo luogo il produttore e, qualora questi non sia identificabile il distributore o l'importatore; responsabilità limitata nel tempo, con un termine fissato a dieci anni a decorrere dal momento in cui il prodotto è messo in circolazione"⁹⁷.

Il concetto di messa in circolazione del prodotto è di molteplice importanza al fine di stabilire l'applicabilità o meno della disciplina in materia di prodotti difettosi. La direttiva europea non precisa il significato di tale nozione, precisazione che invece è compiuta dalla norma italiana di recepimento, ovverosia dal d.P.R. 224/88⁹⁸ che dedica l'intero art. 7 alla spiegazione di quando un prodotto può dirsi messo in circolazione. La norma dispone che "il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o ad un ausiliario di questi, anche in visione o in prova" o anche quando il prodotto, per giungere a destinazione dell'acquirente o dell'utilizzatore, è consegnato al vettore o allo spedizioniere. La messa in circolazione avviene, dunque, con il passaggio volontario del possesso, a parte l'ipotesi, espressamente prevista, della vendita forzata. Il tenore della definizione è precisato dai giudici del Tribunale di Torino i quali affermano che "l'immissione di un bene nel mercato può dirsi avvenuta solo nel momento in cui il prodotto sia uscito dalla sfera di disposizione del produttore e sia disponibile in commercio al di fuori del controllo di questo"⁹⁹. La centralità di quest'espressione e, di conseguenza, della comprensione del suo effettivo significato, è dovuta al fatto che la direttiva 85/374 più volte fa riferimento al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione: in primo luogo per escludere la sua efficacia nei confronti dei beni messi in circolazione prima della sua entrata in vigore (art. 17); in secondo luogo per stabilire la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 11; inoltre consente di stabilire quando un prodotto può considerarsi difettoso, poiché è una delle circostanze cui riferirsi per valutare le legittime aspettative di sicurezza del consumatore (art. 6 lett. c); infine permette di determinare quando intervengono tre delle sei ipotesi di esclusione della responsabilità. Le cause esimenti in questione sono specificatamente quelle previste all'art. 7 lett. a), ovvero la non imputabilità al produttore dell'avvenuta circolazione del prodotto, lett. b), ossia l'inesistenza del difetto che ha determinato il danno al tempo in cui il produttore ha posto in circolazione il prodotto, ed infine la lett. e), vale a dire l'impossibilità di scoprire l'esistenza del difetto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche presenti al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione¹⁰⁰.

Quest'ultima ipotesi di esclusione della responsabilità fa sì che i cosiddetti "rischi da sviluppo" tecnologico e scientifico vanno a gravare sull'utilizzatore finale. I rischi da sviluppo fanno riferimento alle ipotesi in cui il prodotto, in un tempo successivo alla sua messa in circolazione, risulti essere difettoso, circostanza che non si era potuta rilevare precedentemente all'immissione in commercio del prodotto, poiché erano insufficienti le conoscenze tecniche e scientifiche. Sicuramente il tema dei *development risks* rappresenta una delle problematiche tra le più complesse dell'intera disciplina in materia di responsabilità del produttore. La questione dell'inclusione di tale classe di difetti, o meglio definibili come rischi, era forse l'aspetto che più aveva diviso i singoli Stati membri in sede di approvazione della direttiva, propendendo gli uni per un modello, il più estensivo, della responsabilità, gli altri, per uno più restrittivo. Si sono di volta in volta contrapposte le ragioni della tutela del consumatore a quelle della produzione a raggiungere traguardi sempre più avanzati di ricerca, scientifica e tecnologica. Il legislatore comunitario, per favorire la definitiva approvazione della direttiva, ha optato per una soluzione di compromesso lasciando alla discrezionalità dei vari Stati membri la concreta operatività dell'esimente rappresentata dai c.d. rischi da sviluppo. In tal modo tra coloro che la volevano e coloro che la osteggiavano risultarono tutti vincitori. Gli Stati, che consideravano la causa esimente in questione una restrizione ingiustificata della protezione dei consumatori, ben potevano, ai sensi dell'art. 15 n. 1 lett. b) della direttiva 85/374, derogare a quanto disposto dall'art. 7 lett. e) della direttiva stessa e porre i rischi da sviluppo a carico dei produttori. Il legislatore italiano non ha

⁹⁶ G. PONZANELLI, *Commento all'art. 1*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.506 e ss.

⁹⁷ Parere pubblicato sulla GUCE 26 aprile 200, C117.

⁹⁸ D.P.R. n.224 del 24/5/1988 emanato in attuazione della direttiva CEE n.85/374 e pubblicato in G.U., del 23 giugno 1988, n.146.

⁹⁹ Trib. Torino, 15 aprile 1985, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 1985, pag.570.

¹⁰⁰ D. CARUSO, *Commento all'art. 7*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.583 e ss.

fatto uso di tale potere di deroga, perciò è da ritenere che, su questo terreno, il consumatore danneggiato rimarrà esposto alla difesa di cui potrà giovare il produttore. Quest'ultimo, precisamente, per essere esente dalla responsabilità di cui all'art. 1 della direttiva 85/374 deve dimostrare che il difetto del prodotto non era da lui accertabile nel momento in cui lo ha messo in commercio, tenuto conto dello stato delle ricerche scientifiche e tecniche¹⁰¹.

Cosa si debba intendere per stato delle conoscenze tecniche e scientifiche è precisato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che si è pronunciata in merito ad un procedimento di infrazione intentato (in forza dell'art. 169 Trattato CE) dalla Commissione nei confronti del legislatore inglese, accusato di non aver correttamente trasposto proprio l'art. 7 lett. e) della direttiva 85/374¹⁰². La Corte ritiene che le conoscenze tecniche e scientifiche, cui fa riferimento l'art. 7 lett. e), non riguardano gli *standard* di sicurezza in uso nel settore industriale in cui opera il produttore, bensì il livello più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche esistenti al momento della messa in circolazione del prodotto considerato. È bene precisare che gli *standard* di sicurezza sono cosa ben diversa dagli *standard* produttivi. Quest'ultimi sono rapportati alla posizione del prodotto sul mercato, mentre i primi fanno riferimento non alle convinzioni espresse dalla maggioranza della comunità scientifica, ma piuttosto al complesso delle informazioni disponibili, avendo riguardo al livello più avanzato delle ricerche effettuate in un determinato periodo di tempo. In riguardo all'accessibilità di tali informazioni la Corte di Giustizia Europea, sempre nell'ambito della sentenza sopra ricordata, fa notare come il testo della direttiva non prende in considerazione un simile aspetto. Pertanto, il requisito, necessario affinché operi l'esimente in parola, non è rapportabile alla soggettiva conoscibilità delle opinioni che la collettività scientifica esprime in un determinato periodo di tempo, piuttosto allo stato della scienza considerato da un punto di vista oggettivo. In definitiva, secondo il testo comunitario nel valutare lo stato della scienza e della tecnica esistente, al tempo della messa in circolazione del prodotto, devono essere tenuti in conto tutte le ricerche e gli studi presenti nell'intera collettività scientifica, indipendentemente sia dal Paese in cui gli studi sono stati effettuati, sia la lingua in cui essi sono stati diffusi¹⁰³.

Il produttore risponde dunque oggettivamente, ai sensi della direttiva 85/374, solo per i danni causati da un prodotto messo in commercio dopo che la pericolosità si era resa accertabile. Per i danni messi in circolazione prima della possibile scoperta della pericolosità, la norma citata impedisce chiaramente l'imputazione oggettiva di responsabilità. Nel momento in cui, comunque, viene scoperta la pericolosità del prodotto prima del verificarsi del danno, ed il produttore non abbia utilizzato tutti i suoi mezzi a disposizione per eliminare o ridurre il rischio, ad esempio con adeguate informazioni al pubblico, si renderanno applicabili le norme del codice civile¹⁰⁴.

In particolar modo il produttore è ritenuto responsabile per non aver adottato la diligenza richiesta dal principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c. e necessaria per impedire il verificarsi dell'incidente. Le cause esimenti previste dall'art. 7 della direttiva 85/374, infatti, non comportano la completa esclusione di responsabilità civile, ma decretano la sola inapplicabilità del particolare regime imposto dalla direttiva stessa: qualora ricorrano le ipotesi elencate nell'art. 7, il danneggiato non potrà cioè invocare la responsabilità oggettiva prevista dalla direttiva 85/374/CEE, ma comunque avrà la possibilità di far ricorso alle disposizioni del codice civile¹⁰⁵.

In proposito va ricordato l'art. 13 della direttiva medesima, il quale dispone che la disciplina europea in materia di prodotti difettosi "lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva". La portata normativa di tale disposizione è illustrata dal "considerando" n. 13 della stessa direttiva, il quale sottolinea la valenza di tutti quei diritti del danneggiato che derivino da altre leggi, fondate su un titolo diverso da quello della direttiva, o da un regime speciale di responsabilità, sempre nella misura in cui il fine ultimo di tali disposizioni è di assicurare un'adeguata tutela ai consumatori. Nonostante una simile spiegazione, numerosi sono stati i contributi in dottrina che alimentarono il dibattito sulla corretta interpretazione che doveva essere riservata all'art. 13 e, di conseguenza, sul grado di innovazione prodotto dalla disciplina europea. Occorreva capire, in particolare, se la direttiva europea in materia di prodotti difettosi avesse lasciato o no inalterata la sfera di tutela originariamente apprestata dal legislatore nazionale. Tre gli orientamenti dottrinali che cercarono di chiarire la questione. Secondo il primo orientamento la nuova disciplina ha carattere suppletivo, poiché non esclude

¹⁰¹ A. DI MAJO, *I problemi della recezione della direttiva comunitaria sulla responsabilità da prodotti difettosi*, cit., pp. 3 e ss.

¹⁰² Corte Giustizia Ce, 29 maggio 1997, causa C-300/95, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp.1040 e ss.

¹⁰³ A. DI NEPI, "Danno da sviluppo" e responsabilità del produttore, in *Corriere giuridico*, n.12, 1997, pp.1390 e ss.

¹⁰⁴ G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, pp.437 e ss.

¹⁰⁵ V.N. MATASSA, *Commento all'art. 6*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, cit., pp.560 e ss.

l'applicabilità delle norme del codice civile in materia di responsabilità del produttore¹⁰⁶. Antitetica a questa ipotesi è l'idea per cui la direttiva costituirebbe diritto comune del danno da prodotti, che si sostituisce alle altre norme relative alla responsabilità extracontrattuale contenute nel codice civile, le quali potranno essere applicate solo laddove siano più favorevoli al consumatore¹⁰⁷. Il terzo ed ultimo orientamento ravvisa, invece, nel rapporto tra le due discipline una relazione del tipo generale - speciale lasciando libero il consumatore di scegliere tra due diverse situazioni normative che comportano costi e benefici differenti¹⁰⁸.

Un aiuto nel comprendere l'esatta volontà del legislatore europeo proviene dalla Corte di Giustizia Europea, la quale è stata interpellata, in via pregiudiziale (ex art. 242 Tratt. CE), dal giudice spagnolo in merito ad una controversia dinnanzi a lui pendente¹⁰⁹. Il giudice spagnolo chiede alla Corte europea di fornire la corretta interpretazione dell'art. 13 della direttiva 85/374/CEE, in particolar modo se il recepimento della direttiva da parte di uno Stato membro impediva o no che i diritti di cui consumatori godevano, in base alla normativa già in vigore del suddetto Stato, fossero limitati o ristretti. La Corte ricorda, innanzitutto, le finalità della direttiva 85/374, ovverosia evitare che si verifichi una concorrenza falsata tra gli operatori economici, favorire la libera circolazione delle merci e, infine, garantire un uniforme livello di tutela dei consumatori. Successivamente la Corte, per garantire la realizzazione di tali obiettivi, sentenzia che "l'art. 13 della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla direttiva stessa non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basino su elementi diversi, come la garanzia di vizi occulti o la colpa". La validità, inoltre, è garantita anche nei confronti dei regimi speciali di responsabilità esistenti al momento della notifica della direttiva e che riguardano un regime proprio, limitato ad un settore produttivo determinato. Di conseguenza la Corte Europea dichiara che in base all'art. 13 della direttiva 85/374/CEE "i diritti attribuiti dalla normativa di uno Stato membro ai danneggiati a causa di un prodotto difettoso, in forza di un regime generale di responsabilità basato sullo stesso fondamento della disciplina attuata dalla suddetta direttiva, possono essere limitati o ristretti in seguito al recepimento di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno del suddetto Stato"¹¹⁰.

Dopo aver analizzato gli aspetti più importanti, nonché più controversi, della direttiva si può, infine, aggiungere che la disciplina in materia di prodotti difettosi offre dei modelli di condotta cui il produttore può rifarsi per ridurre il margine di rischio d'impresa derivante dal difetto del prodotto. Non si tratta, quindi, di una norma di tutela del consumatore punitiva nei confronti del produttore, ma piuttosto di una disposizione importante per il miglioramento degli *standard* qualitativi e dei controlli d'impresa¹¹¹.

Si mira così a garantire che i diritti riconosciuti a produttori, fornitori e prestatori di servizi siano esercitati nel rispetto dei principi generali di correttezza, equità e trasparenza e più in generale dei diritti fondamentali dei consumatori¹¹².

Il completamento della politica comunitaria diretta alla tutela dei consumatori si realizza con l'approvazione della direttiva 92/59/CEE¹¹³ relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Essa fa riferimento ai criteri che i produttori debbono rispettare fin dal momento dell'immissione nel commercio dei beni destinati ai consumatori. Il d.lgs. 115/1995¹¹⁴ è l'attuazione, nel nostro ordinamento, di tale direttiva¹¹⁵.

L'innovazione normativa consiste nell'introduzione di una disciplina di tipo pubblicistico che impone, a carico del fabbricante e del distributore, l'obbligo di garantire la presenza sul mercato solo di "prodotti sicuri".

La disciplina in esame ha natura generale, dunque, esplica i suoi effetti in tutti quei settori produttivi in cui non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti. L'ambito di applicazione della direttiva 92/59 è differente da quello della direttiva 85/374 in materia di prodotti difettosi. Infatti, mentre, per un verso, la mera conformità del prodotto a *standard* tecnici normativi in materia di sicurezza non esonera il produttore dalla responsabilità verso il terzo danneggiato quando comunque il prodotto si riveli difettoso ai sensi dell'art. 6 della direttiva 85/374, per altro verso, la mancanza di ogni effetto dannoso a carico di terzi non vale a sottrarre il produttore alle sanzioni previste dalla direttiva 92/59

¹⁰⁶ G. ALPA, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in *Contratto e impresa*, 1988, pp.573 e ss.

¹⁰⁷ F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, cit., pp.995 e ss.

¹⁰⁸ F. D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *La responsabilità tra legge speciale e codice civile*, cit., pp. 19 e ss.

¹⁰⁹ Corte Giustizia Ce, 25 aprile 2002, causa C-183/00, in *Danno e responsabilità*, 2002, pp.725 e ss.

¹¹⁰ R. CONTI, *Corte di Giustizia e responsabilità del produttore. Un passo avanti o (tre) passi indietro nella tutela del consumatore?*, in *Corriere giuridico*, n.9, 2002, pp.1144 e ss.

¹¹¹ A. DASSI, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile del produttore*, cit., pp.866 e ss.

¹¹² R. CONTI, *Ai nastri di partenza l'inibitoria a tutela degli interessi collettivi ex art. 3 l. n. 281/1998*, in *Corriere giuridico*, n.3, 2001, pp.392 e ss.

¹¹³ Direttiva 92/59/CEE del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti pubblicata sulla G.U.C.E, L 228, 11 agosto 1992.

¹¹⁴ D.lgs.n.115 del 17 marzo del 1995 emanato in attuazione della direttiva 92/59/CEE e pubblicata in G.U., 20 aprile 1995, n.92.

¹¹⁵ A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, cit., pp.799 e ss.

per aver posto in commercio un prodotto “pericoloso”. È necessario non confondere la pericolosità con l’insicurezza del prodotto. Vi sono, infatti, prodotti pericolosi in sé ma per nulla difettosi, e vi sono prodotti generalmente del tutto innocui che diventano molto pericolosi, poiché risultano essere difettosi. Oltre all’obbligazione principale, consistente nell’immettere sul mercato solo prodotti sicuri, i produttori e distributori hanno obblighi complementari, ed in particolare consentire i controlli che l’autorità effettua conformemente alle modalità previste dallo stesso decreto, garantendo altresì la necessaria assistenza agli incaricati del controllo. Questa obbligazione trova la propria ragion d’essere nella previsione di un complesso di procedure di controllo che il decreto affida ai ministeri competenti al fine di verificare che i prodotti immessi sul mercato sono sicuri. Le conseguenze di tali controlli, realizzabili sia in via preventiva, sia in via successiva all’immissione sul mercato del prodotto, potranno avere diversa natura. Si può imporre il divieto di immissione sul mercato, oppure, qualora il prodotto è già in commercio, disporre l’adeguamento del prodotto, sempre che non vi sia rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica, nel qual caso si può richiedere anche il ritiro ed eventualmente la distruzione del prodotto¹¹⁶.

Il legislatore comunitario, dunque, ha imposto ai produttori degli obblighi generali di sicurezza che si traducono in termini di progettazione sicura, istruzioni ed avvertenze. Il progetto che si intende realizzare è quello di erigere un ben congegnato sistema di tutela del consumatore sia preventiva (canoni di sicurezza del prodotto che intervengono nel momento della sua progettazione, fabbricazione, commercializzazione) che successiva al verificarsi di un danno (responsabilità oggettiva del produttore e, dunque, instaurazione d’ufficio di un collegamento tra fabbricante e consumatore, elemento fondamentale per parlare di responsabilità del produttore). È pertanto corretto una lettura integrata delle due direttive, la 85/374/CEE, in materia di prodotti difettosi, e la 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. L’importanza di quest’ultima è data dall’aver tentato di offrire un contributo per stabilire quali sono i livelli di sicurezza che il consumatore si può legittimamente attendere e che il produttore è, ormai, tenuto a garantire¹¹⁷.

Ma a fronte di quest’enorme volume normativo e dottrinale, è stridente la constatazione come a circa tre lustri di distanza dall’approvazione del d.P.R. 224/88, non molto numerose sono le fattispecie in concreto in cui ha trovato applicazione la normativa in materia di prodotti difettosi. Coloro che avevano tanto invocato l’adozione di questa disciplina, infatti, sono rimasti delusi dal modo in cui, di fatto, la direttiva comunitaria ha esplicito i suoi effetti all’interno dei vari ordinamenti nazionali¹¹⁸.

Il primo italiano ad avvalersi della nuova legge del 1988 è il signor Tentori, il quale, nel 1989, acquista una *mountain bike* che successivamente si rivela difettosa. Il sig. Tentori, infatti, durante un’escursione ciclistica attraverso strade collinari, cade a terra per l’improvviso cedimento di un piantone della forcella. L’azione giudiziaria avviata nei confronti del produttore della bicicletta porta al risarcimento dei danni alla persona sofferti dal consumatore, cosicché il sig. Tentori passerà alla storia come uno dei primi consumatori che abbiano intrapreso con successo un “*products liability claim*” ricorrendo alle disposizioni normative del d.P.R. 24 maggio 1988.

Non si deve considerare, però, questa attuazione della norma come la prima di una lunga serie, poiché le successive pronunce giurisprudenziali sono limitate come numero e poco significanti nel contenuto. L’idea che traspare da questo panorama giuridico, non solo italiano ma anche europeo, è quella di un mercato che presenta prodotti dotati di un elevato grado di sicurezza. Sono rari i casi di consumatori italiani che si rivolgono ai Tribunali nazionali per ottenere il rispetto dei propri diritti¹¹⁹.

La differenza con la realtà americana, dove il livello di contenzioso è alquanto elevato, è molto evidente. Questa diversità, però, era facilmente prevedibile, poiché, nonostante la direttiva comunitaria può ricondursi chiaramente nell’ambito dello *strict tort liability* statunitense, troppi sono gli elementi che distinguono i due contesti, quello americano e quello europeo. Esempi ne sono la diversa difficoltà di accesso alla giustizia, inferiore per i consumatori statunitensi rispetto a quella incontrata dai consumatori europei, il minore tasso di litigiosità presente in Europa, etc. Ciò che, invece, non si poteva prevedere era il modo in cui gli operatori giuridici hanno considerato trascurabile la crescita di tutela del danneggiato generata dalle nuove regole di responsabilità del produttore. L’esiguità delle pronunce potrebbe trovare una spiegazione nel probabile effetto di deterrenza determinato dall’adozione della direttiva 85/374/CEE, seguita dalla 92/59/CEE, per cui alcune imprese avrebbero dedicato maggiore attenzione alla sicurezza dei prodotti¹²⁰.

¹¹⁶ M. CONDINANZI, *L’attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 1996, pp.941 e ss.

¹¹⁷ A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, cit., pp.799 e ss.

¹¹⁸ S. BASTIANON, *Prime osservazioni sul libro verde della Commissione in materia di responsabilità civile per danno da prodotti difettosi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, pp.807 e ss.

¹¹⁹ G. PONZANELLI, *Dal biscotto alla mountain bike: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Foro italiano*, 1994, pp.252 e ss.

¹²⁰ A. STOPPA, *La direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi compie dieci anni*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1996, pp.903 e ss.

In realtà i motivi sembrano essere altri, e sono tutti ragioni svantaggiose per gli interessi dei consumatori. Per prima cosa l'esistenza di barriere economiche rappresentate dai costi eccessivi delle procedure e, nella maggior parte dei casi, dall'esile situazione economica degli interessati; e poi fattori culturali riguardanti la mancata conoscenza, da parte dei consumatori, dei propri diritti e degli strumenti attraverso i quali farli valere. Ciò che, però, maggiormente impedisce ai consumatori di ottenere giustizia sono le barriere sociali, la continua predominanza dei centri di potere, politico ed economico, vecchi e nuovi, nell'ambito dei processi e delle altre procedure preposte ad appianare le contese. Da ultimi, ma non per questo meno importanti, fattori tecnici propri del meccanismo giudiziario che, in Italia come in diversa misura negli altri paesi, è sempre più inefficiente a causa dell'alto numero di controversie, dall'allungamento dei tempi processuali, nonché dalla maggiore difficoltà di conoscere i fatti e reperire le prove¹²¹.

Come afferma la stessa Commissione Europea in una comunicazione sulla "Risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo", del 1998, "nella maggior parte dei conflitti in materia di consumo, sia nazionali sia oltre frontiera, il valore economico limitato della controversia rende eccessiva la durata della procedura giudiziaria e sproporzionati i suoi costi". Il potere centrale dovrebbe interessarsi maggiormente della tutela del consumatore, poiché esso costituisce un valido strumento di politica della competitività. La protezione del consumatore, acquirente finale, è il sistema migliore per obbligare coloro che compongono la catena di produzione a migliorare i loro *standard*. Certamente molte volte l'incolpevole è il soggetto che, in questo tipo di vicende, deve sopportare i costi del fallimento nel caso singolo. Comunque in generale maggiore è la protezione garantita ai consumatori, maggiore è lo stimolo per il mercato ad aumentare la propria efficacia e, per gli operatori economici, ad essere più competitivi¹²².

Negli ultimi anni la Commissione Europea si è mostrata sempre più attenta verso le difficoltà incontrate dai consumatori per ottenere un effettivo accesso alla giustizia. A tal riguardo, infatti, la Commissione ha proposto una serie di soluzioni possibili quali, ad esempio, la possibilità per il consumatore di ottenere il rimborso delle spese giudiziarie, la creazione di un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di tutela del consumatore, fino all'adozione della direttiva 98/27¹²³, relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori¹²⁴.

In proposito in Italia è stata adottata la legge 30 luglio 1998, n. 281, "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", che riconosce alle associazioni del diritto di agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei procedimenti giudiziari o amministrativi, senza peraltro precludere la possibilità di azione del singolo consumatore. Le associazioni, però, possono espletare solamente un'azione inibitoria, valere a dire un'azione volta a far adottare, da parte del giudice, una serie di provvedimenti attraverso i quali si vietano comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e si eliminano i loro effetti dannosi. L'azione inibitoria deve potersi svolgere in maniera rapida ed efficiente per soddisfare a pieno la finalità cui è preposta, ovverosia evitare l'insorgere di situazioni dannose e delle conseguenti azioni giudiziarie intese ad ottenere un risarcimento. Questo strumento di tutela era già regolato da alcune leggi, ad esempio la legge sulle clausole vessatorie, quella sulla pubblicità ingannevole, per le quali, però, si presentavano problemi inerenti sia alla loro efficacia, giacché la tutela era attuabile solo alle situazioni di natura negoziale, sia alla rappresentatività e legittimazione delle associazioni.

Tali problemi sono stati risolti con l'adozione della legge n. 281/1998, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico si spera faciliti l'ingresso degli interessi dei consumatori nelle aule di giustizia¹²⁵.

¹²¹ A. AVOLIO, *L'accesso alla giustizia: quali tendenze di riforma per affrontare la crisi. La posizione della Comunità europea*, in *Contratto e impresa/ Europa*, 1997, pp.743 e ss.

¹²² A. GENTILI, *Sull'accesso alla giustizia dei consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2, 2000, pp.680 e ss.

¹²³ Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori e tutela degli interessi dei consumatori, in GUCE L.166, 11/06/1998.

¹²⁴ S. BASTIANON, *Prime osservazioni sul libro verde della Commissione in materia di responsabilità civile per danno da prodotti difettosi*, cit., pp.807 e ss.

¹²⁵ D. CENA, *Verso una legge quadro sui diritti dei consumatori*, in *Contratto e impresa/Europa*, n.2, 1997, pp.886 e ss.

Capitolo 2

Danni da Fumo. Giurisprudenza e dottrina a confronto

2.1 Introduzione

La sigaretta è un bene destinato al consumo di massa, ma è soprattutto il tipico esempio di prodotto il cui consumo causa danni alla salute dei consumatori. Nell'ambito di questo settore produttivo difficilmente i diritti dei consumatori trovano uno spazio per una loro adeguata tutela¹²⁶.

Nel nostro paese solamente negli ultimi anni si è prestato maggiore attenzione alla tematica dei danni da fumo di sigarette come dimostra il monito che il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha rivolto a tutti gli italiani nel corso della giornata nazionale della lotta contro i tumori: "Il fumo fa male sempre e comunque, non ci sono eccezioni perché possa essere considerato neutrale"¹²⁷. Sulla scia di tale dichiarazione il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, ha invitato tutti coloro che si ammalano in seguito al consumo di sigarette ad avere coraggio e denunciare le multinazionali del tabacco¹²⁸.

Per prima cosa è bene distinguere tra i danni da fumo attivo, cioè i danni subiti da coloro che sono diretti consumatori del tabacco, ed i danni da fumo passivo, cioè i danni patiti da tutti quei soggetti che, sebbene non fumatori, sono esposti al fumo di altre persone. Il sistema italiano, in particolare, si contraddistingue dagli altri modelli per le richieste di tutela da parte dei non fumatori. Questo accade perché all'interno dell'ordinamento giuridico italiano esistono dei riferimenti normativi sulla base dei quali avviare una causa al fine di ottenere il ristoro delle lesioni subite a causa del fumo passivo. In primo luogo, la recentissima legge n.3 del 2003¹²⁹, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, la quale all'art. 51 contiene norme sulla "Tutela della salute dei non fumatori". La legge, innovando la precedente disciplina di cui alla legge n.584 del 1975¹³⁰, riguardo al divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, prevede il divieto di fumo in tutti i locali, pubblici e privati, aperti al pubblico. Individuando così le aree nelle quali è vietato fumare indica quegli ambienti in cui la tutela del non fumatore e, più in generale, la tutela della collettività, esigono una limitazione della libertà del popolo fumatore. La tutela del non fumatore, inoltre, è ancora più evidente sul posto di lavoro, dove potenziali soggetti responsabili sono i produttori di sigarette e il datore di lavoro. Quest'ultimo, specialmente, ha il dovere di salvaguardare la salute del lavoratore, obbligo che trova la propria fonte sia nella disciplina codicistica, ex art. 2087 c.c., sia nella legislazione speciale, ovvero il decreto legislativo n. 626 del 1994, attuativo delle direttive comunitarie in tema di sicurezza dei luoghi del lavoro e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro¹³¹. La responsabilità del datore di lavoro, di garantire condizioni di sicurezza sul posto di lavoro, è stata già riconosciuta in diverse pronunce giurisprudenziali¹³².

Più complessa è la questione riguardante la possibilità di configurare una responsabilità del produttore di sigarette per i danni da fumo attivo. Il nostro ordinamento, difatti, non contiene alcuna norma specifica che legittimi i fumatori danneggiati ad intentare azioni giudiziarie. Tuttavia questa carenza normativa non impedisce di svolgere l'argomento nell'ambito del sistema tradizionale della responsabilità civile, in altre parole andare a verificare se, in base alla disciplina sull'illecito civile, vi è la possibilità di configurare, a carico di coloro che immettono sul mercato prodotti di tabacco, una responsabilità per i danni subiti dai "loro" consumatori.

La giurisprudenza che prende in esame questo tema si compone soltanto di due sentenze, si tratta della sentenza del 11 febbraio 2000 del Tribunale di Roma¹³³, il c.d. caso Schiaratura, e della sentenza del 4 aprile 1997 sempre del Tribunale di Roma¹³⁴, il c.d. caso Stalteri. Entrambe sono azioni giudiziarie promosse da

¹²⁶ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, in *Corriere giuridico*, 2000, pp.1643 e ss.

¹²⁷ "La Repubblica" 10 novembre 2002.

¹²⁸ "La Repubblica" 11 novembre 2002.

¹²⁹ Legge 16 gennaio 2003, n.3, Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, G.U. n.15 del 20 gennaio 2003 Supplemento Ordinario n.5.

¹³⁰ Legge 11 novembre 1975, n.584, Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, G.U. n. 322 del 5 dicembre 1975.

¹³¹ G. PONZANELLI, *Fumo passivo e tutela nei luoghi di lavoro*, in *Danno e responsabilità*, n.2, 1997, pp.176 e ss.

¹³² Pret. Torino, 7 marzo 1995, in *Foro italiano*, 1996, I, pp.2525 e ss.; T.A.R. Lazio, 20 marzo 1997, in *Danno e responsabilità*, 1997, n.4, pp.507 e ss., ed in *Giustizia civile*, 1997, I, pp.2329 e ss.; Pret. Sanremo, 19 aprile 1994, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, 2, pp.226 e ss.; Trib. Milano, 1 marzo 2002 disponibile su www.ipsoa.it

¹³³ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, in *Corriere giuridico*, 2000, pp.1639 e ss., ed in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp.1643 e ss.

¹³⁴ Trib. Roma, 4 maggio 1997, in *Danno e responsabilità*, 1997, pp.750 e ss.

eredi di fumatori che sono deceduti in seguito all'insorgenza di un tumore polmonare. Le parti attrici, in particolare, individuano nell'ingente numero di sigarette fumate continuativamente nella propria vita la causa di morte del loro congiunto. Le due fattispecie presentano caratteri simili:

- l'età giovanile in cui il sig. Schiaratura ed il sig. Stalteri avevano contratto il vizio del fumo, rispettivamente a diciassette anni il primo a venti anni il secondo;
- il periodo in cui è iniziato il consumo di sigarette, nel 1944 in un caso, nel 1954 nell'altro caso, si caratterizza per l'assenza d'informazioni elargite in favore dei consumatori in merito alla nocività del fumo;
- i fumatori fumavano una determinata quantità giornaliera di sigarette;
- sia il sig. Schiaratura sia il sig. Stalteri, sostengono i rispettivi eredi, non erano consapevoli della pericolosità del fumo, fintantoché non si manifestarono i primi sintomi della malattia, cercando successivamente di smettere di fumare, ma con esiti negativi.

Anche i termini normativi, su cui si basa la pretesa risarcitoria, sono i medesimi. In entrambe le azioni giudiziarie, infatti, gli eredi chiedono la condanna dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi SITAB, sia in base all'articolo 2043 c.c., per aver dolosamente omesso di avvertire i consumatori dei rischi per la salute connessi al consumo di sigarette, sia in base all'art. 2050 c.c., per aver prodotto e messo in commercio un prodotto notevolmente dannoso per la salute. Le sentenze hanno avuto un esito negativo non riconoscendo alcun obbligo risarcitorio in capo al produttore di sigarette convenuto in giudizio. Contro queste decisioni giurisprudenziali sono stati presentati i relativi ricorsi, che hanno già prodotto un primo risultato. La Corte d'Appello di Roma, infatti, in entrambi i casi, ha emanato un'ordinanza al fine di richiedere una consulenza tecnica-medico legale il cui compito è quello di accertare non solo se il fumo possa essere considerato la causa dello sviluppo della malattia, ma anche se si può reputare causa esclusiva¹³⁵.

Le Corti di primo grado, invece, non avevano disposto alcuna consulenza tecnica, bensì avevano respinto, perché infondata, la domanda proposta dalle parti attrici, non ritenendo applicabili, al caso di specie, gli articoli 2043 c.c. e 2050 c.c. Differenti sono le motivazioni presentate a sostegno di queste decisioni.

2.2 La pericolosità della sigaretta

L'art. 2050 recita "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno". L'applicabilità di questa disposizione nei riguardi dell'attività di produzione di sigarette è stata esclusa dalla giurisprudenza, la quale, per prima cosa, ha evidenziato come "l'ambito della norma di cui all'art. 2050 c.c. è limitato ai danni ricollegabili ad attività che, nel loro svolgimento, creino situazioni di pericolo o rendano probabile il verificarsi di incidenti"¹³⁶. In altre parole si sostiene che "l'efficacia dell'art. 2050 c.c. deve essere comunque strettamente collegato ad un'attività ed al suo svolgimento"¹³⁷.

La pericolosità, dunque, è valutata in riguardo al processo produttivo e non in merito al momento del consumo. Affermare, però, che l'art. 2050 c.c. si applichi solamente nei casi in cui il danno si verifica nell'esercizio dell'attività produttiva configura una restrizione dell'ambito di applicazione della norma, oltre che contraddire una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che in più di un'occasione ha precisato l'efficacia normativa dell'art. 2050 c.c.¹³⁸.

La Cassazione, prima di tutto, ha escluso che le attività pericolose si identifichino unicamente con quelle così qualificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali in materia di prevenzione, oppure con quelle che necessitano di un'autorizzazione amministrativa per il loro svolgimento¹³⁹. In secondo luogo, la Corte ha qualificato pericolose sia quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno¹⁴⁰, sia tutte quelle attività che

¹³⁵ Corte d'Appello di Roma, 2 ottobre 2000, in *Danno e responsabilità*, 2001, pp.853 e ss.; e Corte d'Appello di Roma 27 giugno 2001 disponibile su www.cittadinolex.kataweb.it.

¹³⁶ Trib. Roma, 4 maggio 1997, cit., pp.750 e ss.

¹³⁷ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp.1639 e ss.

¹³⁸ F. CAFAGGI, *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole*, in *Danno e responsabilità*, 1997, n.6, pp.751 e ss.

¹³⁹ Cass., 16 febbraio 1996, n. 1192, in *Massimario giustizia civile*; Cass. 17 dicembre 1991, n.13564, in *Massimario giustizia civile*.

¹⁴⁰ Cass., 1 febbraio 1995, n.1138, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp.144 e ss.; Cass., 8 giugno 1985, n.3445, in *Repertorio della giurisprudenza italiana*, 1985, voce Responsabilità civile, pp.82 e ss.

abbiano trasferito il pericolo insito nel loro svolgimento nei prodotti finali, i quali conservino in sé un intrinseca potenzialità lesiva¹⁴¹. Alla luce di queste pronunce giurisprudenziali, si può notare come la Suprema Corte ha voluto evidenziare la “struttura aperta” della norma in esame¹⁴².

Così è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell’art. 2050 c.c., il produttore e distributore di gas in bombole per i danni causati dal suo bene prodotto indipendentemente dal fatto che il prodotto lesivo sia uscito dalla sfera di controllo del produttore¹⁴³.

Altro esempio che è possibile trarre dalla giurisprudenza della Cassazione, utile ai fini del discorso, è rappresentato dalle pronunce in merito alla produzione di farmaci.

È il caso della produzione del farmaco antiallergico “Trilegan” contenente gammaglobuline umane. In seguito al manifestarsi di numerosi casi di epatite virale di tipo “B” nei pazienti consumatori del farmaco, attraverso opportune indagini, si scoprì che le gammaglobuline erano infette sin dall’origine. La Suprema Corte rileva che “la pericolosità dell’attività svolta dal produttore di farmaci consiste non tanto nella produzione in sé, quanto nella produzione finalizzata al commercio”. Cosicché è la messa in circolazione del prodotto, la distribuzione del farmaco verso i consumatori, a configurare la pericolosità dell’attività¹⁴⁴.

Recente, inoltre, è la condanna della società Servier Italia al risarcimento dei danni provocati dal farmaco Isomeriede, da questi distribuito. Nel caso di specie, in particolare, si è considerata “l’importazione e la distribuzione di farmaci un’attività pericolosa non solo perché qualificata come tale dal legislatore, ma anche perché ad essa è connaturale un’apprezzabile potenzialità lesiva, in quanto sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo di malattia, derivato dalla natura del mezzo adoperato”¹⁴⁵.

Dagli esempi riportati si può evincere l’estensione applicativa dell’art. 2050 c.c. che va ben oltre il limite costituito dal necessario riferimento allo svolgimento di un’attività.

La giurisprudenza, comunque, esclude anche la circostanza che il risultato dell’attività produttiva, in altre parole la sigaretta, possa influire sul giudizio di pericolosità della stessa attività. È negata, infatti, alla sigaretta “una propria intrinseca potenzialità lesiva tale da costituire di per sé un sicuro pericolo per l’incolumità delle persone”¹⁴⁶.

Come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione¹⁴⁷, il carattere di pericolosità deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle particolarità di ogni singola fattispecie. È il giudice di merito che attraverso un giudizio *ex ante* valuta la pericolosità di una determinata attività basandosi su nozioni che rientrano nella comune esperienza nonché su dati statistici¹⁴⁸.

In altre parole vi deve essere un’alta probabilità, e non una sicurezza, che si verifichi un danno per le persone.

I dati statistici forniti dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, fonte, dunque, molto attendibile, rivelano che nel 1999 sono morte per cause dirette, o comunque riconducibili, al fumo tre milioni di persone e che, nel periodo compreso tra il 1950 ed il 2000, il tabacco ha ucciso sessantadue milioni di persone. In particolare, il fumo è causa di morte per il 33% di tutti i casi di tumore, percentuale che sale all’80% in casi di tumori al polmone¹⁴⁹.

Conseguenza di quest’analisi statistica è l’inserimento della sigaretta nel novero dei prodotti che hanno di per sé una capacità di provocare lesioni nei confronti dei consumatori. Le situazioni dannose subite dai fumatori, invece, sono state considerate come conseguenze di un uso reiterato nel tempo della sigaretta, il che significa far discendere la lesività del bene solamente dal comportamento del consumatore¹⁵⁰.

Che cosa significa uso reiterato nel tempo? Letteralmente esprime l’utilizzo del bene da parte del consumatore in modo continuato nel tempo. La sigaretta, però, è un bene di consumo e, dunque, il consumatore, come per tutti gli altri beni di consumo, ne fa un uso protratto nel tempo. Inoltre, non va dimenticato che l’utilizzo continuativo del bene è causato dal prodotto stesso, dalla dipendenza che provoca la nicotina contenuta nella sigaretta, che impedisce al consumatore di adottare un’autonoma decisione in merito alla prosecuzione del consumo¹⁵¹.

¹⁴¹ Cass., 15 dicembre 1975, n. 4131, in *Repertorio della giurisprudenza italiana*, 1975, voce Responsabilità civile, pp.75 e ss.

¹⁴² P. RECANO, *La responsabilità civile da attività pericolose*, Padova, 2001, pag. 14.

¹⁴³ Cass., 9 maggio 1969, n.1595, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1970, pp.273 e ss.; Cass., 28 ottobre 1980, n.5799, in *Repertorio della giurisprudenza italiana*, 1980, voce Responsabilità civile, pp.70 e ss.

¹⁴⁴ Cass., 27 luglio 1991, n.8395, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 1, pp.1340 e ss.

¹⁴⁵ Trib. Roma, 20 giugno 2002, in *Foro italiano*, 2002, I, pp.3225 e ss.

¹⁴⁶ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp. 1639 e ss.

¹⁴⁷ Cass., 3 marzo 1969, n.687, in *Repertorio Foro italiano*, 1969, voce Responsabilità civile, pp.226 e ss.; Cass.27 luglio 1990, n.7571, in *Repertorio della giurisprudenza italiana*, 1990, voce Responsabilità civile, pp.96 e ss.

¹⁴⁸ P. RECANO, *La responsabilità civile da attività pericolose*, cit., pag.27.

¹⁴⁹ A. DONATO, *Due milioni di morti per il fumo: una strage che si ripete ogni anno*, disponibile su www.prodigio.it

¹⁵⁰ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp.1639 e ss.

¹⁵¹ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, cit., pp. 1643 e ss.

Probabilmente la giurisprudenza identifica il comportamento del consumatore nel consumo eccessivo del prodotto sigaretta. Il fumo della sigaretta è differente dalle radiazioni, amianto, anilina, coloranti, o altre sostanze cancerogene la cui dannosità è strettamente collegata ad una costante quantità trasmessa al corpo umano¹⁵². Nei confronti della sigaretta, infatti, la linea di demarcazione tra uso ed abuso, non può essere oggettivamente individuata, non è noto quando è possibile parlare di consumo “normale” e quando, invece, di consumo eccessivo. La probabilità del verificarsi di una malattia o di una morte prematura è tanto minore, quanto più limitata sia stata la quantità di consumo giornaliero e complessivo del prodotto. A livello medico - scientifico non è stata stabilita una quantità *standard* di sigarette che è sufficiente fumare perché vi siano possibilità di manifestazioni delle diverse malattie connesse al consumo del tabacco. Non esiste, in assoluto, una soglia di quantità di sigarette consumate al di sotto della quale non c'è alcuna possibilità, o comunque probabilità ridotte al minimo, di subire danni alla salute e al di sopra della quale, invece, il rischio è molto elevato. Questa soglia, se esiste, è relativa, ed è in funzione della singola persona, varia da soggetto a soggetto, dato che l'insorgenza di determinate malattie dipende anche da altri fattori quali quelli genetici, organici, ereditari, fattori connessi all'ambiente ed allo stile di vita etc., di conseguenza ciascun individuo è diversamente esposto al rischio¹⁵³. Dunque anche l'argomento dell'uso reiterato quale causa unica della malattia appare poco convincente.

Il discorso in merito all'art. 2050 c.c. termina, dunque, con la negazione, da parte dei giudici, dell'applicazione della norma al caso di specie. Negazione che è giustificata attraverso una tesi al contrario, ovvero sia affermando che l'applicazione della disciplina codicistica in materia di attività pericolose alla produzione di sigarette comporterebbe una attuazione della stessa norma nell'ambito di molti altri settori di produzione come quello delle bevande alcoliche o degli autoveicoli¹⁵⁴.

Il ricorso a questo genere di parallelismi, molto discutibile e poco convincente, sembra essere l'espressione di una volontà delle Corti di semplificare una questione così complessa. La comparazione, infatti, della sigaretta a prodotti come le bevande alcoliche e le automobili è scarsamente attendibile, poiché il consumo di questo genere di beni non appare essere solamente collegato ad un effetto dannoso sull'organismo umano¹⁵⁵. In particolar modo, per quel che riguarda il paragone con la produzione di bevande alcoliche si imputa alla quantità eccessiva di consumo la causa del nascere dei danni nei confronti del consumatore e, come detto in precedenza, nel caso delle sigarette non si può stabilire quando considerare il consumo eccessivo. Inoltre, mentre per le bevande alcoliche l'assunzione di quantità modeste è stata riconosciuta innocua da parte della medicina¹⁵⁶, per le sigarette, recenti studi, mostrano come anche coloro che fumano piccolissime quantità sono esposti al rischio di gravi malattie o morte. Si è appurato come significativi danni alla salute, per quel che riguarda le donne, sono stati provocati da quantità irrisorie di tabacco, appena tre sigarette al giorno, mentre gli uomini raddoppiano il rischio d'infarto con solo sei sigarette¹⁵⁷. Nella comparazione, poi, con l'utilizzo di autoveicoli, la causa della morte di numerose persone che guidano l'auto è costituito dall'uso imprudente del prodotto, cosa che non si può dire in merito all'utilizzo della sigaretta da parte dei consumatori.

In definitiva non è utopistico voler considerare la sigaretta come un prodotto pericoloso e dunque rientrante nell'ambito della disciplina dell'art. 2050 c.c. Tale norma, configurando una responsabilità di tipo oggettivo, esonera il danneggiato dal provare la colpa del danneggiante, nel caso di specie il produttore di sigarette, che sarà ritenuto responsabile per il solo fatto di aver posto in commercio un prodotto pericoloso, salvo non provi di aver adottato tutte le cautele possibili, siano esse costose o sperimentali, imposte dalla legge o suggerite dalla scienza, idonee ad evitare il verificarsi di fatti dannosi. L'assenza di avvertenze al consumatore, nel periodo antecedente al 1990, circa la pericolosità che deriva dal consumo delle sigarette può essere considerata una mancata adozione di una misura cautelare da parte del produttore, specie se si tiene conto dell'impostazione giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del produttore deve riconoscersi non solo quando il prodotto, in quanto pericoloso, abbia causato danni ma anche ove la lesività del bene è dovuta dall'aver omesso di fornire opportune indicazioni sulla potenziale nocività del loro utilizzo¹⁵⁸.

¹⁵² R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, in *Nature Reviews Cancer*, 2001, 1, pp. 82 e ss.

¹⁵³ S. GARATTINI C. LA VECCHIA, *Il Fumo in Italia*, Milano, 2002.

¹⁵⁴ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp. 1639 e ss.

¹⁵⁵ G. GIACCHERO, *Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp. 1643 e ss.

¹⁵⁶ M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'“assalto alla cittadella” è realmente cominciato?*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, pp.177 e ss.

¹⁵⁷ *Scots urged to quit smoking as study shows light smokers double the risk of heart disease*, www.ashscotland.org.uk/press/pressrelease.

¹⁵⁸ P. RECANO, *La responsabilità civile da attività pericolose*, cit., pag. 71.

2.3. Il comportamento doloso dei produttori

Esclusa l'attuazione dell'art. 2050 c.c., a conclusioni analoghe giunge la riflessione, operata dalle Corti, in ordine al possibile inquadramento della questione in esame nell'ambito dell'art. 2043 c.c., norma generale in materia di fatti illeciti.

Nessuna difficoltà, innanzitutto, si pone nel qualificare ingiusto il danno sofferto dagli *ex* fumatori, trattandosi di lesione di diritto alla salute, che da sola può fondare la richiesta di risarcimento dei danni *ex* art. 2043 c.c. stante lo stretto collegamento tra quest'ultima disposizione di legge e l'art. 32 della Costituzione¹⁵⁹.

Al fine di poter configurare una responsabilità extracontrattuale, *ex* art. 2043 c.c., dei produttori di sigarette, è necessario appurare se la condotta del produttore possa definirsi illegittima. L'esito di una tale verifica è negativo, in quanto non è riconosciuta alcuna colpa in capo al produttore. Una simile decisione è frutto di un'analisi che si sviluppa in un duplice profilo: il rispetto di tutte le disposizioni legislative in vigore all'epoca dei fatti; e l'osservanza di tutti gli obblighi gravanti sul produttore. Sotto il primo aspetto si asserisce come i produttori abbiano rispettato la normativa vigente in materia di fumo. Quello che si contesta, però, e si passa così al secondo aspetto, è il mancato rispetto dell'ulteriore obbligo di adeguata informazione del consumatore circa i rischi per la salute riconducibili al fumo, nonché, più in generale, dell'obbligo del *neminem laedere* violato attraverso l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di un prodotto lesivo del diritto alla salute, direttamente risarcibile *ex* artt. 32 Cost. e 2043 c.c.¹⁶⁰.

Per quel che riguarda l'obbligo informativo, i giudici, inizialmente, subordinano la vigenza di un simile obbligo all'esistenza di una disposizione legislativa di copertura (L. 29 dicembre 1990, n. 428)¹⁶¹, in seguito riconoscono l'esistenza di un obbligo per il produttore di informare i consumatori, discendente direttamente dallo stesso art. 2043 c.c., in ossequio al principio generale del *neminem laedere*. In questo secondo caso, però, l'efficacia del dovere di informare è legata ad una duplice condizione:

- che si tratti di un prodotto dotato di una pericolosità intrinseca, la quale si manifesti in seguito all'uso ordinario del bene.
- Il consumatore non è stato posto nelle condizioni di rendersi conto delle eventuali conseguenze dannose correlate ad un determinato uso.

L'obbligo d'informare, diversamente, non interviene quando i danni subiti dal consumatore sono frutto sia di un uso anomalo del prodotto, non prevedibile dal produttore, o comunque estraneo alla normale destinazione del prodotto, sia di una consapevole accettazione, da parte dell'utente, dei rischi manifestamente derivanti ad un definito impiego del bene.

La sigaretta, secondo i giudici, rientrerebbe in quest'ultima ipotesi, giacché il carattere nocivo del fumo è un dato di comune esperienza. Il risarcimento al consumatore è negato in virtù della *freedom of choice*: il fumatore si è consapevolmente assunto il rischio di una lesione del proprio diritto alla salute. A sostegno di tale idea si fa menzione dell'art. 10 del d.P.R. n. 224 del 1988 in base al quale non è dovuto alcun risarcimento al danneggiato che, nonostante sia a conoscenza dei difetti del prodotto e dei pericoli che ne possono discendere, vi si è liberamente esposto¹⁶².

Così, non solo la disciplina sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi non è presa in considerazione per una sua eventuale applicazione, ma vien fatto riferimento ad un suo articolo per sostenere una tesi avversa alle pretese dei consumatori danneggiati.

Fattispecie del tutto simile è stata risolta differentemente negli Stati Uniti. È il caso del signor Grady Carter che aveva iniziato a fumare nel 1947 in età molto giovane, 16 anni, quando sui pacchetti di sigarette non era presente alcun avvertimento. Successivamente alla scoperta di un tumore al polmone, il signor Carter avviò un'azione giudiziaria contro i produttori di sigarette, per aver negligenemente omesso di avvertire i consumatori, prima del 1969, anno in cui fu imposto legislativamente l'obbligo di apporre sui pacchetti gli avvertimenti sulla dannosità del prodotto. La vicenda arrivò nel 2000 dinnanzi alla Corte Suprema della Florida, dove il signor Carter ottenne una vittoria definitiva con il conseguente ristoro dei danni subiti.

¹⁵⁹ Corte Cost., 7 maggio 1991, n.202, in *Foro italiano*, 1991, I, pp.2312 e ss.

¹⁶⁰ G. GIACCHERO, *Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette*, cit., pp. 1643 e ss.

¹⁶¹ Trib. Roma, 4 maggio 1997, cit., pp.750 e ss.

¹⁶² Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp.1639 e ss.

Questo è solo un esempio di diversi casi in cui coloro che avevano iniziato a fumare nel periodo antecedente al 1969 escono vittoriosi dalle aule giudiziarie¹⁶³.

L'orientamento giurisprudenziale italiano con cui si nega una forma di ristoro delle lesioni patite dai fumatori sembra essere viziato da due differenti errori. Il primo è di asserire "l'oggettiva nocività alla salute del fumo", affermazione generica, il cui contenuto non è stato dimostrato, e la cui utilità, al fine di comprovare la consapevolezza del rischio nel consumatore, appare assai dubbia. Il secondo errore è, sul versante opposto, quello di dare per scontata la conoscenza del rischio da parte dell'utente e, allo stesso tempo, la sua accettazione, senza tenere conto di alcuni fattori, quali la tipologia del rischio e l'identità del consumatore. Si è affermato, infatti, che le differenze cognitive e culturali tra i consumatori sono da ritenersi irrilevanti, essendo tutti i fumatori consapevoli "sufficientemente" della potenzialità dannosa delle sigarette nonché della "oggettiva difficoltà di interromperne l'uso"¹⁶⁴.

L'assunzione consapevole del rischio, da parte del consumatore, è condizione valida per negare una qualche forma di risarcimento in favore dei fumatori, sempre che la scelta sia adeguatamente informata ponendo così le condizioni per una vera e propria autodeterminazione¹⁶⁵. La valutazione della consapevolezza del fumatore, da parte delle Corti, sembra, però, essere realizzata in maniera erronea¹⁶⁶. Si consideri l'affermazione secondo la quale la consapevolezza, da parte del fumatore, del fumo quale uno dei fattori di rischio dell'insorgenza delle malattie polmonari è dimostrata dal tentativo, compiuto dallo stesso fumatore, di smettere di fumare¹⁶⁷. L'inesattezza di una tale affermazione risiede nel tempo in cui è rilevata la consapevolezza del consumatore. Quest'ultima, infatti, non deve essere valutata alla fine degli anni ottanta, quando i fumatori cercarono di abbandonare il vizio del fumo, bensì negli anni '40 e '50, valere a dire negli anni in cui è iniziato il consumo di tabacco. Successivamente, infatti, intervengono gli effetti di dipendenza causati dalla nicotina, droga presente nella sigaretta, che limita la libertà di scelta del consumatore e allo stesso tempo lo rende meno interessato e ricettivo degli studi svolti dalla scienza medica. È tutto da verificare se a quell'epoca la nocività del consumo di sigarette era un dato di comune esperienza. Il consumatore era cosciente del fumo quale vizio nocivo alla salute, ma non era in grado di rappresentarsi realisticamente le conseguenze dannose del fumo. Egli non possedeva una conoscenza approfondita dell'entità dei danni, dell'irreversibilità delle malattie causate dal fumo, o della loro incidenza sulla durata della vita, come nel caso del tumore polmonare¹⁶⁸.

Nessun dubbio, invece, sulla conoscenza, da parte della comunità scientifica, dei rischi collegati al consumo di sigarette. Informazioni riguardo alla correlazione causale tra fumo di sigarette e alcune malattie erano già disponibili verso la fine del diciottesimo secolo. Nel 1761, ad esempio, John Hill, un medico londinese, identificò nell'uso del tabacco da fiuto la causa del cancro al naso¹⁶⁹. Nel diciannovesimo secolo nuovi studi furono elaborati attraverso l'utilizzo della statistica elementare. Nel 1858, per esempio, Etienne-Frédéric Bouisson, un chirurgo francese, definisce il cancro alla bocca come un cancro tipico dei fumatori¹⁷⁰. In merito al tumore al polmone, esso era una malattia straordinariamente rara fino al ventesimo secolo, sia perché prima di allora era difficile diagnosticare malattie che riguardavano organi interni, sia perché il fumo non era inalato se non dopo l'invenzione delle sigarette. Fu Isaac Adler¹⁷¹, nel 1912, il primo a prospettare un collegamento tra il tumore al polmone ed il consumo di tabacco, tesi confermata negli anni '20 da successivi studi¹⁷². La Corte Suprema degli Stati Uniti, nell'ambito di una questione inerente la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un ex fumatrice, conferma la presenza in quegli anni dei primi rapporti scientifici che testimoniavano la dannosità del fumo di sigarette. La Corte, inoltre, evidenzia come già a partire dal 1920 i produttori di sigarette, a seguito di esperimenti realizzati nei propri laboratori, erano a conoscenza delle caratteristiche cancerogene del prodotto, preferendo alla divulgazione di tali informazioni il loro occultamento¹⁷³. La scelta del silenzio in materia di avvertenze, spiegabile in termini di maggiori vendite e, di conseguenza, di maggiori vantaggi economici per il produttore, comporta la violazione del dovere d'informare i consumatori. La circostanza, infatti, che i rischi del fumo sono noti alla comunità scientifica non dispensa il produttore dal diffondere la notizia, rendendoli conosciuti anche ai consumatori finali meno

¹⁶³ A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, in *L'Alambicco del Comparatista* collana diretta da M. LUPOLI, pp.101 e ss.

¹⁶⁴ G. GIACCHERO, *Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette*, cit., pp. 1643 e ss.

¹⁶⁵ G. GIACCHERO, *Causalità e danni da fumo attivo*, in *Danno e responsabilità*, 2001, n.8-9, pp.854 e ss.

¹⁶⁶ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, cit., pp.1643 e ss.

¹⁶⁷ Trib. Roma, 4 maggio 1997, cit., pp.750 e ss.

¹⁶⁸ M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'"assalto alla cittadella" è realmente cominciato?*, cit., pp.177 e ss.

¹⁶⁹ J. HILL, *Cautions Against the Immoderate Use of Snuff*, in *Baldwin & Jackson*, London, 1761, pp.27 e ss.

¹⁷⁰ E.F. BOUISSON, *Tribut à la Chirurgie*, in *Baillière*, Paris, 1858, pp.1259 e ss.

¹⁷¹ I. ADLER, *Primary Malignant Growths of the Lungs and Bronchi*, in *Longmans, Green and Co.*, London, 1912, pp. 14 e ss.

¹⁷² R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, cit, pp. 82 e ss.

¹⁷³ *Cipollone v. Ligget Group*, S.Ct. 2608, 1992, pp. 112 ss.

informati. Particolare è quanto è avvenuto in Italia, dove, rispetto non solo agli U.S.A., ma anche ad esperienze geograficamente a noi più vicine come l'Inghilterra, con notevole ritardo sono comparse sulle confezioni del prodotto le avvertenze circa la sua pericolosità. Nel caso, dunque, di sigarette di importazione il comportamento colposo del produttore era maggiormente evidente laddove lo stesso soggetto al di fuori dei nostri confini nazionali immetteva sul mercato il prodotto identico, accompagnandolo, tuttavia, delle opportune avvertenze¹⁷⁴. Il problema non può dirsi tuttavia risolto con la previsione di cui all'art. 46 l.n. 428 del 1990, riguardante le avvertenze da apporre sul pacchetto di sigarette. La mera informazione, infatti, circa l'esistenza di un rischio non vale ad escludere la responsabilità quando tale rischio possa essere ridotto o eliminato. Di notevole interesse diviene la disciplina contenuta nell'art. 6 lett. e) del d.P.R. 224/88, che esclude la responsabilità del produttore qualora il difetto del prodotto non era rilevabile in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al momento della sua messa in circolazione. Alla luce di questa disposizione e ricordando che, come evidenziato in precedenza, la comunità scientifica è da molto tempo a conoscenza della dannosità della sigaretta, è possibile ravvisare una responsabilità in capo ai produttori di sigarette, poiché rispetto ai livelli di informazione sulla sicurezza, è legittimo attendersi il massimo disponibile, in assoluto, secondo lo stato della scienza in un dato periodo. La difesa dei produttori è contraddittoria, dato che prima affermano che nessun fumatore era all'oscuro della dannosità del tabacco, per poi sostenere la loro ignoranza, al tempo della messa in circolazione, degli effetti nocivi del fumo¹⁷⁵.

Quand'anche si volesse accettare questa linea difensiva, ciò non libera il produttore da una sua responsabilità. Il produttore, infatti, risponde oggettivamente, ai sensi del d.P.R. 224/88, per i danni causati da un prodotto messo in commercio *dopo* che è stata appurata la sua pericolosità¹⁷⁶. La scoperta della pericolosità del prodotto sigaretta potrebbe essere fatta risalire al 1939 quando Franz Hermann Müller, un dottore tedesco, realizzò i primi studi epidemiologici sulla relazione tra il tabacco ed il tumore al polmone, concludendo che il fumo era la principale causa della malattia. Alla medesima conclusione giunsero molti altri studiosi che elaborarono analisi sempre più accurate. Un esempio è rappresentato dagli studi epidemiologici, pubblicati nel 1950 da vari scienziati, i quali mostrarono, in modo più rigoroso rispetto ai precedenti studi, che il tabacco era la causa dell'incremento del numero di tumori al polmone¹⁷⁷. La scoperta della nicotina quale causa della dipendenza dal tabacco, invece, è possibile farla risalire al periodo compreso tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90, quando sono stati realizzati, prima in America e poi in Italia, esperimenti di laboratorio su cavie, precisamente su dei topi. Racchiusi in un determinato ambiente, si è messo a disposizione degli animali un meccanismo per cui attraverso lo schiacciamento di un pulsante essi assumevano nicotina. Si è potuto notare come dopo la prima somministrazione, il topo, invece di dirigersi verso il cibo, si recava vicino al meccanismo che gli consentiva di assumere ulteriore quantità di nicotina. La dipendenza che provoca la nicotina era così dimostrata e, se una sostanza dà assuefazione ad un topo ci sono alte probabilità che ciò avvenga anche nell'uomo. Questi esperimenti, dunque, dimostrarono a livello scientifico gli effetti di dipendenza causati dalla nicotina¹⁷⁸.

La divulgazione di questi studi ed esperimenti, la successiva immissione sul mercato del medesimo prodotto senza apportare alcuna modifica, in termini sia di progettazione sia di informazioni, qualitativamente e quantitativamente migliori, rendono di fatto responsabile il produttore di sigarette¹⁷⁹.

2.4 Il nesso causale

Il nesso causale è l'ultimo argomento di cui si è servita la giurisprudenza per respingere una qualsiasi pretesa di risarcimento per i danni da fumo attivo. Ambigua sul punto è la posizione assunta dal giudice nell'ambito della causa promossa dagli eredi del signor Stalteri. In quella fattispecie, la Corte da un lato nega la sussistenza di un nesso causale tra fumo e danno alla salute; dall'altro lato, si ritiene che questo legame è noto al consumatore, il quale, in tal maniera, si assume ogni tipo di rischio¹⁸⁰. Di grande interesse rilevare come la gran parte della giurisprudenza lavoristica non si pone per niente la questione riguardante il nesso di

¹⁷⁴ M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'“assalto alla cittadella” è realmente cominciato?*, cit., pp.177 e ss.

¹⁷⁵ F. CAFAGGI, *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole*, cit., n.6, pp.751 e ss.

¹⁷⁶ G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi “difettoso”*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, pp.437 e ss.

¹⁷⁷ R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, cit., pp. 82 e ss.

¹⁷⁸ WA. CORRIGALL, *Nicotine Self-administration in animal as dependence model*, in *Nicotine Tobacco Res.*, 1999, I, pp.11 e ss.

¹⁷⁹ G. GIACCHERO, *Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette*, cit., pp. 1643 e ss.

¹⁸⁰ Trib. Roma, 4 maggio 1997, cit., pp.750 e ss.

causalità, giacché riconosce *tout court* la correlazione causale tra cancro al polmone e fumo passivo¹⁸¹. Anche gli stessi produttori di sigarette ormai ammettono il fatto che le sigarette provocano malattie, quali cancro ai polmoni, enfisema, e disturbi cardiaci¹⁸². Il Tribunale di Roma, invece, afferma che pur volendo ricondurre l'evento lesivo, ossia la morte del soggetto fumatore, al consumo di tabacco vi è un "fattore assolutamente determinante", l'uso reiterato del prodotto per un lungo periodo, che si interpone tra produzione e vendita di sigarette e l'evento dannoso e ne spezza il nesso causale¹⁸³. Come affermato in precedenza allorché si discuteva dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., la teoria dell'uso reiterato del prodotto non appare un discorso con solide fondamenta. Non può essere dimenticata, inoltre, la circostanza in base alla quale la dipendenza ingenerata nell'organismo, dopo un consumo iniziale del prodotto, influenza notevolmente la decisione del consumatore di proseguire l'utilizzazione del prodotto. Qualora, in ogni caso, si volesse prendere in considerazione il comportamento del consumatore non è immaginabile considerare nullo qualsiasi legame diretto tra la vendita di sigarette e l'insorgenza del danno¹⁸⁴. Il codice civile del 1942 non contiene una espressa disciplina del nesso causale, questo fa sì che giurisprudenza¹⁸⁵ e dottrina¹⁸⁶, per valutare la causalità tra una condotta e l'evento lesivo, considerino applicabili i principi penalistici. In modo particolare, dall'osservazione di molte pronunce giurisprudenziali si può notare come generalmente trovi applicazione la teoria dell'equivalenza, o della *condicio sine qua non*, oppure la teoria della causalità adeguata. Secondo la prima costituisce causa dell'evento dannoso ogni condizione in mancanza della quale l'evento stesso non si sarebbe verificato, circostanza questa da accertare con un giudizio *ex-post*. Il rigore di tal criterio subisce un temperamento dall'applicazione del comma 2 dell'art. 41 c.p. il quale esclude il rapporto causale qualora cause sopravvenute siano di per sé sufficienti a provocare l'evento¹⁸⁷. La dottrina maggioritaria ritiene che tale esclusione intervenga soltanto qualora l'avvenimento sopravvenuto è assolutamente eccezionale¹⁸⁸. Il consumo di tabacco protratto nel tempo da parte di un individuo tutto può dirsi fuorché si tratti di un evento eccezionale, anzi è da considerare come un comportamento del tutto normale e prevedibile da parte dei produttori di sigarette, che, dunque, hanno la possibilità di prevenire o comunque di ridurre al minimo il rischio di insorgenza del danno¹⁸⁹. A sostegno di questa posizione vi è una copiosa giurisprudenza che, nel privilegiare il risarcimento del danno a favore della vittima che lo ha subito, ha dato raramente applicazione alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 41 c.p. A titolo esemplificativo si può riportare la sentenza della Suprema Corte¹⁹⁰ la quale ha ritenuto il conducente di un veicolo, che aveva provocato un incidente con un altro automobilista, responsabile delle ulteriori lesioni che quest'ultimo aveva subito per aver contratto l'epatite "C" in seguito alla trasfusione di sangue e di plasma, rese necessarie in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro. Questo orientamento giurisprudenziale si può comprendere meglio se si tiene conto che la normativa penalistica sul nesso di causalità, applicabile in sede civile, va letta in combinato con la funzione riparatoria svolta dalla stessa responsabilità civile¹⁹¹. La teoria dell'equivalenza, così com'è stata descritta, si avvicina alla teoria di causalità adeguata, secondo la quale, in base ad un giudizio *ex ante*, deve considerarsi causa solo quel fattore di cui l'evento lesivo rappresenta la conseguenza ordinaria o normale. Secondo questa teoria, pertanto, si devono reputare conseguenze di un dato fatto solamente quelle che rientrano in una successione normale di eventi, secondo un calcolo di regolarità statistica¹⁹². In base a dati statistici, per l'appunto, è stato possibile appurare che l'85% delle morti per tumore al polmone, nel corso del 2000, in tutto il mondo, è causato dal consumo di tabacco. Il che significa, in termini numerici, 935.000 morti all'anno¹⁹³.

Si è affermato, però, che le teorie in materia di nesso causale risalgono agli anni trenta, o meglio, fanno riferimento a conoscenze delle scienze naturali ormai abbandonate. Le teorie attuali, invece, fanno riferimento ad un concorso di cause e di responsabilità proporzionale in funzione dell'incidenza delle singole

¹⁸¹ T.A.R. Lazio, 20 marzo 1997, cit., pp.507 e ss.

¹⁸² R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, cit., pp. 82 e ss.

¹⁸³ Trib. Roma, 11 febbraio 2000, cit., pp.1639 e ss.

¹⁸⁴ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, cit., pp. 1643 e ss.

¹⁸⁵ Cass. civ., 12 dicembre 1977, n.5411, in *Giurisprudenza italiana*, 1978, I, 1, pag. 1481.

¹⁸⁶ M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario al codice civile*, Bologna, Roma, 1993, pag. 85.

¹⁸⁷ G. FACCI, *Il nesso di causalità e la funzione di responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, pp.144 e ss.

¹⁸⁸ A. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 1987, pp.205 e ss.; L. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, pp.187 e ss.

¹⁸⁹ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, cit., pp. 1643 e ss.

¹⁹⁰ Cass., 24 aprile 2001, n. 6023, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, pp.133 e ss.

¹⁹¹ Trib. Parma, 30 settembre 1998, in *Danno e responsabilità*, 1999, pag.445; Trib. Perugia, 8 giugno 1991, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, pag. 632.

¹⁹² G. FACCI, *Il nesso di causalità e la funzione di responsabilità civile*, cit., pp.144 e ss.

¹⁹³ R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, cit., pp. 82 e ss.

cause. Tutte le volte in cui non vi è prova della causalità, come nel caso del fumo per il tumore, si potrà giungere ad una forma di risarcimento circoscritta ad una percentuale del danno proporzionale all'incidenza statistica della condotta del danneggiante¹⁹⁴.

Si ricorre nuovamente ai dati statistici che, come abbiamo più volte evidenziato, dimostrano la notevole incidenza del fumo sulla nascita di malattie tumorali e non solo.

In ogni modo i dubbi sul rapporto causa effetto tra evento, consumo di sigarette, e danno, tumore polmonare, saranno chiariti dalle consulenze tecniche disposte dalla Corte di Appello di Roma. Sembra prefigurarsi una possibile apertura verso le richieste di risarcimento dei danni provocati dal tabagismo. Si fa avanti un'inversione di tendenza.

Nel caso Schiaratura, infatti, l'ordinanza del 27 giugno 2001 affida la consulenza tecnica a tre esperti che dovranno stabilire se il fumo "possa essere ritenuto causa sufficiente ed adeguata dell'evento" ovvero se il tumore polmonare "possa inquadrarsi tra le conseguenze normali ed ordinarie dell'uso del tabacco secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, pur in difetto di certezza assoluta". La *ratio* di quest'ordinanza è spiegata dalla stessa Corte d'Appello di Roma la quale ritiene necessario accertare se, nel caso concreto, il fumo abbia determinato la patologia mortale per il sig. Schiaratura e, in caso affermativo, se sia stato causa esclusiva o abbia agito in concorrenza con altri fattori causali, nonostante la notoria comprensione del fumo tra le possibili cause del cancro e la comprensione di quest'ultimo, dati statistici alla mano, tra le prime cause di morte per i fumatori¹⁹⁵.

La Corte d'Appello di Roma, invece, nel caso Stalteri ha emesso il 2 ottobre del 2000 un'ordinanza nel quale afferma che "in caso di adenocarcinoma polmonare che abbia determinato la morte di un fumatore abituale va disposta, nell'ambito di un giudizio per risarcimento danni intentato dai congiunti del deceduto nei confronti del produttore di sigarette, consulenza tecnica medico - legale per accertare se la neoplasia sia dipesa dal fumo o da altri fattori patogeni e, nel primo caso, se il fumo sia stato causa esclusiva o concorrente con altre". I periti nominati dal tribunale il 13 marzo 2002 hanno depositato la perizia in cui si afferma il nesso causale tra fumo di sigarette e tumore polmonare. La perizia ha risposto in modo affermativo ad entrambi gli interrogativi posti dalla Corte d'Appello. Si legge nelle conclusioni stilate dai periti tecnici che "secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica riteniamo che l'esposizione al fumo di sigaretta debba considerarsi causa prima, sufficiente ed adeguata, della neoplasia polmonare insorta nello Stalteri". Tale ammissione abbatte uno degli ostacoli più duri da superare se si vuole ottenere un ristoro dei danni subiti dal consumo di tabacco. Consci del fatto che si tratta solo di una perizia, e che la strada verso la sentenza definitiva è lunga e piena di insidie, si può affermare che si è fatto un importante passo verso quello che potrebbe diventare un *leading case* in materia¹⁹⁶.

2.5 Analisi del contesto americano

Il tema dei danni da fumo riceve attenzione a livello internazionale, poiché rappresenta un problema giuridico, economico, sociale, che si pone al centro di riflessioni soprattutto dei Paesi industrializzati, in primo luogo gli Stati Uniti¹⁹⁷.

Molto spesso si apprende dai mezzi di comunicazione la notizia di risarcimenti stratosferici richiesti dai fumatori americani per cui è diffusa la convinzione che al di là dell'oceano si riesce con estrema facilità ad imputare, in capo ai produttori di sigarette, la responsabilità per i danni subiti dagli *ex* consumatori di tabacco.

In realtà le cose in America vanno diversamente. Infatti, i primi successi giudiziari dei fumatori si sono verificati solo ultimamente, sebbene è da più di quarant'anni che i fumatori americani pentiti, o i loro eredi, tentano di ottenere una condanna dei produttori di sigarette al pagamento di risarcimenti senza, però, alcun successo¹⁹⁸. Unica eccezione è rappresentata dal caso Cipollone¹⁹⁹, nell'ambito del quale il produttore è stato condannato per aver esaltato eccessivamente le qualità del prodotto inducendo, così la controparte all'acquisto, cioè, più semplicemente, per aver ingannato il consumatore.

Come detto in precedenza, però, gli albori di quella che è stata definita *tobacco litigation* si caratterizzano per i continui insuccessi delle parti attrici. I motivi di queste sconfitte da parte dei consumatori variano secondo il periodo in cui si sono verificate. I ricorsi presentati a partire dal 1954 fino al 1970 si basarono

¹⁹⁴ M. CAPECCHI, *Il nesso di causalità*, in *Contratto e impresa*, 2002.

¹⁹⁵ *Danni da fumo, l'Italia verso il risarcimento*, Corte d'Appello di Roma 27 giugno 2001 disponibile su www.cittadinolex.kataweb.it.

¹⁹⁶ *Italia: salute; causa morte per fumo, sigarette colpevoli*, www.ansa.it 20 marzo 2002.

¹⁹⁷ G. GIACCHERO, *Causalità e danni da fumo attivo*, cit., pp.854 e ss.

¹⁹⁸ A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, cit., pp.101 e ss.

¹⁹⁹ *Cipollone v. Liggett Group*, S.Ct. 2608, 1992, pp. 112 ss

sulle accuse rivolte ai produttori, di aver omesso di avvertire i consumatori e di aver pubblicizzato in maniera ingannevole, con dichiarazioni false, il prodotto sigaretta. L'esito negativo di questi ricorsi è causata dall'assenza di indubitabili dati scientifici del nesso causale tra fumo e danno alla salute, per cui i produttori ne uscirono indenni sostenendo la loro ignoranza in merito alla dannosità del loro prodotto.

In seguito, nel 1964, l'autorità sanitaria federale, *Surgeon General*, pubblicò il *Report on Smoking*, un documento in cui si affermava per la prima volta un legame tra il fumo di sigarette e determinate malattie, il tumore *in primis*.

Questo rapporto non provocò alcuna reazione a livello giurisprudenziale, ma produsse l'intervento del Congresso che approvò il *Cigarette Labeling and Advertising Act*, una legge federale che impone l'obbligo ai produttori di sigarette di apporre sui pacchetti avvisi circa la pericolosità del fumo.

I ricorsi successivi a tale intervento del legislatore non hanno registrato alcuna buona riuscita proprio in virtù della legge medesima in quanto, data la divulgazione obbligatoria di avvertenze da parte dei produttori, i consumatori furono messi a conoscenza della pericolosità del fumo, cosicché il consumo di tabacco costituisce una libera scelta del fumatore²⁰⁰. Sono ancora, dunque, le multinazionali ad uscirne vittoriose. La situazione muta, però, agli inizi degli anni Ottanta.

Innanzitutto le iniziative processuali sono intraprese dai consumatori non solo singolarmente ma anche attraverso l'istituto della *class action*. Per *class action* si deve intendere un'azione proposta, da soggetti detti rappresentanti della classe, a vantaggio di un insieme di soggetti portatori di analoghi interessi.

In secondo luogo i singoli Stati, fino ad allora spettatori dei vari contenziosi, diventano parte attiva e citano in giudizio le multinazionali del tabacco per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in favore di coloro che presentavano malattie connesse all'uso del tabacco.

Il primo Stato a tracciare la strada fu il Mississippi nel 1994, seguirono negli anni successivi il Minnesota, la Florida e altri Stati. Quattro delle vertenze principali furono chiuse in seguito a transazioni tra le imprese produttrici e gli Stati che prevedevano il pagamento di quaranta miliardi di dollari dilazionati lungo venticinque anni. Altre transazioni sono state concluse con 46 Stati mediante il pagamento di duecentosei miliardi di dollari. In entrambe le transazioni nessun ostacolo è previsto per ulteriori azioni di classe da parte dei consumatori danneggiati. La disponibilità dei produttori di sigarette a pagare ingenti somme di denaro per chiudere anticipatamente le controversie giudiziarie è il sintomo del volere dei medesimi produttori sia di eliminare i costi legali e giudiziali, ma soprattutto di evitare esiti infausti per l'industria del tabacco.

Lo scenario, infine, muta in seguito alla scoperta di documenti provanti che le imprese produttrici di tabacco, fin dagli anni sessanta, erano a conoscenza dell'assuefazione provocata dalla nicotina contenuta nelle sigarette, e si sono riguardate dal rendere pubbliche tali informazioni.

Dunque vien meno l'elemento che ha garantito l'immunità ai produttori, cioè la consapevolezza del fumatore il quale non poteva non sapere la pericolosità delle sigarette. In altre parole l'effetto di assuefazione provocata dalla nicotina va ad elidere, o comunque limitare, la c.d. "libertà di scelta" del consumatore²⁰¹.

La scoperta di tali documenti rappresenta il fattore decisivo che consente agli *ex* fumatori americani di ottenere le prime vittorie. È il caso, ad esempio del Sig. Grady Carter, fumatore dall'età di 16 anni, quando ancora nessun avvertimento era stampato sui pacchetti di sigarette o della signora Patricia Henley anche ella giovane fumatrice già da prima del 1969²⁰².

²⁰⁰ M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'“assalto alla cittadella” è realmente cominciato?*, cit., pp.177 e ss.

²⁰¹ G. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il “grande freddo” dei danni punitivi*, in *Foro italiano*, 2000, pp.450 e ss.

²⁰² A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, cit., pp.101 e ss.

Capitolo 3

La sigaretta come prodotto difettoso

3.1 Introduzione

L'applicazione in concreto del d.P.R.224/88, sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, è caratterizzata da numerose e non sempre facili questioni da risolvere. Essa necessita, infatti, del riscontro oggettivo di tutta una serie di requisiti. In particolare deve essere preventivamente verificato che la richiesta di risarcimento rientri nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di prodotti difettosi.

Sotto questo punto di vista l'efficacia della norma trova, innanzi tutto, un limite temporale alla sua attuazione sancito dall'art. 16, recante le disposizioni transitorie, in base al quale il decreto non è operante nei confronti di tutti quei prodotti messi in circolazione prima della sua entrata in vigore. Questa previsione ha fatto sì che dottrina e giurisprudenza ritenessero il d.P.R. 224/88 inapplicabile in materia di danni da fumo, poiché il bene sigaretta è un prodotto disponibile sul mercato ancor prima del 1988²⁰³.

Lo scopo del presente capitolo è attestare se il settore produttivo del tabacco, dominato dalle grandi multinazionali, possa rientrare nella disciplina del d.P.R. 224/88 e, soprattutto, se la sigaretta possa essere considerata un prodotto difettoso valutando la possibile imputazione della corrispondente responsabilità al produttore di sigarette.

3.2 L'ambito di applicazione del d.P.R. 224 /88

La verifica dell'efficacia del d.P.R. 224/88 nei confronti del prodotto sigaretta, ha come punto di partenza l'analisi di decisioni giurisprudenziali riguardanti lo "*ius superveniens*". In particolare, il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale²⁰⁴ in materia di "*fideiussioni omnibus*", nonché alla pronuncia del Tribunale di Roma²⁰⁵ concernente il carattere vessatorio di alcune clausole inserite nei contratti bancari. Entrambe le Corti seguono l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di irretroattività delle leggi non impedisce che la norma innovatrice disciplini gli effetti di un fatto generatosi anteriormente, quando gli stessi effetti continuano a perdurare al momento della sua entrata in vigore. In base a quest'indirizzo giurisprudenziale pare lecito sostenere che quantunque il consumo di sigarette abbia avuto inizio anteriormente al 1988, ciò non ostacola l'applicazione della normativa intervenuta successivamente, ossia il d.P.R. 224/88. Le conseguenze del consumo del prodotto tabacco, infatti, perdurano anche dopo l'entrata in vigore della legge; ciò soprattutto considerando che il momento del consumo di sigarette ed il momento della manifestazione delle lesioni dovute allo stesso, sono differenziati nel tempo. Si pensi, per esempio che i primi sintomi di un tumore al polmone possono manifestarsi 20 anni dopo il periodo di esposizione subito dalla vittima²⁰⁶. L'ipotesi di una vigenza dei principi contenuti nel decreto del 1988, anche nei confronti di fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, è stata avvalorata dalla Corte di Cassazione²⁰⁷, chiamata a decidere sulla risarcibilità dei danni subiti da un bambino in seguito all'utilizzo di un'altalena. La Corte, nel caso di specie, afferma che la disciplina dettata dal d.P.R. 224/88, sebbene successiva ai fatti della questione posta al suo giudizio, "offre elementi che anche sul piano logico sono idonei ad una corretta impostazione del giudizio" per stabilire se il danno sia stato causato da un difetto del prodotto o da un suo uso improprio da parte del consumatore.

Approfondito il problema inerente all'irretroattività della legge, si può passare ad un esame delle specifiche disposizioni della normativa in relazione al bene sigaretta. Tale analisi ha inizio con la constatazione che la sigaretta rientra nella definizione di prodotto contenuta nell'art. 2 del d.P.R.224/88, il quale, specifica che per prodotto si devono intendere tutti i beni mobili, anche se incorporati in altri beni mobili o immobili, ed in seguito al recepimento della direttiva n.34 del 1999²⁰⁸, che modifica la direttiva 85/374/CEE, anche i prodotti agricoli della caccia e della pesca. A questo punto è fondamentale poter qualificare come difettoso il prodotto sigaretta.

²⁰³ G. FACCI, *Brevi considerazioni in tema di danno da fumo*, in *Contratto e impresa*, 1999, pp. 944 e ss.

²⁰⁴ Corte Cost., 17 giugno 1997, n.204, in *Rivista diritto commerciale*, 1997, III, pp. 263 e ss.

²⁰⁵ Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 2000, II, pp. 207 e ss.; e in *Giurisprudenza commerciale*, 2000, II, pp.211 e ss.

²⁰⁶ R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, in *Nature Reviews Cancer*, 2001, 1, pp. 82 e ss.

²⁰⁷ Cass., 29 settembre 1995, n.10274, in *Foro italiano*, 1996, pp. 954 e ss.

²⁰⁸ Direttiva 34/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, in *GUCE*, 4 giugno 1999, L. 141

3.3 La difettosità della sigaretta

L'art. 8 del d.P.R. 224/88 stabilisce che "il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno".

La difficoltà maggiore, rappresentata dalla dimostrazione del difetto del prodotto, è stemperata dall'impostazione dell'onere probatorio in base al quale ciascun soggetto deve provare solamente i fatti inerenti la propria sfera di influenza e di controllo²⁰⁹. Il fumatore che si ritiene soggetto leso, di conseguenza, dovrà provare la difettosità della sigaretta evidenziandone la mancanza di sicurezza.

La difettosità, in particolare, deve essere rilevata secondo quanto disposto dall'articolo 5 del d.P.R. che individua, per l'appunto, i prodotti difettosi.

La norma dopo aver stabilito che "un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze" formula un'elencazione, non esaustiva, di alcune delle circostanze che debbono essere tenute presenti nel momento in cui, in sede di giudizio, si compie la valutazione della difettosità. La norma lascia alla discrezione del giudice la libertà di prendere in considerazione tutti gli elementi, peculiari del singolo caso concreto, che ritiene più opportuni.

Le circostanze elencate sono tre. La lett. a) e la lett. c), fanno riferimento al modo ed al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, mentre il terzo, la lettera b), riguarda "l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere"²¹⁰.

La statuizione del grado di sicurezza che il consumatore-fumatore può legittimamente attendersi, e che il produttore è tenuto a rispettare, deve avvenire in relazione al tipo di prodotto nonché al genere di utente al quale il prodotto è destinato. Questo compito è agevolato dal contributo offerto dal decreto legislativo n.115 del 17 marzo 1995, riguardante la sicurezza generale dei prodotti. Quest'ultima impone l'obbligo al produttore di immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri, cioè, ai sensi dell'art. 2, prodotti che presentano rischi compatibili con un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone, tenendo conto di una serie di circostanze analoghe a quelle contenute nell'art. 5 del d.P.R. 224/88. Una lettura congiunta delle due norme è, quindi, stata ritenuta non solo corretta ma anche auspicabile²¹¹.

3.3.1 I comportamenti e gli usi ragionevolmente previsti

Le prime osservazioni sono rivolte ai c.d. difetti di progettazione. Non può del tutto escludersi che sia possibile progettare il prodotto in maniera tale da renderlo meno pericoloso, come nel caso delle sigarette munite di particolari tipi di filtro²¹². D'altronde la sigaretta potrebbe configurarsi come prodotto mal concepito, solo nel caso in cui fosse possibile dimostrare che il fumo di sigaretta potrebbe avere una minor capacità eziopatogenetica²¹³.

Analizzando quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 5 del d.P.R.224/88, è conveniente suddividere la norma in due parti per realizzare un'analisi più chiara. La prima parte indica, come iniziale criterio di valutazione della difettosità di un prodotto, "l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato". L'uso che il fumatore fa del prodotto, è sicuramente qualificabile come ragionevole. La sigaretta, infatti, è "ragionevolmente" destinata ad un consumo giornaliero ed in una quantità determinata.

La seconda parte della lettera b), invece, concerne i comportamenti del consumatore che, in relazione al prodotto, si possono ragionevolmente prevedere. È noto a tutti che l'atteggiamento del fumatore è quello di fumare più sigarette al giorno per più giorni, atteggiamento che, dunque, si può qualificare come ragionevolmente prevedibile. Ricerche medico - scientifiche palesano come questo comportamento è di per sé idoneo a provocare danni all'integrità fisica del consumatore e, quindi, fanno mancare il carattere di sicurezza al prodotto. Inoltre, dato che l'insicurezza del prodotto può essere generata dal tipo di utilizzo che ne fa il consumatore, anche un consumo eccessivo di tabacco può ritenersi un comportamento così diffuso da

²⁰⁹ S. PATTI, *Ripartizione dell'onere, probabilità e verosimiglianza nella prova del danno da prodotto*, in *Il danno da prodotti in Italia - Austria- Repubblica Federale di Germania - Svizzera*, AA.VV. a cura di S. PATTI, Padova, 1990, pp.139 e ss.

²¹⁰ M.L. LOI, *Commento all'art. 5*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di) *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, T1, pp.543 e ss.

²¹¹ A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp.799 e ss.

²¹² M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'"assalto alla cittadella" è realmente cominciato?*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, pp.177 e ss.

²¹³ F. CAFAGGI, *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole*, in *Danno e responsabilità*, 1997, pp.751 e ss. Al riguardo il dott. William Farone, chimico direttore della ricerca applicata per sette anni alla Philip Morris, sostiene di aver trovato un sistema per ridurre i rischi per la salute che, però, non è stato adottato, poiché richiedeva una procedura troppo costosa. S. GIANNINI, *Ipocrisia di Stato*, articolo tratto da www.report.rai.it

considerarlo ragionevolmente prevedibile, anzi, auspicato dai produttori per l'economia delle loro aziende. Comportamento questo che, non va dimenticato, è indotto dalla stessa sigaretta, precisamente dall'effetto di dipendenza causato dalla nicotina, circostanza che se si ritiene conosciuta dai consumatori a maggior ragione sarà nota anche ai produttori²¹⁴. Certo, nel caso di un consumo esagerato di sigarette, difficile stabilire dove finiscono i doveri del fabbricante, di rendere il prodotto sicuro, ed iniziano quelli del consumatore, tenuto ad adottare le opportune cautele nell'utilizzo del prodotto²¹⁵.

3.3.2 Il difetto di informazione

La prima circostanza da considerare al fine di poter esprimere il giudizio di difettosità del prodotto, individuata dalla lettera a) dell'art. 5, è "il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite".

La norma fa riferimento all'attività di informazione svolta dal produttore, vale a dire tutti quegli atti attraverso i quali il fabbricante rende note ai consumatori le caratteristiche dei suoi prodotti. Maggiori sono le informazioni minori saranno le aspettative dei consumatori che potranno essere definite legittime²¹⁶.

Il decreto, dunque, configura un obbligo d'informazione in capo al produttore. Tale disposizione era già contenuta nella legge 126/91, recante norme per l'informazione del consumatore, ed è maggiormente precisato nel secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. 115/95. Questi dispone che "il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze"; e nel terzo comma, dello stesso articolo, si prevede che "il produttore deve adottare le misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso".

Tutto questo interesse normativo dimostrato nei confronti dell'informazione può essere compreso dal fatto che una adeguata informazione ha lo scopo di rendere trasparente il rapporto tra produttore e consumatore, specialmente in tempi in cui il mercato è invaso da una enorme quantità di beni spesso "complessi" nella loro composizione. Le avvertenze, quindi, possono contribuire ad una riduzione del rischio di danni che potrebbero derivare da beni di particolare pericolosità. Il consumatore deve potersi trovare nelle condizioni di sviluppare un raffronto tra i rischi ed i benefici derivanti dall'utilizzo del bene, nel caso di specie dal consumo della sigaretta²¹⁷.

Questo accade solo se le informazioni hanno la caratteristica della veridicità, completezza, evidenza ed intensità.

Le informazioni, innanzi tutto, debbono essere veritiere, in pratica devono comunicare al consumatore le reali caratteristiche del prodotto e gli eventuali rischi che possono derivare da un suo uso.

Le informazioni complete, poi, sono quelle che racchiudono tutte le indicazioni riguardo alla potenzialità lesiva del bene.

L'evidenza delle avvertenze, invece, consiste nel rendere riconoscibile il rischio che si vuol portare alla conoscenza del consumatore.

Il carattere dell'intensità, infine, è volto a rendere istruito il consumatore circa la pericolosità del rischio nel quale potrebbe incorrere nell'utilizzo del prodotto²¹⁸.

Per quel che riguarda le sigarette è necessario fare un distinguo tra il periodo antecedente e quello successivo alla legge n. 428 del 1990, normativa inerente all'etichettatura dei prodotti a base di tabacco.

Gli anni precedenti l'adozione della suddetta legge nel 1990, si caratterizzano per la presenza sul mercato di pacchetti di sigarette totalmente sprovvisti di avvertenze. Nessuna informazione era fornita al fumatore circa la pericolosità del prodotto, pericolosità ben nota alle case produttrici. Rilevante sul punto in questione è il fatto che l'adeguatezza delle informazioni è valutata anche con riferimento al tempo della messa in circolazione del prodotto. Facendo riferimento, dunque, all'esimente sancito dall'art. 6 lett. e), che esclude la possibilità di imputare al produttore i c.d. rischi da sviluppo, si può affermare che il prodotto sigaretta è difettoso poiché il produttore non fornisce tutte le informazioni, rilevanti per la sicurezza e che facciano parte delle "conoscenze scientifiche e tecniche" disponibili all'atto di immissione in commercio²¹⁹.

²¹⁴ M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, in *Corriere giuridico*, 2000, pp.1643 e ss.

²¹⁵ F. GALGANO, *La responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 1986, pp.995 e ss.

²¹⁶ A. FRIGNANI, *La Direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto e la sua attuazione in Italia*, in *Assicurazioni*, 1987, pp.120 e ss.

²¹⁷ G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, pp.437 e ss.

²¹⁸ A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, cit., pp.799 e ss.

²¹⁹ G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, cit., pp.437 e ss.

Si rilevano, dunque, profili di responsabilità dei produttori derivanti dalla mancanza di avvertenze facendo venir meno quella sicurezza che il fumatore legittimamente si attende.

I produttori si sono sempre difesi sostenendo che la nocività del tabacco è da sempre informazione nota a tutti, quindi, in rispetto al principio d'autonomia e di autoresponsabilità dei singoli soggetti, nessuna responsabilità poteva essergli imputata.

Lecito è, però, dubitare sull'effettiva consapevolezza che il consumatore medio aveva del reale pericolo insito nel consumo delle sigarette. L'effettiva conoscenza del pericolo assumeva i caratteri della genericità, impedendo al fumatore di comprendere l'entità del danno che era in grado di procurarsi.

Questa conoscenza è oggi diventata maggiormente specifica? Si può affermare che, in seguito alla legge n. 428 del 1990, il fumatore riceve un'informazione certa e seria sull'entità dei rischi cui va incontro?²²⁰.

3.3.3 *Le smoking machine e l'inganno verso i consumatori*

Il rispetto da parte del produttore degli obblighi imposti dalla legge ha fatto sì che lo stesso sia esentato da una sua responsabilità. Le uniche due informazioni fornite dal produttore di sigarette, e presenti sul pacchetto, sono le avvertenze circa i pericoli per la salute e i livelli di catrame e nicotina contenuti in ogni sigaretta.

A questo punto è lecito chiedersi: i *warnings* posti sui pacchetti di sigarette sono realmente compresi nel loro significato? Il messaggio raggiunge lo scopo prefissato? I *warnings* rendono edotti i fumatori degli effettivi pericoli cui vanno incontro?

Nel valutare l'adeguatezza delle informazioni si deve tener conto del bacino di utenza del bene, e questo è un aspetto che assume molta importanza se si pensa che la maggior parte dei fumatori prende il vizio durante l'adolescenza, all'età circa di 17/18 anni²²¹. La considerazione del periodo in cui si inizia a consumare il tabacco è rilevante al fine di apprezzare l'idoneità delle informazioni a rendere sicuro il prodotto, in quanto nel momento successivo interviene un fattore che limita la libertà di scelta del fumatore, tale fattore è costituito dalla dipendenza da fumo provocata dalla nicotina.

L'intelligibilità dell'informazione fornita dal produttore diventa, dunque, il criterio in base al quale accertare la sicurezza del bene da lui prodotto e fondare la sua eventuale responsabilità. Le informazioni, riguardanti un così grave rischio, devono poter essere capite ed interpretate correttamente da tutte quelle persone che possono essere considerate potenziali consumatori di tabacco, anche gli adolescenti che tra i fruitori sembrano essere quelli più deboli²²².

Avvertenze quali "Il fumo provoca il cancro" o "Nuoce gravemente alla salute" sembrano avere il carattere di genericità, hanno l'aspetto di notizie vaghe o comunque suscettibili di non essere capite in pieno. Sono avvertenze che danno l'impressione di essere poste più per garantire una tutela legale ai produttori, espressa mediante la formula "noi ti avevamo avvisato", piuttosto che per mettere in guardia i giovani consumatori. Le altre informazioni, come già detto, riguardano i livelli di catrame e di nicotina contenuti in ogni singola sigaretta. A differenza di altri prodotti, quali ad esempio i cibi o i prodotti cosmetici, sui pacchetti di sigaretta nessuna informazione è data in merito agli ingredienti che la compongono. Se è vero che il fumatore è consapevole del pericolo potenziale del vizio del fumo, è anche vero che non gli è reso noto che la sigaretta contiene una droga, la nicotina, che rende difficoltosa la disintossicazione dal tabacco. Nulla è detto riguardo al catrame, componente pesante che in parte è trattenuta dal filtro ed in parte termina nei polmoni di chi fuma, e che la percentuale di catrame dipende dalla varietà di tabacco, più o meno forte, ma anche dal modo di aspirare la sigaretta e la frequenza delle boccate²²³.

La presenza dell'indicazione di solo due sostanze, nicotina e catrame, induce il consumatore medio ad ignorare che il fumo di tabacco è una complicata miscela di migliaia di sostanze chimiche che sono il risultato della combustione degli ingredienti dei derivati del tabacco. Oltre al catrame ed alla nicotina, essa contiene vari gas come il monossido di carbonio, nonché sostanze volatili. Il fumo contiene, dunque, numerose sostanze chimiche, di cui molte sono tossiche. Sono quest'ultime quelle che più interessano, in particolare assume importanza conoscere in che quantità sono presenti nel fumo.

Nell'Unione Europea, la quantità massima di catrame e di nicotina permessa dai macchinari è stabilita dalla Direttiva 90/239/CEE. In particolare il catrame deve essere presente in una quantità non superiore ai 12 mg, mentre il livello di nicotina deve essere al massimo pari al 10% della quantità di catrame. La fissazione di questi limiti presuppone che quantità superiori di tali sostanze sono altamente nocive per la salute umana.

²²⁰ G. PONZANELLI, *Mass tort nel diritto italiano*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, pp.173 e ss.

²²¹ Indagine Doxa 2002, *Il fumo in Italia*, www.doxa.it.

²²² F. GALGANO, *La responsabilità del produttore*, cit., pp.995 e ss.

²²³ S. GIANNINI, *Ipocrisia di Stato*, www.report.rai.it

Le misurazioni sul fumo dei derivati del tabacco sono piene di difficoltà. Il contenuto di nicotina e di catrame è a tutt'oggi misurato secondo le norme ISO/FTC (Commissione Federale del Commercio americana). Queste norme prevedono che le sigarette vengano “fumate” da apposite macchine, le cosiddette *smoking-machine*, la stessa in tutta Europa, e che sia poi analizzato il fumo “inalato” dalla macchina²²⁴.

In Italia è il Monopolio di Stato incaricato di effettuare queste misurazioni su tutte le sigarette in commercio, comprese quelle che produce, diventando così il controllore di se stesso. Tralasciando questo conflitto di interessi, che sembra risolversi con la prossima privatizzazione dell'ETI, la questione rilevante è la veridicità della procedura seguita.

Il simulatore, infatti, “fuma” con un tiraggio e per un numero di volte prestabiliti che sono ben distanti dal rappresentare la realtà. Le misure rilevate dalla *smoking machine* sono ingannevoli per una serie di motivi:

1. Il più importante è rappresentato dal fatto che i macchinari sono diversi dalle persone. Se la concentrazione di nicotina nel fumo è ridotta, i fumatori compensano cercando di prenderne comunque la dose necessaria per soddisfare il loro desiderio²²⁵. Diversi studi, infatti, hanno dimostrato come l'autosomministrazione sia regolata, in termini di frequenza ed intensità, in modo da raggiungere e mantenere stabili livelli di nicotina che garantiscano la persistenza degli effetti euforizzanti e piacevoli. Il fumatore compensa il contenuto ridotto di nicotina cambiando lo stile di fumare, ovvero aumentando il numero e l'intensità delle boccate od anche il numero di sigarette, mantenendo di conseguenza la stessa esposizione al fumo di tabacco²²⁶. In realtà, dunque, il fumatore tende ad assumere sempre la stessa quantità di nicotina. I macchinari non fanno la stessa cosa. Le sigarette che risultano a basso contenuto di catrame quando misurate con i macchinari, non dispensano necessariamente meno catrame ai fumatori umani.
2. La maggior parte del fumo è rilasciato nell'ambiente e non è, invece, misurato.
3. I pori del filtro sono lasciati aperti dalla macchina, quindi parte della nicotina fuoriesce da tali pori e non è rilevata, mentre il fumatore copre questi pori con le dita impiegate per tenere in mano la sigaretta.
4. “*Catrame*” è il nome collettivo di migliaia di sostanze chimiche. Catrami differenti hanno composizione chimica, tossicità e proprietà differenti. Questo priva di ogni significato la comparazione tra differenti sigarette.
5. Esistono componenti del fumo gassosi o volatili, oltre il monossido di carbonio, che non sono misurati per niente dalle convenzionali procedure ISO. Gli additivi veramente usati sono molto difficili da scoprire, perché le industrie del tabacco si trincerano dietro al segreto commerciale. Alcune di esse riportano come ingredienti della sigaretta il termine “aromi”. Anche quest'espressione è generica poiché può far riferimento a diverse sostanze. Ad esempio esistono gli “aromi cucinati” o *cooked flavours*, ossia combinazioni di due o più sostanze che reagendo chimicamente fra di loro formano delle sostanze la cui presenza diretta sarebbe proibita.
6. Vi sono, poi, due differenti tipi di fumo: il fumo da flusso principale e il fumo da flusso secondario. Il primo è il fumo che è prodotto dall'aspirazione della sigaretta e che il fumatore inala. Il secondo è il fumo originato dalla sigaretta che brucia ma non è aspirata. La *smoking machine* non inala questo secondo tipo di fumo che in parte, invece, è aspirato dal fumatore²²⁷.

E' evidente che il modo di fumare “umano” è diverso da quello simulato²²⁸. In realtà, il fumatore inala catrame e nicotina in una quantità ben superiore ai limiti posti per legge, con gravi conseguenze per la sua

²²⁴ La macchina aspira 35 cc. di fumo in 2 secondi ogni 60 secondi, facendolo passare attraverso un filtro sul quale si deposita il condensato, che è quello che aspirerebbe il fumatore, e poi lascia la sigaretta bruciare.

²²⁵ Sigaretta. Cosa c'è dentro. Cosa ne viene fuori. Un'accurata rassegna scientifica sul Fumo Passivo. Fonte ASH Action on Smoking or Health, aggiornato a settembre 2001, disponibile su www.gea2000.org

²²⁶ C. CHIAMULERA, *Meccanismi neurobiologici della dipendenza da nicotina*, in *Ital Heart J*, Vol.2, Suppl.I, 2001, pp.30 e ss.

²²⁷ Sigaretta. Cosa c'è dentro. Cosa ne viene fuori. Un'accurata rassegna scientifica sul Fumo Passivo, cit.

²²⁸ Un esperimento è stato condotto dal Professor Giuseppe Lazzarino, ordinario di biochimica all'università di Catania, insieme a ricercatori dell'Università di Tor Vergata e del Cnr di Roma durante uno studio sperimentale condotto sull'efficacia di un nuovo filtro inserito nel tradizionale filtro di cellulosa. Questo filtro sembrerebbe capace di trattenere il 98,5 per cento del condensato. L'esperimento ha dimostrato come 80 persone volontarie fumassero in modo diverso dalla *smoking machine*: il 25% aveva prodotto una quantità di condensato, trattenuto dai sistemi filtranti, ben superiore al valore scritto sul pacchetto, e nel 5% dei casi anche tre volte tanto. S. GIANNINI, *Ipcrisia di Stato*, cit.

salute. Questa discrepanza tra rilevamenti in laboratorio e realtà non può costituire fonte di responsabilità per l'istituto che svolge queste prove. L'istituto è responsabile, infatti, solamente del cattivo funzionamento dei macchinari²²⁹. Le *smoking machine*, però, funzionano normalmente, il problema è che sono approssimative nel rilevare il tenore delle sigarette.

Tutto questo dimostra come i metodi di misurazione di condensato e nicotina non offrono una corretta informazione ai consumatori in merito ai quantitativi di condensato e nicotina che sono effettivamente assunti fumando una sigaretta²³⁰. Una dicitura corretta vorrebbe che accanto ai valori indicati di nicotina e di catrame ci fosse scritto "valori medi", dato che il modo di fumare delle persone incide notevolmente sulla quantità di sostanze cancerogene che sono assunte²³¹. Queste, però, sono informazioni negate alla gente comune. Anche in base, dunque, alla lettera a) dell'art. 5 d.P.R. 224/88 la sigaretta può essere definita difettosa per l'incompletezza ed inesattezza delle informazioni attraverso le quali il prodotto è presentato agli occhi del consumatore. La pericolosità è ancor più lampante se si tiene conto del parametro, indicato dalla lett. b) comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 115/95, per qualificare un prodotto come sicuro, ovverosia la presenza unicamente di rischi accettabili nel rispetto di un elevato livello di tutela della salute umana. Ben si comprende come non si può considerare accettabile per l'incolumità fisica il rischio nel quale incorre il fumatore. E' possibile, quindi, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 224/88, che recita "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto", configurare una responsabilità delle grandi multinazionali del tabacco per le situazioni lesive causate dalla sigaretta. Ma non solo, una responsabilità dei produttori di sigarette può sorgere anche ai sensi del d.lgs. 115/95, per il solo fatto di aver posto in commercio un prodotto pericoloso²³².

3.4 *Danno risarcibile e irrinunciabilità del diritto alla salute*

Accertata la possibilità di configurare la responsabilità del produttore di sigarette ai sensi dell'art. 1 del d. P. R. 224/88, i danni, di cui il fumatore richiede il risarcimento, sono quelli derivanti dalla lesione della propria persona. Il fumo di sigaretta, infatti, è molto spesso il primo imputato per l'insorgenza di differenti malattie, tra le quali le più note sono i tumori polmonari e quelli alla laringe. Non vanno, tuttavia, dimenticate tutte le gravi conseguenze vaso-circolatorie causate dal fumo²³³. L'art. 11 del d.P.R. 224/88 ammette il ristoro di questo tipo di lesioni, poiché annovera tra i danni risarcibili dal decreto "il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali".

In riguardo alla morte, il d.P.R. ha voluto accordare ai congiunti la legittimazione ad ottenere una forma di risarcimento per le conseguenze negative patite. I parenti della vittima, dunque, potranno richiedere il ristoro sia dei danni patrimoniali sia dei danni biologici risentiti a cagione della morte del proprio familiare.

Nell'ambito del danno da lesioni personali, invece, si ritiene che vadano ricompresi:

- a) Le spese di cura e per assistenza.
- b) La perdita della capacità di lavoro.
- c) Il danno biologico²³⁴.

Il problema che ci si è posti in merito alla tutela della salute del fumatore è quello riguardante la libertà di scelta della persona di farsi del male. È giusto impedire a qualcuno, che agisce consapevolmente, di arrecare lesioni alla propria persona?²³⁵

L'individuazione dei limiti entro cui è possibile consentire la lesione della propria integrità fisica è espressione di un argomento di persistente attualità, che occupa una posizione di primo piano nel dibattito dottrinale sin dagli anni '30. L'individuazione del confine tra ciò che è disponibile da ciò che non lo è costituisce una questione particolarmente complessa, determinazione che deve essere compiuta alla luce dell'intero ordinamento. La problematica relativa alla disponibilità dell'integrità fisica, dunque, va esaminata in base ai diversi riferimenti normativi, quali, l'art. 5 c.c., l'art. 50 c.p. e diverse disposizioni costituzionali

²²⁹ O. TROIANO, *Commento all'art. 3*, in *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, a cura di R. PARDOLESI, G. PONZANELLI, cit., pp.518 e ss.

²³⁰ U.S. Department of Health and Human Services-Public Health Service- National Institute of Health- National Cancer Institute, *Risks Associated with Smoking Cigarettes with Low Machine-Measured Yields of Tar and Nicotine*, 2001, www. Tobaccofreekids.org

²³¹ S. GIANNINI, *Ipocrisia di Stato*, cit.

²³² M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, cit., pp.1643 e ss.; F. CAFAGGI, *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole*, cit., pp.751 e ss.

²³³ M. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: l'"assalto alla cittadella" è realmente cominciato?*, cit., pp.177 e ss.

²³⁴ P. G. MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, AA.VV., Torino, 2001.

²³⁵ R. PARDOLESI, *Dalla parte di Zeno: fumo passivo (negli occhi?) e responsabilità civile*, in *Foro italiano*, pp.2312 e ss.

fra cui, in primo luogo, l'art. 32. Le difficoltà di un'analisi congiunta della disciplina dettata da tali norme fa sì che il dibattito su questo tema sia ancora aperto. I limiti al potere di disporre del proprio corpo sono ricavabili dall'art. 5 c.c., il quale sancisce il divieto di atti di disposizione che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o che siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume. Considerando che la tutela dell'integrità fisica è funzionale alla tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione, si può ritenere che il divieto di atti di disposizione, che determinino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, opera quando le lesioni siano pregiudizievoli per la salute. L'espressione diminuzione permanente, cui all'art. 5 c.c., fa riferimento, secondo la dottrina maggioritaria²³⁶, non ad una qualunque perdita dell'integrità funzionale od organica del corpo, ma soltanto a quel danno che modifica realmente e sostanzialmente il modo di essere dell'individuo sotto il profilo dell'integrità funzionale, o anche sotto il profilo dell'integrità anatomica. Quest'ultimo aspetto è rilevante nel caso di modificazioni peggiorative del complesso fisionomico, che alterano il modo di essere dell'individuo in rapporto all'ambiente, diminuendo le sue risorse caratterizzanti e, in definitiva la sua capacità di vita di relazione. La Costituzione, d'altra parte, alla luce di una concezione personalistica dell'essere umano, in base alla quale l'uomo è considerato valore in sé, posto al vertice della gerarchia dei valori, garantisce il più ampio riconoscimento di diritti individuali di libertà, il cui prototipo è rappresentato dalla libertà *ex art. 13 Cost.*, nell'ambito del quale è ricompresa la libertà di disporre del proprio corpo. Tale libertà, però, non è assoluta, poiché incontra dei limiti che sono espressione di altri valori riconosciuti e tutelati dalla Costituzione. In particolare in un ordinamento quale il nostro, che accoglie una concezione personalistica dell'uomo, anche i valori della vita, salute ed integrità fisica, desumibili dall'art. 32 della Cost., devono essere riconosciuti e garantiti in massima misura in quanto condizioni necessarie per la tutela e la realizzazione dell'individuo. Vita, salute, integrità fisica, trovano riconoscimento come diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 cost.) ed in quanto tali devono essere tutelati dallo Stato non solo nei confronti delle aggressioni di terzi, ma anche nei confronti degli atti dispositivi del titolare. Se si considera poi che l'art. 32 Cost. definisce la salute non solo come diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività si può affermare che l'ordinamento attribuendo un valore ultraindividuale alla salute e, nei limiti in cui si è detto, all'integrità fisica ha sottratto questo bene all'esclusiva disposizione del singolo. Appare dunque assodato che la nostra Costituzione tutela sia la libertà individuale a disporre del proprio corpo (art. 32 comma 2 ed art. 13) sia la salute e l'integrità fisica (art. 32 comma 1 e art. 2). Poiché tali valori possono porsi in conflitto e ciò accade tutte le volte in cui un atto di disposizione è espressione della libertà individuale si rilevi pregiudizievole per la salute e l'integrità fisica del soggetto si pone il problema di operare un bilanciamento ovvero di comporre questi interessi in armonia con la concezione personalistica accolta dalla Costituzione. Operare il bilanciamento fra tali beni significa porsi il problema dei limiti che la Costituzione impone alla libertà di disporre del proprio corpo²³⁷.

L'interesse a disporre di sé, alla luce del valore della persona umana e dell'impegno alla sua protezione, appare meritevole di tutela nella misura in cui tende all'attuazione della personalità umana considerata globalmente e non solo sotto l'aspetto della funzionalità fisica complessiva. Il temperamento tra libertà e tutela alla salute andrà, dunque, effettuato in vista della realizzazione più completa della dignità della persona, vietando tutti quegli atti di disposizione dell'integrità che non si armonizzano con l'interesse alla migliore attuazione della personalità del disponente²³⁸. La libertà del soggetto e del suo diritto di decidere il suo stato di salute, inoltre, è limitato dallo stesso art. 32, 2° comma, Cost., giacché il "rispetto della persona umana" opera come limite non solo nei confronti di un eventuale coazione di terzi sulla persona ma anche nei confronti del soggetto titolare del diritto di disporre del proprio corpo. Nella prospettiva del codice civile, il diritto che ciascuno ha di autodeterminarsi, vale a dire la libertà di ciascun individuo in relazione agli atti che possono incidere sulla sua integrità psicofisica, trova un espresso limite nell'art. 5 c.c., nell'irreparabile lesione all'integrità psicofisica, varcato il quale, nel temperamento degli interessi, ovviamente più non decidono esclusivamente le preferenze del singolo interessato²³⁹.

In tale direzione verte anche una pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte²⁴⁰, la quale è stata investita della questione riguardante l'adempimento di obblighi contrattuali da parte di un giocatore di pallacanestro. La Cassazione ritiene "sufficientemente motivata e privo di errori giuridici e logici" la decisione del tribunale di Bologna, secondo la quale il giocatore, date le sue condizioni fisiche, era impossibilitato a fornire la prestazione, a disputare partite. L'indisponibilità del diritto alla salute, secondo il giudice, non consente che il giocatore, per via del contratto stipulato, possa scegliere fra le diverse

²³⁶ In questo senso, GUZZON, *Rivista penale*, 1967, I, p.399; NEGRO, *Foro italiano*, 1956, IV, c 210-211.

²³⁷ A. DELLA BELLA, *L'integrità fisica un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pp. 1395 e ss.

²³⁸ A. GIUFFRIDA, *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, in *Le persone*, III. *Diritti della personalità*, AA.VV., 2000, pp.69 e ss.

²³⁹ G. ALPA, M. BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1982.

²⁴⁰ Cass.n.11404/2000 disponibile su www.giustizia.it

valutazioni sanitarie, o a sopportare il dolore, o ancora rinviare un intervento chirurgico evidentemente indispensabile.

Alla luce di quanto detto, e riportando la questione sul soggetto fumatore, sembra possibile negare la sua libertà di farsi del male, soprattutto se si considera che le lesioni, che egli si procura fumando, sono soventemente mortali. Il diritto avente ad oggetto la vita, infatti, non racchiude in sé la facoltà di abuso consistente nel potere di soppressione della vita stessa essendo la vita umana, e relativa promozione, valore portante dell'ordinamento. Sarà qualificato, dunque, disvalore qualunque atto che pone in discussione quel valore, come lo è quell'atto volto a porre fine alla vita stessa, provenga esso da un terzo o dal titolare stesso della vita. Non può risultare, infatti, espressione di un valore nessun comportamento che di quel valore rappresenta la negazione estrema. Né tale esigenza può dirsi rispondente ad un'istanza di libertà, giacché anche la libertà, sia pure inviolabile ed incontestabile, per essere meritevole di tutela non deve porsi in contrasto con esigenze esistenziali dell'uomo²⁴¹.

3.5 Le possibili difese dei produttori di sigarette

Sono diverse le linee difensive adottate dai fabbricanti per esimersi dalla responsabilità prevista dal d.P.R. 224/88. Essi, innanzi tutto, fanno ricorso alle ipotesi di esclusione di responsabilità disciplinate dall'art. 6 del d.P.R. L'ipotesi rilevante in merito (oltre alla lettera e) già in precedenza analizzata) è quella contemplata alla lettera d), la quale, esime il produttore dalla responsabilità quando il difetto sia "dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante". Il difetto, nel caso in questione, è mostrato dall'inadeguatezza delle avvertenze poste sull'involucro del prodotto, che deriverebbe, sostengono i produttori, dal rispetto della norma giuridica imperativa quale è la legge 428/90. A questa posizione si può controbattere attraverso la considerazione che la legge 428/90 imponga degli standard minimi di sicurezza, per cui l'aver stampato le avvertenze normativamente imposte non impedisce al fabbricante di migliorare questi standard attraverso l'adozione di migliori informazioni, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, evitando così il difetto. Inoltre i consumatori, dato che si tratta della loro sicurezza, legittimamente esigono tutte le informazioni utili disponibili, indipendentemente dagli obblighi normativi²⁴². Dunque, ben si può configurare una responsabilità laddove il rischio stesso può essere ridotto. In seconda battuta i produttori richiamano l'attenzione su due circostanze in base alle quali valutare la legittimità delle aspettative dei consumatori. Queste circostanze sono le "caratteristiche palesi del prodotto" ed i "rischi immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze" disciplinate rispettivamente all'art. 5 del d.P.R. 224 del 1988 e dal d.lgs. 115/95. I produttori, dunque, sostengono che il rischio è così palese da essere compreso da tutti i fumatori, nessuna avvertenza è dovuta in relazione ai pericoli che non potevano essere ignorati neanche dal più sprovveduto. Essi negano perciò un loro obbligo di risarcimento come dispone, per l'appunto, l'art. 10 del d.P.R. 224/88 che esclude il risarcimento al danneggiato che, consapevole del difetto, vi si è volontariamente esposto. Questa arringa, alla luce di quanto detto finora, si dimostra molto debole soprattutto se si pone l'accento sulla falsità delle avvertenze riguardanti il tenore di nicotina e catrame presenti in ciascuna sigaretta. Il difetto occulto, infatti, scagiona colui che lo ha ignorato, e di difetto occulto si parla non solo quando le avvertenze sono assenti ma anche quando sono errate ed incomplete²⁴³. Il fumatore, in definitiva, non può correttamente comparare benefici e rischi connessi all'uso della sigaretta. Si spera, in definitiva, di aver intaccato almeno un poco il mito del fumatore obiettivo, provvisto di un ampio bagaglio culturale²⁴⁴.

3.6 Responsabilità contrattuale dei Monopoli

Lo Stato Italiano, nell'ambito del settore di mercato riguardante il prodotto sigaretta, svolge un ruolo tutt'altro che passivo. Una posizione che è chiaramente illustrata dalla decisione della Commissione delle Comunità europee²⁴⁵, relativa ad un procedimento volto ad appurare se l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), oggi E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), con il suo comportamento sul mercato delle sigarette violasse le disposizioni comunitarie sulla concorrenza. La decisione, confermata dalla

²⁴¹ A. GIUFFRIDA, *Il diritto all'integrità fisica: art. 5 c.c.*, cit.

²⁴² G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, cit., pp.437 e ss.

²⁴³ P. G. MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, cit.

²⁴⁴ G. ALPA, *La dottrina sulla responsabilità del produttore. Il rischio d'impresa alle soglie del 1992*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1988, pp.645 e ss.

²⁴⁵ Commissione 17 giugno 1998, 98/538/CE, G.U.C.E. L. 252, pag. 47.

sentenza del Tribunale europeo di primo grado²⁴⁶, sfocia in una condanna dell'A.A.M.S. per sfruttamento di posizione dominante. Nel comminare una tale condanna, la Commissione ben descrive l'attività produttiva e commerciale svolta dallo Stato. In particolar modo l'elenco delle attività, che un tempo erano svolte dall'A.A.M.S. ed oggi sono realizzate dall'E.T.I., è il seguente:

1. produzione, con diritto esclusivo, di sigarette con marchio nazionale;
2. produzione su licenza di sigarette contraddistinte dal marchio Philip Morris;
3. distribuzione sul territorio nazionale sia delle "proprie" sigarette sia di quelle importate.

Lo Stato italiano, dunque, possiede il monopolio legale, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, della produzione di tabacchi lavorati nel territorio nazionale. Questa posizione, di per sé vantaggiosa, è rafforzata dalla posizione dominante che l'E.T.I. di fatto mantiene nel mercato italiano della distribuzione delle sigarette. La Commissione infatti rileva come, nonostante la legge 724/75 abbia operato una liberalizzazione dell'importazione in Italia e del commercio all'ingrosso di sigarette provenienti da altri Stati membri, tutte le sigarette di provenienza comunitaria erano importate e distribuite nel nostro Paese attraverso l'A.A.M.S. Sfruttando questa sua posizione dominante, attraverso l'imposizione di clausole imposte nei contratti di distribuzione, l'A.A.M.S. ha falsato il libero gioco della concorrenza al fine di proteggere la sua posizione all'interno del mercato italiano. Tale situazione sembra perdurare ancora oggi, poiché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato²⁴⁷ ha sanzionato, con il pagamento di una multa, l'E.T.I. e la Philip Morris, per aver posto in essere un'intesa distorcente "il processo concorrenziale del mercato nazionale delle sigarette" in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) e b), della legge n. 287/90, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. L'*Antitrust* ha accertato, durante l'istruttoria che, nel periodo compreso tra il 1993 ed il 2001, "i due principali operatori del mercato, Philip Morris ed A.A.M.S./E.T.I., hanno applicato aumenti contestuali ed omogenei di prezzo" e limitato l'offerta proveniente da altri operatori del mercato. Una simile intesa ha provocato, nei riguardi della Philip Morris e dell'A.A.M.S./E.T.I., "un aumento dei loro ricavi ed il mantenimento della loro quota congiunta di mercato al di sopra del 90%", e nei confronti dei consumatori un "grave pregiudizio".

Questa descrizione dell'attività svolta dallo Stato nel mercato delle sigarette è rilevante al fine di configurare una responsabilità dell'Amministrazione pubblica per i danni subiti dai fumatori-consumatori. Da quanto sopra detto, infatti, si possono trarre due ordini di conclusioni.

L'amministrazione pubblica, innanzi tutto, ponendo dei limiti all'importazione e distribuzione nel mercato nazionale di sigarette straniere, creando un cartello di prezzi in accordo con la Philip Morris, falsa il libero gioco della concorrenza, danneggiando non solo gli altri operatori economici, presenti sul medesimo mercato, ma anche i consumatori. Una libera concorrenza porta, infatti, i vari produttori ad essere più competitivi e, dunque, a migliorare la qualità dei propri prodotti. L'ETI, dunque, con il suo comportamento, impedisce l'eventuale presenza sul mercato italiano di sigarette qualitativamente migliori.

In secondo luogo, è possibile configurare una responsabilità contrattuale dell'Amministrazione Pubblica. Le rivendite al dettaglio dei prodotti di tabacco possono essere ben considerate quale ultimo anello della catena di distribuzione dell'ETI, giacché tali rivendite sono affidate a soggetti titolari di concessione o autorizzazione da parte dell'ETI stesso. Il consumatore, dunque, potrebbe richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494, comma 2° c.c. in base al quale "il venditore deve risarcire al compratore i danni derivanti da vizi della cosa". La previsione della responsabilità, cui all'art. 1494 c.c., è ancorata non solo alla conoscenza dei vizi, ma è estesa anche all'ipotesi dell'ignoranza colposa dei vizi stessi. Nei casi in cui, infatti, il produttore è anche il venditore, come nel caso dell'ETI, nessuna rilevanza ha la presenza o meno della colpa del venditore nell'ignorare i vizi, poiché si ritiene inammissibile che il produttore non sia a conoscenza delle condizioni in cui si trova il prodotto che pone in vendita.

Sono risarcibili, ex art. 1494 c.c., tutti quei danni provocati dall'immissione nel proprio patrimonio da una cosa difettosa, in particolare quei danni che sono stati provocati dai vizi della cosa direttamente alla persona del compratore, ai suoi beni ed ai terzi²⁴⁸. La riconduzione nell'ambito dei danni contrattuali della lesione all'integrità fisica può avere una sua *ratio* nella c.d. teoria degli obblighi di protezione. In base a tale teoria, le parti di un rapporto obbligatorio sono tenute a preservare la controparte dal rischio di lesioni associate al contratto sociale, frutto della costituzione di una relazione giuridica²⁴⁹. Trovano fondamento nella normativa

²⁴⁶ Tribunale di primo grado, 22 novembre 2001, causa T 139/98, www.curia.eu.int

²⁴⁷ Provvedimento n°11795 del 13 marzo 2003, *Variatione di prezzo di alcune marche di tabacchi*, www.agcm.it

²⁴⁸ G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972, pp.91 e ss.

²⁴⁹ I. FEDERICI, *Concorso di responsabilità e vizi della cosa venduta*, in *Rassegna di diritto civile*, 2000, pp.391 e ss.

sulla garanzia per vizi della cosa anche gli obblighi d'informazione misurabili secondo il giudizio della buona fede nelle trattative. L'obbligo generale di informazione nelle trattative, più precisamente, ha una sua fonte nell'art. 1337 c.c. Tutti i moderni ordinamenti accolgono il principio per cui deve essere represso il comportamento di chi si comporta scorrettamente nella fase antecedente la conclusione del contratto²⁵⁰. Come tutti gli altri codici moderni, infatti, anche il nostro codice civile del 1942 ha introdotto una normativa specifica del rapporto precontrattuale, imponendo alle parti di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative. Nell'ambito di tale disciplina rientrano i c.d. obblighi di correttezza. Esiste, dunque, uno stretto collegamento tra l'art. 1337 c.c. e l'art. 1175 c.c.: entrambe le norme sono fonti di doveri diretti a tutelare, nel caso dell'art. 1337 c.c., l'interesse a che la rappresentazione preventiva del contenuto del futuro contratto sia il più possibile corrispondente alla realtà, e nel caso dell'art. 1175 c.c., l'interesse alla miglior realizzazione del fine del rapporto obbligatorio, senza danno per le parti²⁵¹. Indubbiamente il dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative impone alle parti un obbligo di informazione, ovvero sia un dovere di scambiarsi tutte le informazioni non solo inerenti a circostanze che possono incidere sulla validità del contratto, ma anche riguardanti situazioni la cui conoscenza consente la formazione di un'esatta rappresentazione dell'oggetto delle trattative²⁵². Questo non comporta una lesione dell'autonomia privata. La buona fede, infatti, non si pone in contrasto con quest'ultima, giacché l'autonomia privata non può significare diritto indiscriminato di danneggiare gli altri, sfruttare l'altrui ignoranza o buona fede²⁵³. La violazione della correttezza nelle trattative è fonte, in via autonoma, dell'obbligo di risarcire il danno eventualmente causato, senza possibilità per il trasgressore di liberarsi dalla responsabilità relativa, provando la sua mancanza di colpa. L'irrelevanza della colpa è dovuta al fatto che i comportamenti colposi integrano la fattispecie della truffa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del dolo o vizio del consenso ai fini dell'art. 1439 c.c. Si potrebbe pertanto configurare anche una responsabilità precontrattuale dell'A.A.M.S., ai sensi dell'art. 1175 c.c. ed art. 1337 c.c., per il semplice inadempimento all'obbligo di correttezza, violazione che da sola è sufficiente per far sorgere la responsabilità. Quando la violazione dell'obbligo d'informazione, invece, avviene nella forma delle false dichiarazioni, sottoforma di qualità promesse o per così dire rappresentate dal venditore, la sanzione relativa è applicata con maggior rigore. Essa, infatti, non incontra nessun limite alla sua applicabilità, neanche quello riguardante la facile riconoscibilità del difetto²⁵⁴. Rilevanti a tal proposito sono i recenti provvedimenti attraverso i quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato definisce pubblicità ingannevole la dicitura "lights" apposta sulle confezioni di sigarette. La decisione, in un primo momento, riguardava solamente le sigarette Marlboro²⁵⁵, mentre solo in seguito l'Autorità Garante ha adottato un medesimo provvedimento nei riguardi delle altre marche di sigarette²⁵⁶. La qualifica della scritta "lights" come pubblicità ingannevole avviene sulla base del Decreto Legislativo n. 74 del 1992, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, ed esprime la conclusione di un ragionamento sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei seguenti punti:

- sottolineatura del carattere pubblicitario del messaggio "lights" stampato sui pacchetti di sigarette, giacché tale scritta "si traduce in un preciso vanto in ordine ad una caratteristica del prodotto, che risulta idoneo ad orientare le scelte di acquisto dei destinatari" assumendo in tal modo "una specifica finalità promozionale";
- nessuna certezza medico - scientifica con riguardo alla presunta minor dannosità per la salute delle sigarette leggere rispetto alle sigarette normali. Recenti studi²⁵⁷, infatti, evidenziano come il minor tenore di condensato e nicotina, presente nelle sigarette "lights", non implica necessariamente che i fumatori ne ispirino dosi minori rispetto a quelle che assumerebbero da una sigaretta normale;
- accertamento del significato "light" così come percepito dai consumatori. I sondaggi, commissionati dall'Autorità a due istituti specializzati nelle analisi di mercato, hanno consentito di apprendere che, nonostante le avvertenze in merito alla dannosità del fumo, "una fascia di consumatori interpreta la dicitura "light" come indice di una minore dannosità del prodotto rispetto alle c.d. sigarette normali".

²⁵⁰ F. BENATTI, *Culpa in contraendo*, in *Contratto impresa*, 1987, pp.287 e ss.

²⁵¹ G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, cit., pp.91 e ss.

²⁵² R. FRAU, *La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni come responsabilità precontrattuale?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp.517 e ss.

²⁵³ P. GALLO, *Buona fede oggettiva e trasformazione del contratto*, in *Rivista diritto civile*, 2002, pp.239 e ss.

²⁵⁴ G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, cit., pp.91 e ss.

²⁵⁵ Provvedimento n.11204 del 12 settembre 2002, *Sigarette Marlboro lights*, www.agcm.it

²⁵⁶ Provvedimento n. 11809 del 13 marzo 2003, *Sigarette lights varie marche*, www.agcm.it

²⁵⁷ Riferimento alla monografia del 2001, intitolata *Risks Associated with Smoking Cigarettes with Low Machine-Measured Yields of Tar and Nicotine* redatta dall'U.S. Department of Health and Human Services-Public Health Service- National Institute of Health-National Cancer Institute, cit.

L'ampiezza di tale fascia di consumatori non è rilevante, poiché la tutela offerta dal Decreto Legislativo n. 74/92 deve essere garantita ai consumatori considerati non in termini di maggioranza, ma nella loro globalità. Questo è vero specialmente quando oggetto della tutela è la salute dei consumatori.

Sulla base di tali considerazioni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giudica il messaggio pubblicitario "light" "idoneo a indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del prodotto" e, quindi, in violazione dell'art. 1 del d.lgs. 74/92, il quale stabilisce che la pubblicità oltre che palese deve assumere i caratteri della correttezza e veridicità.

Il messaggio in questione, inoltre, costituisce una violazione dell'art. 5 del d.lgs. 74/92, il quale valuta ingannevole la pubblicità che "riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza". I consumatori, infatti, sono indotti a considerare, erroneamente, le sigarette "light" meno dannose per la salute rispetto ad altri tipi di sigarette.

Il termine per procedere all'adeguamento delle confezioni di sigarette non è stato fissato dall'Autorità Garante in base all'art. 7, comma 7 del Decreto Legislativo n.74/92, dal momento che la direttiva n.37 del 2001, relativa alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita di prodotti di tabacco, ha già stabilito che dal 30 settembre 2003 le diciture "light" o equivalenti non potranno più essere stampate sulle confezioni dei prodotti da tabacco.

L'esempio di responsabilità delle case produttrici di sigarette per false informazioni si può ritrovare negli U.S.A.. Il tribunale di Madison del County (Illinois), infatti, ha condannato la Philip Morris al pagamento di 10 milioni di dollari per aver promosso le sue sigarette leggere come meno dannose. Anche se l'azienda presenterà ricorso contro la decisione che la condanna, resta il fatto che questa è la prima causa intentata ad un produttore di sigarette sul fronte delle sigarette leggere²⁵⁸.

3.7 I futuri cambiamenti disposti dalla direttiva 37/2001/CE

Un cambiamento positivo si dovrebbe verificare in seguito all'adozione da parte della Comunità Europea della direttiva n.37 del 2001, relativa alla lavorazione, alla presentazione ed alla vendita di prodotti di tabacco²⁵⁹, e recepita a livello nazionale nella legge n.39 del 1 marzo 2002. La normativa comunitaria, volta a scoraggiare i fumatori che sono in costante aumento nel vecchio continente, prescrive la diminuzione delle quantità di catrame, nicotina e monossido di carbonio contenute nelle sigarette. Tali quantità non potranno superare rispettivamente 10 mg, 1 mg, 10 mg per sigarette, a partire dal 1° gennaio 2004, ad esclusione della Grecia e delle sigarette prodotte per il mercato estero per cui il termine ultimo è previsto per il 1° gennaio 2007.

Inoltre per quel che riguarda gli avvertimenti sulla nocività alla salute la direttiva rende obbligatorie oltre alle avvertenze generali, quali "Il fumo uccide", "Il fumo può uccidere" ed "Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno", anche avvertenze supplementari, quali, ad esempio, "Fumare provoca una morte lenta e dolorosa" o "Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità". I due tipi di avvertenze devono alternarsi in maniera tale da comparire con regolarità.

Dal 30 settembre 2003, invece, tutte "le diciture, denominazioni, marchi immagini ed altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri non sono usati sulle confezioni dei prodotti del tabacco". In base alla suddetta direttiva, dunque, dovranno sparire tutte le scritte "Light", "Mild", aggettivi che hanno indotto i fumatori a ritenere che esistessero sigarette "leggere" meno dannose di altre. La conferma proviene dalla Corte di Giustizia europea²⁶⁰, la quale ha affermato che nonostante le sigarette "light", rispetto ad altri tipi di sigarette, possiedono un minor tenore di nicotina, catrame e monossido di carbonio, non si può negare la validità del fatto che il modo in cui il consumatore è abituato a fumare è il fattore che incide sulla quantità di sostanze che egli assume. La Corte, inoltre, evidenzia la pericolosità di un "uso di elementi descrittivi che suggeriscono che il consumo di un particolare prodotto del tabacco presenta un vantaggio per la salute rispetto ad altri prodotti del tabacco", poiché in tal maniera si "rischia di incoraggiare il tabagismo". Molti fumatori, infatti, invece di cercare di smettere di fumare sono passati a questo tipo di sigarette, illudendosi di correre meno rischi per la propria salute.

²⁵⁸ *Fumo: Philip Morris condannata a 10 mln. di dollari*, www.ansa.it, 22 marzo 2003

²⁵⁹ Direttiva 37/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione ed alla vendita dei prodotti da tabacco, in G.U.C.E. n. L.194 del 18 luglio 2001.

²⁶⁰ Corte Giustizia Ce, 01 ottobre 2002, causa C-491/01, su www.curia.eu.int

Proibiti non solo le scritte, ma anche tutti gli altri mezzi che in modo implicito portino lo stesso messaggio al consumatore, quali i colori più tenui del pacchetto.

La stessa direttiva impone poi che sia le scritte di avvertimento, sia le indicazioni sulle quantità delle componenti, abbiano una maggiore visibilità sui pacchetti di sigarette, anche attraverso l'inserimento di fotografie a colori o altre immagini scelte da ciascuno Stato membro per evidenziare meglio gli effetti del tabacco sulla salute. Molti dei pacchetti hanno, invece, "mascherato" gli avvertimenti scrivendoli con colori che si confondono con il fondo. Gli avvertimenti dovrebbero anche essere messi "sulla parte più visibile" del pacchetto, indicando tutta una serie di requisiti che debbono essere rispettati.

La direttiva 37/01 colma, anche, la differenza di informazioni ricevute dal fumatore rispetto a tutti gli altri consumatori. L'art. 6, infatti, impone ai produttori di sigarette l'obbligo di fornire un elenco di tutti gli ingredienti specificando la loro quantità, il perché sono inseriti, la loro tossicità, gli effetti di dipendenza che possono provocare e, soprattutto, gli effetti che ciascun ingrediente ha sulla salute umana. Quest'elenco doveva essere fornito per la prima volta entro il 31 dicembre 2002. Saranno gli Stati a garantire, con mezzi appropriati, la successiva divulgazione di tali informazioni presso i consumatori. È inutile evidenziare come i produttori, però, potranno aggirare questa disposizione trincerandosi dietro lo scudo del segreto professionale.

Quello che non muta sono, però, i sistemi di rilevazione del tenore delle sigarette, come si evince dal quattordicesimo "considerando" della direttiva nel quale si afferma l'intento di ricercare metodi di misurazione più precisi ed affidabili. Fintanto che questo non avviene, le indicazioni circa il contenuto di catrame e nicotina saranno sempre da considerare inesatte.

Per verificare, infine, l'effettiva attuazione della normativa ogni confezione di sigarette riporterà il numero di lotto o un equivalente, che permetterà di identificare il luogo ed il momento di fabbricazione²⁶¹.

²⁶¹ *Sulle sigarette europee messaggi "duri" per spaventare (Direttiva 2001/37/CE 5.6.2001)*, su www.europalex.kataweb.it

Capitolo 4

La prima sentenza italiana contro il Fumo

Corte d'Appello di Roma del 7/03/05, n. 1015

Il 7 marzo 2005 è una data destinata a rimanere nella storia dell'ordinamento giuridico italiano. La prima sezione civile della Corte d'appello di Roma, infatti, con sentenza n. 1015, ha condannato la British-American Tabacco (BAT) Italia Spa, subentrata alla società pubblica Eti, a versare 200mila euro ai familiari di Mario Stalteri, fumatore morto a causa delle sigarette. L'attesa di questa sentenza era già spasmodica (cap. 2 paragrafo 4), nel momento in cui la perizia, disposta dalla stessa Corte d'appello capitolina, aveva affermato il nesso causale tra il fumo di sigarette e il tumore polmonare, causa di morte del prof. Stalteri.

Nella decisione giuridica si ritiene che la produzione e messa in commercio di sigarette sia un'attività pericolosa per la salute umana e che al fumatore deve essere fornita un'adeguata attività informativa perché valuti i pericoli ai quali può andare incontro, facendo appunto uso del tabacco. Il produttore, per i giudici, deve quindi adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni ai consumatori. Per il presidente del collegio giudicante, Claudio Fancelli, ai produttori di sigarette va imputata una responsabilità per attività pericolosa, dunque rientrante nella disciplina dell'art. 2050 del Codice civile. I giudici pervengono a questa conclusione avendo presente la giurisprudenza della Cassazione in materia di diffusione di emoderivati.

In questa sentenza, dunque, si conferma quanto sostenuto in precedenza nel capitolo 2 paragrafo 2 allorché si è illustrata la possibilità di includere il prodotto sigaretta nell'ambito disciplinare dell'art.2050 del cod. civ. In particolar modo è da notare come anche i giudici hanno accostato la questione giuridica dei danni da fumo attivo a quella dei danni subiti in seguito all'assunzione di medicinali scaduti e/o difettosi. Questo accostamento medicinali- sigarette continua anche nelle proposte d'intervento per migliorare la qualità d'informazione rivolta ai consumatori. Silvio Garattini, farmacologo, infatti, ritiene che i foglietti illustrativi, da inserire nel pacchetto di sigarette, da considerare proprio alla stregua delle scatole di farmaci, siano uno strumento utile per far a conoscere dettagliatamente tutte le controindicazioni legate al fumo. Tale soluzione potrebbe permettere sia di raggiungere direttamente un numero più ampio di fumatori sia di offrire alle multinazionali del tabacco una via d'uscita contro il rischio di una moltiplicazione delle cause legali. Ritornando alla sentenza anti-tabacco, l'applicazione della norma sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose comporta una presunzione di colpa, cosicché spetta al produttore dimostrare di aver posto in essere tutte le contromisure necessarie. Nel caso in questione, spetta alla B.A.T. Italia spa provare di aver messo il consumatore-fumatore nelle condizioni di rendersi conto di tutti i pericoli cui andava incontro nel momento in cui si accingeva a fumare. In altre parole si dovrebbe far configurare un'assunzione volontaria che scagionerebbe il produttore di sigarette. Evidentemente, nella situazione esaminata dalla Corte di appello, questi strumenti non sono stati attuati o, se attuati, sono stati considerati insufficienti.

La qualifica della sigaretta come prodotto "pericoloso" non fa escludere, secondo l'avvocato dei familiari della vittima, Zeno Zencovich, la possibilità in futuro di intervenire sulla produzione stessa, o magari sulla composizione e lavorazione delle sigarette per renderle meno nocive. Nel ricorso in Cassazione, che la British-American Tobacco ha già annunciato che presenterà, è da evidenziare come la contestazione principale non riguarda la sentenza nella sua parte fondamentale, ovvero la responsabilità del produttore di sigarette per la morte del Sig. Stalteri, ma la prima linea di difesa verte su questioni meramente di competenza. La Bat, infatti, ritiene che "non possono essere imputate all'Ente Tabacchi (acquistata solo alla fine del 2003 da Bat Italia) le responsabilità per fatti verificatisi nel periodo in cui le attività di produzione e commercializzazione del tabacco erano svolte in via esclusiva dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato". Nel caso in questione, il danno riguarda il periodo precedente al 1991, mentre l'Eti è stato istituito nel 1998. Per questo motivo la Società manifesta comunque la propria sorpresa per questa decisione e confermando tutte le tesi difensive già sviluppate nel corso del processo annuncia l'impugnazione della sentenza.

Una valutazione più approfondita, dunque, la si potrà fare leggendo le motivazioni che hanno portato i giudici romani ad emanare tale sentenza. Sembra, comunque, che l'Italia voglia seguire l'esempio degli Stati Uniti, dove gli ex fumatori hanno già vinto le cause e costretto le multinazionali a pagare risarcimenti miliardari. Dello stesso avviso sono gli avvocati Ponzanelli e Zeno Zencovich secondo i quali "La decisione conferma che la giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile, da oltre 30 anni, costituisce una garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona, ed in particolare del diritto alla salute e si pone, prima in Europa, sulla scia di analoghe sensibilità dimostrate dai giudici statunitensi".

Nel seguire questa scia ci si aspetta, dunque, che il Parlamento introduca anche in Italia la “class action”, strumento giuridico più efficace per la tutela dei consumatori. È giusto, tuttavia, non illudere tutti quei fumatori che ora si aspettano una pioggia di facili risarcimenti. È necessario, infatti, attendere il giudizio della Corte di Cassazione oltre che valutare la situazione di ogni singolo fumatore. La possibilità o meno di intentare una causa contro i produttori di sigarette dipende da molti fattori. Andrà verificato caso per caso se e quanto il consumo di tabacco sia stato l'elemento determinante nello scatenarsi nella malattia, un accertamento non facile da condurre; se e quale livello d'informazione era stato posto in essere nel periodo in cui il consumatore ha iniziato a fumare. Questi e altre condizioni rendono soggettiva la posizione di ogni singolo fumatore nei confronti delle multinazionali del tabacco. È anche vero che oltre allo strumento fornito dall'art.2050 del cod. civ. vi è la possibilità di percorrere altre strade giuridiche, illustrate nei precedenti capitoli, per arrivare ad una sentenza di condanna dei produttori di sigarette.

Con questa sentenza si può affermare che è stato recepito all'interno di un'aula di tribunale la svolta culturale affermata nella società civile, sempre più sensibile al problema dei danni subiti dai fumatori. Ci si augura, dunque, che lo Stato miri a curare più che i suoi interessi di produttore di sigarette, gli interessi di tutti i cittadini, la loro salute, garantendo un maggior controllo dei prodotti dannosi che vengono immessi sul mercato e rafforzando le iniziative di prevenzione.

In conclusione voglio lasciare spazio alle parole di Marcello Stalteri, figlio di Mario “La morte di mio padre è un granello che ha messo in moto un meccanismo di informazione e prevenzione in un settore sottoregolato e sottoinformato e ha portato fumatori, e non, a pretendere di essere informati. Al di là del risarcimento (di cui una parte sarà usata per continuare a fare una ricerca) sarebbe bello se questo potesse portare ad un tumore in meno”.

Conclusioni

In questo lavoro è stata esaminata la possibilità di configurare la responsabilità civile del produttore di sigarette. A tale scopo è stata seguita l'evoluzione della responsabilità civile nei due aspetti più rilevanti per il caso di studio: danno alla persona e responsabilità del produttore.

Successivamente si è affrontata, nonostante la carenza normativa in materia, la problematica dei danni da fumo attivo, alla luce della disciplina contenuta nel codice civile nonché in quella del d.P.R. 224/88, recante norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

In particolare, la normativa codicistica considerata è quella riguardante la responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2050 c.c.), la responsabilità contrattuale (art. 1494 c.c.), e la responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1175 c.c.).

Una lettura congiunta dell'art. 2050 c.c. e della giurisprudenza riguardante casistiche ritenute analoghe, come i prodotti farmaceutici e le bombole a gas, ha mostrato come sia verosimile qualificare l'attività di produzione delle sigarette come pericolosa. La stessa sigaretta, sulla base dei dati statistici dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità)²⁶², può essere ritenuta un prodotto pericoloso. Al fine di smentire tale affermazione, sono state proposte dei parallellismi con alcuni prodotti, quali le bevande alcoliche e le automobili, che si sono rivelati di scarsa attendibilità e facilmente confutabili.

La successiva analisi dell'art.2043 c.c. mette in evidenza come, anche nel caso dei danni da fumo attivo, ricorrano i tre requisiti costitutivi della responsabilità aquiliana: il comportamento doloso dei produttori, il danno ingiusto ed il nesso causale tra colpa e danno. In particolare, la colpa dei produttori di sigarette è stata sottolineata attraverso i diversi riferimenti a studi medico-scientifici che hanno posto, già da molto tempo, gli stessi produttori nelle condizioni di essere a conoscenza della pericolosità del prodotto e, dunque, di poter assolvere al dovere d'informare i consumatori anche prima che ciò fosse imposto dalla legge n.428 del 1990. Obbligo d'informazione che, dunque, grava sui produttori in virtù del principio generale del *neminem laedere*, anche perchè poco persuasiva è apparsa la tesi per cui i consumatori si sono esposti ai rischi del fumo consapevolmente.

L'accertamento, invece, della presenza del nesso causale tra il fumo di sigarette e le lesioni subite dai consumatori è stata evidenziata dall'analisi della giurisprudenza e dottrina relativa ai principi applicati in materia. L'esistenza, d'altronde, di un simile nesso causale è stata ormai confermata dalla giurisprudenza lavoristica nonché dagli stessi produttori di sigarette²⁶³. Nessuna rilevanza, infatti, assume il consumo reiterato nel tempo delle sigarette, ritenuta causa esclusiva dei danni patiti dai fumatori, giacché, come è stato evidenziato attraverso riferimenti a studi medici non esiste un livello di consumo "sicuro" del prodotto sigaretta.

Lo studio della decisione della Commissione europea e del recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le quali condannano l'A.A.M.S./E.T.I. s.p.a. e Philip Morris per aver falsato la libera concorrenza all'interno del mercato delle sigarette, pone le basi per poter ipotizzare la responsabilità contrattuale della stessa A.A.M.S./E.T.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 1494 c.c., 2° comma, per aver posto in commercio un prodotto non esente da vizi.

La responsabilità dell'A.A.M.S., inoltre, può essere anche di natura precontrattuale, per non essersi comportata in buona fede (art. 1337c.c.), e secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.), nelle fasi precedenti al contratto. Tale responsabilità risulta essere ancora più palese sulla base dei recenti provvedimenti con cui l'*Antitrust* giudica la qualifica "light", attribuita ad determinate sigarette, come pubblicità ingannevole.

La responsabilità del produttore di sigarette è stata evidenziata anche in considerazione della disciplina del d.P.R. 224/88, poiché la sigaretta principalmente è un prodotto difettoso stando al modo in cui è il prodotto presentato ai consumatori. Lo studio, infatti, dell'efficienza delle *smoking machine*, della composizione della sigaretta, nonché dell'intelligibilità delle informazioni, testimonia come le indicazioni stampate sui pacchetti di sigarette, quali il tenore di nicotina e condensato (catrame) e gli avvisi sulla nocività del fumo, sono inadeguati per rendere istruiti i consumatori sui reali rischi cui incorrono nel fumare sigarette.

L'analisi delle ipotesi in cui è possibile escludere la responsabilità prevista dal d.P.R.224/88, anziché alleggerire la posizione del produttore di sigarette ne ha messo maggiormente in risalto le responsabilità. In particolare, la causa esimente inerente ai c.d. rischi da sviluppo non ricorre nei loro confronti sia perchè la comunità scientifica ha largamente documentato la dannosità del fumo, sia perchè i produttori di sigarette,

²⁶² Il riferimento è ai dati statistici menzionati all'interno del capitolo 2, paragrafo 2, pag.97.

²⁶³ Il riferimento è alla questione del nesso causale affrontato nel capitolo 2, paragrafo 4, pag. 113.

venuti a conoscenza della pericolosità del loro prodotto, non lo hanno migliorato né in termini di presentazione né in quelli di progettazione.

La disciplina riguardante la responsabilità per i danni da prodotti difettosi, dunque, permette ai fumatori danneggiati di ottenere il ristoro delle lesioni subite in seguito al consumo del tabacco. Questo è possibile poiché lo studio delle diverse norme dell'ordinamento che riguardano la gestione della salute del proprio corpo, ha messo in evidenza l'impossibilità per un soggetto di rinunciare al diritto alla salute.

Le prospettive future sembrano indicare un orientamento favorevole all'accoglimento delle richieste di risarcimento provenienti dai fumatori danneggiati. I ricorsi presentati nei confronti delle uniche due sentenze in materia di danni da fumo attivo, infatti, hanno prodotto già un primo risultato. La Corte d'Appello di Roma, in particolare, in entrambi i casi²⁶⁴ ha emanato un'ordinanza per richiedere una consulenza tecnico-medico legale il cui incarico è quello di stabilire non solo se il fumo possa essere considerato la causa dello sviluppo della malattia, ma anche se si può reputare causa esclusiva. Una delle due consulenze tecniche d'ufficio, depositata il 13 marzo 2002, risponde positivamente ad entrambi gli interrogativi, affermando così il nesso causale tra fumo di sigarette e tumore polmonare²⁶⁵. Tale ammissione abbatte uno degli ostacoli più duri da superare se si vuole ottenere un ristoro dei danni subiti dal consumo di tabacco. Consci del fatto che si tratta solo di una perizia, e che la strada verso la sentenza definitiva è ancora lunga, si può affermare che si è fatto un'importante passo verso quello che potrebbe diventare un *leading case* in materia.

Molto lontano, comunque, sembra essere il contesto americano dove oltre alle prime vittorie dei cittadini privati, si registra anche la scesa in campo dei singoli Stati della federazione nella battaglia contro il fumo, al fine di ottenere il risarcimento delle spese sanitarie sostenute per la cura dei soggetti malati da fumo.

²⁶⁴ I casi in questione sono il c.d. caso Stalteri, Trib. Roma, 4 aprile 1997, e il c.d. caso Schiaratura, Trib. Roma 11 febbraio 2000.

²⁶⁵ La perizia è stata riportata nei suoi punti principali su www.ansa.it del 20 marzo 2002 con il seguente titolo: *Italia: salute; causa morte per fumo, sigarette colpevoli*.

Bibliografia

1. G. VISINTINI (a cura di), *Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile. Guida alla lettura della giurisprudenza*, in via di pubblicazione.
2. S. GARATTINI C. LA VECCHIA, *Il Fumo in Italia*, Milano, 2002.
3. G. MANGIARACINA, *La Prevenzione del Tabagismo*, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 2004.
4. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, in *L'Alambicco del Comparatista* collana diretta da M. LUPOI, 2001, pp.101 e ss.
5. P. G. MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, ed. 2001.
6. P. RECANO, *La responsabilità civile da attività pericolose*, Padova, 2001.
7. M. ROSSETTI, *Il danno da lesione della salute*, Padova, 2001.
8. P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2000, II ed.
9. G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, 1999, II ed.
10. M. FRANZONI, *Il danno alla persona*, Milano, 1995.
11. M. FRANZONI, *La responsabilità oggettiva. Il danno da cose, da esercizio di attività pericolosa, da circolazione dei veicoli*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da F. GALGANO, Padova, 1995.
12. P. CENDON (a cura di), *La responsabilità extracontrattuale. Le nuove figure di risarcimento del danno nella giurisprudenza*, Milano, 1994.
13. P. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e giurisprudenza*, Libro IV, Napoli, 1991.
14. S. PATTI (a cura di), *Il danno da prodotti in Italia - Austria- Repubblica Federale di Germania – Svizzera*, Padova, 1990.
15. P. CENDON, *Saggi critici e rassegne di giurisprudenza*, Milano, 1988.
16. G. VISINTINI, *I fatti illeciti. I. Ingiustizia del danno. Imputabilità*, in *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, collana diretta da F. GALGANO, Padova, 1987.
17. C. SALVI, *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985.
18. G. ALPA, M. BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano, 1982.
19. G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972.
20. C. CHIAMULERA, *L'instaurarsi della dipendenza da nicotina*, in *Rassegna di patologia Apparato Respiratorio*, 2002, pp.251 e ss.
21. G. MANGIARACINA, *Curare il Fumo*, Edizioni EDUP, 2003.
22. R. CONTI, *Corte di Giustizia e responsabilità del produttore. Un passo avanti o (tre) passi indietro nella tutela del consumatore?*, in *Corriere giuridico*, 2002, n.9, pp. 1144 e ss.
23. G. FACCI, *Il nesso di causalità e la funzione della responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, pp. 144 e ss.
24. P. GALLO, *Buona fede oggettiva e trasformazione del contratto*, in *Rivista diritto civile*, 2002, pp. 239 e ss.
25. P. PARDOLESI nota a Trib. Roma 20 giugno 2002, in *Foro italiano*, 2002, pp. 3226 e ss.
26. C. CHIAMULERA, *Meccanismi neurobiologici della dipendenza da nicotina*, in *Ital Heart J*, Vol.2, Suppl.I, 2001, pp. 30 e ss.
27. R. CONTI, *Ai nastri di partenza l'inibitoria a tutela degli interessi collettivi ex art.3 l. n. 218/1998*, in *Corriere giuridico*, n.3, 2001, pp. 392 e ss.
28. A. DELLA BELLA, *L'integrità fisica un diritto illimitatamente disponibile da parte del titolare?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001, pp. 1395 e ss.
29. G. GIACCHERO, *Causalità e danni da fumo attivo*, in *Danno e responsabilità*, 2001, n. 8-9, pp. 853 e ss.
30. G. GIACCHERO, *Fumo attivo e responsabilità civile del produttore di sigarette*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp. 1643 e ss.
31. R.N. PROCTOR, *Tobacco and the global lung cancer epidemic*, in *Nature Reviews Cancer*, 2001, 1, pp. 82 e ss.
32. A. SOLINAS, *La responsabilità del produttore nel settore dei giocattoli*, in *Contratto e impresa*, 2001, 1-2, pp. 476 e ss.
33. P. ZUCCARO, *Sulla responsabilità per esercizio di attività pericolosa*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp. 2275 e ss.
34. S. BASTIANON, *Prime osservazioni sul libro verde della Commissione in materia di responsabilità civile per danno da prodotti difettosi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2000, pp. 807 e ss.
35. V. BUONOCORE, *Gli effetti sulle operazioni bancarie della nuova disciplina dei contratti con i consumatori*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2000, pp. 237 e ss.
36. FEDERICI, *Concorso di responsabilità e vizi della cosa venduta*, in *Rassegna di diritto civile*, 2000, pp. 391 e ss.
37. A. GENTILI, *Sull'accesso alla giustizia dei consumatori*, in *Contratto e impresa*, 2000, n.2, pp. 680 e ss.
38. M. PACIFICO, *Il risarcimento del danno da fumo attivo*, in *Corriere giuridico*, 2000, n.12, pp. 1639 e ss.
39. S. PATTI, *Inseminazione eterologa e venire contra factum proprium*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, II, pp. 13 e ss.
40. G. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il "grande freddo" dei danni punitivi*, in *Foro italiano*, 2000, pp. 449 e ss.
41. G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 2000, pp. 913 e ss.
42. P. ZATTI, *Il diritto a scegliere la propria salute*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2000, II, pp. 1 e ss.
43. WA. CORRIGALL, *Nicotine Self-administration in animal as dependence model*, in *Nicotine Tobacco Res*, 1999, I, pp. 11 e ss.
44. G. FACCI, *Brevi considerazioni in tema di danno da fumo*, in *Contratto e impresa*, 1999, pp. 944 e ss.
45. M. M. MARZANO PARISOLI, *Il corpo tra diritto e diritti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, pp. 527 e ss.
46. G. ALPA, *La dottrina sulla responsabilità del produttore. Il rischio d'impresa alle soglie del 1992*, in *Responsabilità civile*, 1998, pp. 645 e ss.
47. A. PALMIERI, *Dalla "mountain bike" alla bottiglia d'acqua minerale: un nuovo capitolo per un'opera incompiuta*, in *Foro italiano*, 1998, I, pp. 3660 e ss.
48. A. AVOLIO, *L'accesso alla giustizia: quali tendenze di riforma per affrontare la crisi. La posizione della Comunità europea*, in *Contratto e impresa/ Europa*, 1997, pp.743 e ss.
49. F. CAFAGGI, *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pregiudizi di una giurisprudenza debole*, in *Danno e responsabilità*, 1997, n. 6, pp. 750 e ss.
50. D. CENA, *Verso una legge quadro sui diritti dei consumatori*, in *Contratto e impresa/Europa*, n.2, 1997, pp. 886 e ss.
51. E. DAMIANI, *Osservazioni in tema di responsabilità del distributore-concessionario per vizi di fabbricazione e responsabilità del produttore (prima del d.P.R. n. 224 del 1988)*, in *Giurisprudenza di merito*, 1997, pp. 267 e ss.
52. A. DE BERARDINIS nota a Corte Giustizia Ce, 29 maggio 1997, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp. 1040 e ss.
53. A. DE BERARDINIS nota a Trib. Roma, 17 marzo 1998, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp. 1488 e ss.

54. A. DI NEPI, "Danno da sviluppo" e responsabilità del produttore, in *Il Corriere giuridico*, n.12, 1997, pp. 1390 e ss.
55. R. FRAU, *La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni come responsabilità precontrattuale?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp. 517 e ss.
56. D. U. GALETTA, *Infermità per causa di servizio e fumo passivo sul luogo di lavoro: novità in tema di riconoscimento del nesso eziologico ed onere della prova? Riflessioni a prima lettura*, in *Giustizia civile*, 1997, pp. 2329 e ss.
57. G. PONZANELLI, *Fumo passivo e tutela nei luoghi di lavoro*, in *Danno e responsabilità*, n.2, 1997, pp. 176 e ss.
58. G. ALPA, *Proposte di modifica del Trattato CEE in tema di tutela del consumatore*, in *Contratto e impresa/ Europa*, 1996, I, pp. 372 e ss.
59. A. CANTÙ, *Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp. 799 e ss.
60. F. CARINGELLA, *La ragionevolezza dell'uso della "res" quale condizione della responsabilità del produttore: il caso di prodotti destinati a minori*, in *Foro italiano*, 1996, I, pp. 954 e ss.
61. M. CONDINANZI, *L'attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 1996, pp. 941 e ss.
62. R. J. DE PARGA CABRERA, *Analisi della legge spagnola del 6 luglio 1994 sulla responsabilità civile da prodotti difettosi*, in *Contratto e impresa/Europa*, 1996, pp. 605 e ss.
63. A. MARTORANA, *L'orditorio: una macchina che non offre la sicurezza che si possono legittimamente attendere...le persone di non alta statura*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp. 371 e ss.
64. A. STOPPA, *La direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi compie dieci anni*, in *Contratto e impresa / Europa*, 1996, pp. 903 e ss.
65. G. PONZANELLI, "Class action", *tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici*, in *Foro Italiano*, 1995, IV, pp. 306 e ss.
66. G. PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto civile*, 1995, pp. 215 e ss.
67. G. TEDESCHI, *La responsabilità del produttore e il D. P. R. 24 maggio 1988, n. 224*, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, p.323 e ss.
68. A. DASSI, *Quando lo sport diventa pericoloso: sicurezza delle attrezzature sportive e responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, pp. 141 e ss.
69. A. P. LETO, *Variazioni sulla responsabilità*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1994, pp. 273 e ss.
70. P. G. MONATERI, *Responsabilità extracontrattuale. Fattispecie*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, pp. 699 e ss.
71. A. PESCE, *Primi passi della giurisprudenza italiana ed europea sulla responsabilità da prodotto*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, pp. 519 e ss.
72. G. PONZANELLI, *Dal biscotto alla mountain bike: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *Il Foro italiano*, 1994, pp. 251 e ss.
73. G. PONZANELLI, *Mass tort nel diritto italiano*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, pp. 173 e ss.
74. S. SICA, *La responsabilità civile tra struttura funzioni e "valori"*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1994, pp. 543 e ss.
75. M. D. STALTERI, *Il problema della responsabilità del produttore di sigarette e il caso Cipollone: "l'assalto alla cittadella" è realmente cominciato?*, in *Rivista di diritto civile*, 1994, pp. 177 e ss.
76. A. BUSATO nota a *Cassazione Civile 21 dicembre 1992, n.13530*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1993, pp. 821 e ss.
77. U. SALVESTRONI, *Codice civile e responsabilità del produttore*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1993, 1, pp. 19 e ss.
78. A. M. VERARDI, *Dal caso Saiwa al d.P.R. n. 224/1988*, in *Corriere giuridico*, 1993, n. 12, pp. 1458 e ss.
79. A. BERTI, *Vizi da carenza di sicurezza e consumatore "marginale"*, in *Rassegna di diritto civile*, 1992, pp. 649 e ss.
80. A. DASSI, *Sulla responsabilità del rivenditore per danno da prodotto difettoso*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1992, pp. 458 e ss.
81. G. GHIDINI, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi "difettoso"*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1992, pp. 437 e ss.
82. G. PONZANELLI, *Regole economiche e principi giuridici a confronto: il caso della responsabilità del produttore e della tutela dei consumatori*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1992, pp. 545 e ss.
83. R. PARDOLESI, *Dalla parte di Zeno: fumo passivo (negli occhi?) e responsabilità civile*, in *Foro italiano*, 1991, pp. 2312 e ss.
84. G. PONZANELLI, *I danni da fumo passivo l'opinione del "non fumatore"*, in *Foro italiano*, 1991, pp. 2314 e ss.
85. A. DASSI, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pp. 866 e ss.
86. A. DASSI, *Tutela del consumatore e responsabilità del produttore per danni da prodotto potenzialmente dannoso*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pp. 689 e ss.
87. R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *Commentario al d.P.R. 224/88 attuativo della direttiva 85/374/CEE*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, T1, pp. 497 e ss.
88. M. POGLIANI, *Evoluzione del concetto di responsabilità del produttore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1989, pp. 10 e ss.
89. A. M. PRATIS, *Responsabilità dell'imprenditore per la fabbricazione la commercializzazione di prodotti difettosi. Profili risarcitori e preventivi della tutela dei consumatori e degli utenti*, in *La responsabilità degli operatori d'impresa* a cura di G. CORNO, 1989, pp. 179 e ss.
90. G. ALPA, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in *Contratto e impresa*, 1988, pp. 573 e ss.
91. F. BENATTI, *Culpa in contraendo*, in *Contratto impresa*, 1987, pp.287 e ss.
92. A. FRIGNANI, *La direttiva CEE sulla responsabilità da prodotto e la sua attuazione in Italia*, in *Assicurazioni*, 1987, pp. 120 e ss.
93. F. GALGANO, *Responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 1986, pp. 997 e ss.

Articoli tratti da internet

1. www.ansa.it - *Italia: salute; causa morte per fumo, sigarette colpevoli*, 20 marzo 2002.
2. www.ashscotland.org.uk/press/pressrelease - *Scots urged to quit smoking as study shows light smokers double the risk of heart disease.*
3. www.cittadinolex.kataweb.it - *Danni da fumo, l'Italia verso il risarcimento.*

4. www.doxa.it - *Il fumo in Italia*, indagine DOXA 2002, disponibile sul sito.
5. www.europa.eu.int - Dialogo con i cittadini. Sicurezza dei prodotti: la protezione garantita dal diritto comunitario.
6. www.gea2000.org - *Sigaretta. Cosa c'è dentro. Cosa ne viene fuori. Un'accurata rassegna scientifica sul Fumo Passivo*. Fonte: ASH, Action on Smoking or Health.
7. www.inea.it - G. P. MORRISROE, *Vertenze legali relative al fumo: a che punto siamo e come ci siamo arrivati?*
8. www.istitutotumori.mi.it/osservatorio/tabacco - P. CROSIGNANI, "Light", "Mild" e via dicendo....*Un inganno!*, in *Osservatorio sul Tabacco n. 8 ottobre 2000*.
9. www.istitutotumori.mi.it/osservatorio/tabacco - P. CROSIGNANI, *Il fumo passivo*, in *Osservatorio sul tabacco n. 2, maggio 1998*.
10. www.prodigio.it - A. DONATO, *Due milioni di morti per il fumo: una strage che si ripete ogni anno*.
11. www.report.rai.it - S. GIANNINI, *Ipocrisia di Stato*.

Indice della giurisprudenza

1. Provvedimento n.11795 del 13 marzo 2003, *variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi*, www.agcm.it
2. Provvedimento n. 11809 del 13 marzo 2003, *sigarette lights varie marche*, www.agcm.it
3. Corte giustizia ce, 01 ottobre 2002, causa c-491/01, su www.curia.eu.int
4. Provvedimento n.11204 del 12 settembre 2002, *sigarette marlboro lights*, www.agcm.it
5. Trib. Roma, 20 giugno 2002, in *foro italiano*, 2002, i, pp.3225 e ss.
6. Corte giustizia ce, 25 aprile 2002, causa c-183/00, in *danno e responsabilità*, 2002, pp.725 e ss.
7. Trib. Milano, 1 marzo 2002 disponibile su www.ipsoa.it
8. Tribunale di primo grado, 22 novembre 2001, causa t 139/98, www.curia.eu.int
9. Corte d'appello di roma 27 giugno 2001 disponibile su www.cittadinolex.kataweb.it.
10. Cass., 24 aprile 2001, n. 6023, in *responsabilità civile e previdenza*, 2002, pp.133 e ss.
11. Corte d'appello di roma, 2 ottobre 2000, in *danno e responsabilità*, 2001, pp.853 e ss.
12. Cass., 7 giugno 2000, n.7713, in *famiglia e diritto*, n.2, 2001, pp.164 e ss.
13. Trib. Roma, 11/02/2000, in *corriere giuridico*, 2000, pp.1639 e ss., ed in *giurisprudenza italiana*, 2001, pp.1643 e ss.
14. Trib. Roma, 21 gennaio 2000, in *banca, borsa e titoli di credito*, 2000, ii, pp. 207 e ss.; e in *giurisprudenza commerciale*, 2000, ii, pp.211 e ss.
15. Trib. Parma, 30 settembre 1998, in *danno e responsabilità*, 1999, pag.445.
16. Corte cost., 17 giugno 1997, n.204, in *rivista diritto commerciale*, 1997, iii, pp. 263 e ss.
17. Corte giustizia ce, 29 maggio 1997, causa c-300/95, in *responsabilità civile e previdenza*, 1997, pp.1040 e ss.
18. Trib. Roma, 4 maggio 1997, in *danno e responsabilità*, 1997, pp.750 e ss.
19. TAR Lazio, 20/03/1997, in *danno e responsabilità*, 1997, n.4, pp.507 e ss., e in *giustizia civile*, 1997, i, pp.2329 e ss.
20. Cass., 16 febbraio 1996, n. 1192, in *massimario giustizia civile*.
21. Cass., 29 settembre 1995, n.10274, in *foro italiano*, 1996, pp. 954 e ss.
22. Pret. Torino, 7 marzo 1995, in *foro italiano*, 1996, i, pp.2525 e ss.
23. Cass., 3 febbraio 1995, n.302, in *repertorio foro italiano*, 1995, voce responsabilità civile, c.19655, nn. 67, 71, 79.
24. Cass., 1 febbraio 1995, n.1138, in *responsabilità civile e previdenza*, 1996, pp.144 e ss.
25. Corte cost., 27 ottobre 1994, n.372, in *corriere giuridico*, 1994, pp.1455 e ss.
26. App. Milano, 11 ottobre 1994, in *nuova giurisprudenza civile commentata*, 1995, i, pp.490 e ss.
27. Pret. Sanremo, 19 aprile 1994, in *giurisprudenza italiana*, 1995, i, 2, pp.226 e ss.
28. App. Roma, 17 marzo 1994, in *assicurazioni*, 1994, ii, 2, pp.16 e ss.
29. Cass., 8 luglio 1993, n.7493, in *foro italiano*, 1994, i, pp.1878 e ss.
30. App. Bologna, 19 dicembre 1991, in *archivio civile*, 1992, pp.295 e ss.
31. Cass. 17 dicembre 1991, n.13564, in *massimario giustizia civile*.
32. Cass., 27 luglio 1991, n.8395, in *giurisprudenza italiana*, 1992, i, 1, pp.1340 e ss.
33. Trib. Perugia, 8 giugno 1991, in *responsabilità civile e previdenza*, 1993, pag. 632.
34. Corte cost., 7 maggio 1991, n.202, in *foro italiano*, 1991, i, pp.2312 e ss.
35. Cass., 27 luglio 1990, n.7571, in *repertorio della giurisprudenza italiana*, 1990, voce responsabilità civile, pp.96 e ss.
36. Trib. Milano, 19 novembre 1987, in *foro italiano*, 1988, i, c.144 e ss.
37. Cass., 20 dicembre 1986, n.7801, in *repertorio foro italiano*, 1986, voce responsabilità civile, c.2789, n.68.
38. Corte cost., 14 luglio 1986, n.184, in *foro italiano*, 1986, i, pp.2053 e ss.
39. Pret. Taranto, 22 maggio 1986, in *repertorio foro italiano*, 1987, voce responsabilità civile, c.2913, n.66.
40. Cass., 22 giugno 1985, n.3769, in *giustizia civile*, i, pp.3049 e ss.
41. Cass., 8 giugno 1985, n.3445, in *repertorio della giurisprudenza italiana*, 1985, voce responsabilità civile, pp.82 e ss.
42. Trib. Torino, 15 aprile 1985, in *giurisprudenza di diritto industriale*, 1985, pag.570.
43. Cass., 6 aprile 1983, n.2396, in *giurisprudenza italiana*, 1984, i, 1, pp.537 e ss.
44. Cass., 6 gennaio 1983, n.75, in *repertorio foro italiano*, 1983, voce responsabilità civile, c. 2783, n. 80.
45. Cass., 6 giugno 1981, n.3675, in *giustizia civile*, 1981, pp. 190 e ss.
46. Cass., 28 ottobre 1980, n.5795, in *repertorio foro italiano*, 1980, voce responsabilità civile, c. 2340, n. 67.
47. Cass., 28 ottobre 1980, n.5799, in *repertorio della giurisprudenza italiana*, 1980, voce responsabilità civile, pp.70 e ss.
48. Cass., 3 giugno 1980, n.3622, in *repertorio foro italiano*, 1980, voce responsabilità civile, c.2339, n.53.

49. Corte d'appello di roma, 22 ottobre 1979, in *repertorio foro italiano*, 1980, voce responsabilità civile, c. 2339, n.56.
50. Corte cost., 26 luglio 1979, n.88, in *foro italiano*, 1979, pp. 2543 e ss.
51. Cass., 17 luglio 1979, n.4192, in *repertorio foro italiano*, 1979, voce responsabilità civile, c. 2271, n. 77.
52. Trib. Pisa, 10 marzo 1979, in *giurisprudenza italiana*, 1980, i, 2, pp.20 e ss.
53. Cass., 6 maggio 1978, n.2189, in *repertorio foro italiano*, 1978, voce responsabilità civile, c.2258, n.92.
54. Cass. Civ., 12 dicembre 1977, n.5411, in *giurisprudenza italiana*, 1978, i, 1, pag. 1481.
55. Cass., 4 gennaio 1977, n.22, in *repertorio foro italiano*, 1977, voce responsabilità civile, c.2352, nn.45-46.
56. Cass., 15 dicembre 1975, n. 4131, in *repertorio della giurisprudenza italiana*, 1975, responsabilità civile, pp.75 e ss.
57. Cass., 3 febbraio 1975, n.399, in *repertorio foro italiano*, 1975, voce responsabilità civile, c. 2416, n. 39.
58. Corte d'appello di milano, 9 luglio 1974, in *repertorio foro italiano*, 1975, voce responsabilità civile, c.2416, n.42.
59. Trib. Genova, 25 maggio 1974, in *responsabilità civile e previdenza*, 1975, pp.416 e ss.
60. Cass., 17 dicembre 1973, n.3420, in *repertorio foro italiano*, 1973, voce responsabilità civile, c.2226, n.75.
61. Cass., 27 novembre 1973, n.3243, in *repertorio foro italiano*, 1973, voce responsabilità civile, c.2224, n.56.
62. Cass., 17 aprile 1972, n.1227, in *repertorio foro italiano*, 1972, voce responsabilità civile, c. 2424, n. 78.
63. Trib. Savona, 31 dicembre 1971, in *temi*, 1975, pp.90 e ss.
64. Cass., 29 ottobre 1971, n.3070, in *repertorio foro italiano*, 1971, voce responsabilità civile, c.2534, nn.64-65.
65. Cass., 15 ottobre 1971, n.2918, in *repertorio foro italiano*, 1971, voce responsabilità civile, c.2534, n.66.
66. Cass., 9 ottobre 1971, n.2821, in *repertorio foro italiano*, 1971, voce responsabilità civile, c.2536, n.85.
67. Trib. Milano, 18 gennaio 1971, in *giurisprudenza di merito*, 1971, pp.210 e ss.
68. Cass., 29 ottobre 1970, n.2260, in *repertorio foro italiano*, 1971, voce responsabilità civile, c.2537, nn. 89-91.
69. Cass., 15 settembre 1970, n.1433, in *repertorio foro italiano*, 1970, voce responsabilità civile, c.2081, n.198.
70. Cass., 30 dicembre 1969, n.4058, in *repertorio foro italiano*, 1970, voce responsabilità civile, c.2080, n.187.
71. Cass., 21 luglio 1969, n.2715, in *repertorio foro italiano*, 1969, voce responsabilità civile, c.2388, n.166.
72. Cass., 9 maggio 1969, n.1595, in *responsabilità civile e previdenza*, 1970, pp.273 e ss.
73. Cass., 3 marzo 1969, n.687, in *repertorio foro italiano*, 1969, voce responsabilità civile, pp.226 e ss.
74. Cass., 16 dicembre 1968, n.4004, in *responsabilità civile e previdenza*, 1969, pp.446 e ss.
75. App. Torino, 8 maggio 1968, in *archivio della responsabilità civile*, 1969, pp.110 e ss.
76. Cass., 29 luglio 1967, n.2027, in *repertorio foro italiano*, 1967, voce responsabilità civile, c.2173, nn.94-95.
77. Cass., 15 settembre 1964, n.2384, in *repertorio foro italiano*, 1965, voce responsabilità civile, c.2553, n.62.
78. Cass. Civ., 25 maggio 1964. N. 1270, in *foro italiano*, 1965, i, pp.2098 e ss.
79. Cass., 20 settembre 1961, n.2017, in *repertorio foro italiano*, 1961, voce giudizio, c.1052, n.50.
80. Cass., sez. Un., 24 giugno 1961, n.1520, in *repertorio foro italiano*, 1961, voce responsabilità civile, c.2208, n.55.
81. Cass., 15 ottobre 1960, n.2764, in *repertorio foro italiano*, 1960, voce responsabilità civile, c.2254, nn.113-114.
82. App. Cagliari, 27 giugno 1958, in *rassegna giuridica sarda*, 1959, pp.79 e ss.
83. Cass., 30 giugno 1954, n.2244, in *repertorio foro italiano*, 1954, voce acque pubbliche e private, c.20, n.68.
84. Cass., 23 gennaio 1954, n.161, in *repertorio foro italiano*, 1954, n.161, voce responsabilità civile, c.2227, n.59.